

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ABATERUSSO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi l'INPS non ha ancora provveduto alla pubblicazione degli elenchi anagrafici principali dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce del 1998 e i primi due trimestri del 1999;

la disoccupazione agricola è stata liquidata, per questo motivo, in modo errato, perché calcolata su elenchi incompleti, creando un grave danno per i lavoratori della Provincia —:

quali provvedimenti intenda il Governo porre in essere perché non siano lesi i diritti dei lavoratori agricoli. (4-25606)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dei comuni della provincia di Lecce, relativi all'anno 1998, sono stati pubblicati in data 10/9/99. È in fase di ultimazione la pubblicazione del 1° e 2° trimestre 1999 ed il ritardo è da imputare ad impreviste anomalie nelle procedure del Centro Informatico.

L'erronea liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola è conseguente allo stato di imperfezione degli elenchi annuali del 1998.

L'Istituto sta provvedendo ad integrare le prestazioni concesse in rapporto alle differenze rilevate. Qualora risultino ulteriori anomalie tra quanto evidenziato sugli elen-

chi e le effettive giornate di lavoro, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà ad aggiornare i dati della procedura di liquidazione della indennità di disoccupazione agricola, inserendo, anche, gli eventuali nominativi non compresi negli elenchi trasmessi il 21 ottobre u.s., sulla base degli atti in possesso o della documentazione prodotta dagli stessi interessati.

L'Ente fa presente che la pubblicazione dell'elenco definitivo è imminente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ACIERNO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le Poste italiane Spa, Direzione centrale acquisti, Saim, hanno indetto un bando, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1999, pag. 28, per il noleggio, a licitazione privata, di « 5.600 copiatrici digitali di vario tipo che consentano funzione fax e stampante, di varia potenzialità, eventuali accessori, e n. 500 fax »;

questo bando della Poste italiane Spa fa nascere molti dubbi sulla convenienza di una simile scelta poiché sul mercato esistono soluzioni molto più valide e convenienti che avrebbero potuto essere esposte e recepite nel bando in questione. In modo specifico risulta che in alternativa al noleggio soprattutto per i copiatori a basso volume, esiste la possibilità del contratto cosiddetto tutto incluso (*all in*) della durata di 3-4 anni, al termine del quale le

copiatrici possono rimanere di proprietà dell'ente, con la possibilità di riutilizzarle per altri anni, con costi decisamente inferiori al noleggio. La stessa scelta di prevedere un acquisto per un unico lotto preclude, in effetti, alle Poste italiane Spa la possibilità di ottenere dal mercato prezzi più favorevoli, che sarebbero invece conseguibili con acquisti per lotti differenziati. Altro elemento di perplessità, circa la convenienza di questo tipo di bando, riguarda il raggruppamento temporaneo di impresa che può essere organizzato in prospettiva dell'acquisto, per un unico lotto, del macchinario indicato, nonché il limite di un fatturato minimo di lire 30 miliardi richiesto alle imprese per la partecipazione al bando. In effetti con l'associazione temporanea di impresa e con questo limite di fatturato si può prospettare una offerta non competitiva, perché preclusiva di un libero confronto di prezzi e di prestazioni dal momento che si arriva di fatto ad escludere imprese di primaria importanza che pur avendo positivi e continui rapporti con le stesse Poste italiane Spa e con altri organismi dell'Amministrazione statale, non hanno la possibilità di raggiungere questo limite di fatturato —:

quali criteri di convenienza siano stati seguiti dalle Poste italiane Spa nella promozione di un simile bando;

se ritenga di confermare che nella impostazione del bando di gara, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1999, le Poste italiane Spa — le quali svolgono un servizio pubblico con il contributo finanziario determinate dello Stato e quindi dei cittadini utenti — abbiano sufficientemente e adeguatamente tutelato i cittadini stessi in questa occasione e perseguito il miglior utilizzo del pubblico denaro. (4-26322)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha riferito che la formula scelta per l'acquisizione del servizio di noleggio in argomento è proprio quella del « tutto incluso » (all in).

Essa comprende tra l'altro interventi di assistenza, fornitura dei materiali nonché la possibilità di sostituzione degli apparati.

La durata del contratto è stata programmata in tre anni con possibilità di rinnovo per altri due.

Per quanto concerne il riscatto dei materiali al termine del periodo di locazione, la società non ha ritenuto conveniente praticarlo in quanto il noleggio senza riscatto consente di disporre di un parco macchine costantemente aggiornato sotto il profilo tecnologico; inoltre, l'acquisizione in proprietà, attraverso il riscatto, di un parco macchine obsoleto e logorato da un'utilizzazione triennale, con prevedibili notevoli spese del servizio di assistenza e ricambi, è anche economicamente non conveniente.

La scelta dell'unico contratto, ha proseguito Poste Italiane s.p.a., si fonda su precise ragioni tecniche ed economiche e tiene conto di specifiche esigenze organizzative e gestionali, atteso che gli apparati oggetto dell'appalto sono destinati a tutte le agenzie postali.

La scelta effettuata consentirebbe alla struttura organizzativa di svolgere in maniera più razionale ed economica tutte le attività connesse con tale servizio di noleggio, quali, ad esempio, i rapporti con i fornitori relativamente agli interventi di assistenza e riparazione; il controllo dei tempi e della qualità degli interventi di manutenzione; la verifica della fatturazione con la conseguente semplificazione della procedura relativa all'effettuazione dei pagamenti.

La differenziazione in più lotti, inoltre, comporterebbe per ciascun fornitore la necessità di organizzare sull'intero territorio una capillare rete di assistenza per rispettare le condizioni di appalto. Il relativo costo si riverserebbe sul prezzo richiesto e quindi in un maggior onere a carico di Poste Italiane.

Al fine di consentire un'ottimizzazione dei costi, la società ha previsto la possibilità,

nell'arco del periodo contrattuale, di richiedere al fornitore, per quanto riguarda il potenziale degli apparati, il passaggio da una fascia all'altra, inferiore o superiore, nel caso che la scelta degli apparati stessi risulti in base all'effettiva esperienza non dimensionata alle specifiche esigenze di ciascuna agenzia che li utilizza.

La Società Poste ha, infine, riferito di aver fatto ricorso all'associazione temporanea di imprese ed al limite di fatturato pari a 30 miliardi al fine di consentire alle imprese operanti nel settore che singolarmente non presentano i requisiti indispensabili ad assicurare una fornitura di tale livello e dimensione, di mettere insieme le risorse e le capacità tecnico-economiche di cui ciascuna dispone, proprio per consentire di concorrere all'assegnazione dell'appalto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALEMANNO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente ha paventato un decreto-legge per imporre a tutti i possessori di cani di razza PitBull Terrier l'obbligo di sterilizzazione per i propri cani e per bloccare l'importazione della razza stessa;

tale provvedimento sarebbe motivato dalla pericolosità e dall'aggressività riscontrate nei PitBull nei confronti dell'uomo;

tale decreto-legge avrebbe anche lo scopo di eliminare i combattimenti clandestini tra cani, organizzati e gestiti dalla criminalità organizzata;

tale provvedimento potrebbe invece divenire una ulteriore arma nelle mani della criminalità che gestisce le scommesse clandestine senza per altro debellare tale assurda pratica;

tali organizzazioni, « debellata » la razza PitBull, utilizzerà pastori tedeschi, Mastini napoletani, Bandog, Boxer, Doberman eccetera per i loro loschi scopi;

tale aggressività è da addebitarsi esclusivamente agli uomini che addestrano precocemente i cuccioli di PitBull al combattimento;

tale provvedimento ha il sapore di una vera e propria « pulizia etnica canina » —:

se abbia realmente intenzione di proporre l'emanazione di tale decreto-legge;

se tale provvedimento sarà esteso anche ad altre razze canine, altrettanto aggressive quanto il PitBull, quali il Dogo Argentino, il Bull Terrier, l'American Staffordshire Terrier, il Rottweiler;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di chi addestra i cani per combattimenti clandestini;

se intenda far rispettare l'obbligo di denuncia di ogni cane presente sul territorio nazionale;

se intenda istituire controlli periodici dei cani ritenuti pericolosi (previo accertamenti) presso i veterinari delle varie Usl;

se si intendano istituire patentini speciali per allevatori di determinate razze.

(4-16647)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda il decreto-legge che prevede l'obbligo di sterilizzazione di tutti i cani di razza Pitbull Terrier.*

Sono in discussione la proposta di legge 6310 di cui l'interrogante è firmatario, ed il disegno di legge n. 6583.

Il primo provvedimento è finalizzato all'istituzione di una banca dati informatica per la gestione dei dati identificativi dei cani di proprietà; si tratta dell'anagrafe canina istituita presso il Ministero della Sanità, attraverso la quale è possibile risalire al proprietario di un cane, iscritto ed identificato, che sia stato abbandonato o smarrito. Ogni proprietario dovrà provvedere ad applicare un microprocessore ed a fornire i dati alla ASL di appartenenza entro dieci giorni dall'entrata in possesso del cane, comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attua-

zione della legge, pena il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 2 milioni.

Il secondo provvedimento disciplina la detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimento fra animali.

Dispone condizioni molto rigide relativamente ai cani di razza pitbull rispetto ai quali è previsto il divieto di importazione, di allevamento, di trasferimento e di introduzione nel territorio nazionale; ciò anche perché questa razza non risulta ancora tra le razze iscritte nel libro genealogico in Italia e non si intende agevolarne l'iscrizione, considerato che questa razza di cani è prevalentemente utilizzata per la sua spiccata attitudine per la guardia e la difesa delle persone, ma anche nelle esibizioni di combattimento fra cani. Le sanzioni sono decisamente consistenti e tendono a scoraggiare il possesso di questi soggetti ed anche dei relativi incroci.

Lo stesso provvedimento stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'Ambiente e delle politiche agricole e forestali, sia definito l'elenco delle razze canine potenzialmente pericolose e si provveda ad organizzare alcuni aspetti operativi quali i documenti di riconoscimento del cane, i codici di comportamento della tenuta dei cani dal punto di vista della custodia tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dei cani, ma anche della sicurezza dei cittadini, con strumenti di garanzia particolarmente collaudati e con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Dispone a tale riguardo delle sanzioni amministrative.

Cerca di risolvere il problema degli incroci dei cani, soprattutto di quelli considerati pericolosi, che avvengono semplicemente sulla base di una decisione dei proprietari. Considerato che esistono oltre quattrocento razze canine, tutte definite e codificate, bisogna porre un freno alla nascita di altre razze, anche al fine di evitare la confusione genetica sviluppatasi attorno al pitbull che ha contribuito a costruire questa pericolosa arma da guerra.

È prevista la denuncia in prefettura del possesso o comunque della detenzione dei

cani potenzialmente pericolosi, nonché l'obbligo della stipula di una adeguata assicurazione per i danni che questi animali possono procurare a terzi.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

ALOI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in base all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, l'azienda Tnt automatica Logistics spa, del gruppo Fiat, darà luogo entro il 31 dicembre 1999 al licenziamento, causa riduzione di personale dell'unità produttiva di Villa San Giovanni, di 18 operai e 8 impiegati, per un totale di 26 lavoratori;

questo provvedimento, adottato in una realtà già fortemente penalizzata dal punto di vista occupazionale e sociale, provocherà di certo pesante disagio e non solo nelle famiglie dei diretti interessati;

il gruppo Fiat ha già venduto, pare, 158 « siti » nel territorio italiano —:

quali iniziative voglia assumere, per vigilare circa l'attuale situazione descritta ed evitare che problemi inerenti l'organizzazione e la produttività aziendale in un gruppo di notevoli dimensioni, abbiano a ripercuotersi esclusivamente sui destini dei singoli lavoratori, per una apparente mancanza di efficaci alternative tecnologiche ed imprenditoriali. (4-25923)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.*

L'edificio, in cui opera la TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS, nacque circa 30 anni fa come proprietà della FIAT, eretta con finanziamenti pubblici (della Regione Calabria), su suolo pubblico (il Comune di Villa S. Giovanni aveva dato il terreno vincolandolo ad uso commerciale).

La finalità dell'operazione era quella di fornire occupazione; in effetti la FIAT partì con una forza lavoro di 180 unità, assottigliatasi nel tempo fino a giungere, nell'ottobre 1994, a circa 40 unità.

Nell'ottobre 1994, la FIAT, con contratto quinquennale, diede ad una società denominata TNT A.L., l'uso a titolo d'affitto, dello stabilimento e, al tempo stesso, passò tutto lo stoccaggio dei ricambi FIAT urgenti, per la zona da Roma in giù, Sicilia compresa.

I lavoratori, allora in forza, transitarono ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, alla TNT, continuando, tuttavia, a ridursi nel numero, per il blocco del turn over. Da 40 dipendenti presenti all'1/10/94, data del subentro della TNT, si passò ai 26 lavoratori attuali. Contestualmente al calo degli operai si verificò anche una riduzione degli articoli gestiti dal magazzino ricambi, che di fatto lasciava intuire un nuovo cambiamento nelle scelte imprenditoriali.

Attualmente, l'area su cui esiste lo stabilimento da periferica è divenuta residenziale e, pertanto non è più utilizzabile per altre iniziative industriali. La TNT ha cessato la propria operatività ed ha fissato la data del licenziamento al 31/12/99. I lavoratori licenziati erano esclusi dal trattamento di mobilità e potevano solo beneficiare del trattamento semestrale ordinario di disoccupazione, poiché la TNT risulta inquadrata nel settore « servizi ».

Infine, si rappresenta che il problema dell'utilizzo della mobilità, ex articoli 4 e 24 della legge 223/91, con trattamento preventivo per i lavoratori licenziati si è risolto e la data del licenziamento è stata prorogata al 29 febbraio c.a..

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. — *Al Ministro dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 344 del 1997 ha istituito il Parco Nazionale della Sila, offrendo un'oc-

casiōne importante di sviluppo forestale, turistico, agricolo, nel clamoroso rispetto dell'ambiente;

è viva l'esigenza di realizzare, per mezzo di questo Parco, sia un momento di concreto progresso sociale ed economico che la tutela delle preziose risorse naturali, ivi esistenti;

conditio sine qua non per la definizione del progetto e la presentazione — che finora non ha avuto luogo — dalla regione Calabria al ministero dell'ambiente di una proposta di perimetrazione del Parco nazionale;

la stessa Calabria figura quale capofila nell'ambito della istituzione dell'Ape, Appennino Parco d'Europa, cui hanno dato vita Legambiente, la regione Abruzzo ed il ministero dell'ambiente —:

quali iniziative intenda adottare, per verificare la realizzazione, senza attese ulteriori, di un progetto, irrinunciabile per una regione che, dal punto di vista territoriale ed ambientale, presenta ancora notevoli potenzialità. (4-26345)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda il Parco Nazionale della Sila.*

La legge 344 dell'8 ottobre 1997 ha disposto l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali tra cui quello in oggetto.

Tale legge prevede che l'istituzione dei parchi avvenga sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati.

Nel rispetto della normativa, pertanto è stato istituito un apposito tavolo tecnico di verifica tra il Ministero dell'Ambiente e la regione Calabria; il procedimento istitutivo del parco nazionale della Sila ha previsto anche sopralluoghi, già compiuti dal Servizio Conservazione della Natura, e riunioni con soggetti istituzionali.

In particolare, le iniziali proposte di perimetrazione provvisoria avanzate dalle amministrazioni provinciali interessate sono state sostanzialmente recepite dal Ministero dell'Ambiente e tenute in debito conto nel predisporre la proposta di peri-

metrazione provvisoria, già inviata alla regione Calabria con lettera SCN/DG/7493 del 27.4.99.

Successivi incontri indetti dalla regione Calabria, aperti ad enti ed autonomie locali, alle forze sociali e produttive, alle associazioni ambientalistiche e venatorie sono stati finalizzati all'acquisizione del più ampio consenso possibile e mirati alla definizione della perimetrazione definitiva del parco e della relativa disciplina di tutela e zonizzazione.

Pertanto l'iter amministrativo istitutivo del parco della Sila, in attuazione della legge dello Stato inizialmente citata, risulta in corso nel rigoroso rispetto della normativa vigente; questa, in particolare, prevede che l'istituzione dei parchi nazionali avvenga:

con l'acquisizione dell'intesa con le regioni interessate (L. 394/91);

con l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, che rappresenta la sede istituzionale di consultazione e conciliazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali (D.lg. 112/98).

A tutt'oggi la regione Calabria ha in corso la verifica di una proposta di perimetrazione definitiva, con gli Enti locali interessati.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

APOLLONI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il signor Giuliano Bianchi, nato a S. Stefano di Magra (La Spezia) il 14 aprile 1955 e residente a Sarcedo (Vicenza) in via degli Aceri n. 7, è invalido civile con percentuale riscontrata del 75 per cento, iscritto al ruolo al n. 9148 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Vicenza;

attualmente disoccupato, il signor Giuliano Bianchi è purtroppo una delle tante persone che ha avuto modo di con-

statare come gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni siano appannaggio di falsi invalidi, mentre gli invalidi, quelli che soffrono sia fisicamente che psicologicamente rimangono spesso e volentieri beffati;

a questi ultimi non rimane che accontentarsi di occupazioni nelle industrie private dove, oltre a non essere messi in condizione di svolgere mansioni compatibili con lo stato di invalidità, sono costretti a sentire calpestata la loro dignità —:

il caso specifico del signor Giuliano Bianchi, poi, ha registrato numerosi licenziamenti anche prima dello scadere del periodo di prova;

anche il signor Giuliano Bianchi si è dunque chiesto a cosa serva la famosa legge 482 del 1968, se in realtà essa sia più a servizio dei falsi invalidi che di quelli veri —:

quali provvedimenti si intendano adottare per aiutare il signor Giuliano Bianchi, invalido civile al 75 per cento, ad uscire dalla disoccupazione e trovare una sistemazione adeguata ed altrettanto dignitosa;

se la legge n. 482 del 1968 preveda agevolazioni per cittadini che rispondano ai requisiti del signor Giuliano Bianchi;

quali provvedimenti abbia assunto finora per agevolare il delicato *status* degli invalidi civili e quali per combattere la piaga dei falsi invalidi. (4-15667)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda che ha interessato il Signor Giuliano Bianchi, invalido civile, si rappresenta, puntualmente, l'operato della Direzione provinciale del Lavoro di Vicenza.*

Il Signor Bianchi Giuliano, nato il 14/4/1955, residente a Sarcedo (VI), Via degli Acerri n. 7, in possesso del diploma di maturità tecnica dell'istituto Statale Nautico di La Spezia, presentava istanza di iscrizione negli elenchi delle categorie protette come invalido civile, il 23/6/1993, con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 50%. In data 14/4/1994, l'ex Ufficio Provinciale del Lavoro lo avviava alla ditta

Speranzotto Carrozzerie Industriali S.p.a. di Thiene. Dalla stessa veniva assunto in data 20/7/1994 ed in data 21/7/1994 il suddetto rassegnava le proprie dimissioni dall'Azienda. Il predetto Ufficio lo avviava di nuovo, in data 24/9/1994 alla Ditta Zeta Farmaceutici S.p.a. di Sandrigo. Quest'ultima in data 10/10/94 confermava l'assunzione ed il 14/3/96 il Signor Bianchi rassegnava le dimissioni.

Il Signor Bianchi si iscriveva, nuovamente, negli elenchi delle categorie protette, il 19/3/96 e, l'ex Ufficio del Lavoro lo avviava il 2/4/96 alla visita della Commissione integrata per verificarne le capacità lavorative, allo scopo di procedere, con l'aiuto del S.I.L.D. locale, ad un nuovo inserimento lavorativo. Infatti, si deve precisare che la Direzione Provinciale del Lavoro aveva stipulato un protocollo di intesa con le Azienda Sanitarie della provincia, finalizzato a dare una migliore attuazione dei principi ispiratori della legislazione per l'inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap, di cui alla legge 104/92. La Commissione Integrata, però, in data 31/5/96, non riconosceva lo stato di handicap. Il Signor Bianchi, nel frattempo, chiedeva una visita alla Commissione di prima istanza, per l'aggravamento. Quest'ultimo veniva riconosciuto, nella seduta del 31/5/96, con una percentuale del 75%.

La Direzione Provinciale del Lavoro riferisce dettagliatamente che subito dopo il riconoscimento dell'aggravamento, convocava il Signor Bianchi, il quale, in quell'occasione chiedeva sospensioni da avviamenti nelle aziende private (da ultimo in data 16/6/97), manifestando il desiderio di essere occupato presso un ente pubblico. Al riguardo, si precisa che la posizione in graduatoria non permetteva un avviamento immediato. In seguito, il 10/9/97, il suddetto veniva avviato presso la ditta Sicon s.r.l., che in data 3/10/97 confermava l'assunzione, ma l'interessato il 13/10/97 rassegnava le dimissioni. Infine, il Signor Bianchi chiese l'avvio presso la ditta Burgopack, nella quale era possibile l'inserimento dell'invalido civile. Pertanto, dopo la normale procedura l'assunzione fu confermata il 16/2/98. Da ultimo la Direzione fa presente che

il signor Bianchi è stato occupato, a tempo determinato, presso la Società Autostrada dal 1/5 al 31/10/99 e dal 1/12 al 31/1/2000, in qualità di impiegato esattore.

È opportuno rappresentare che le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla recente legge n. 68/99 rappresentano una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Tale normativa, infatti sostituisce la disciplina recata dalla legge 482/68 e perviene al superamento della funzione assistenziale, sostitutiva dello Stato, a cui veniva chiamata l'impresa attraverso l'inserimento burocratico della persona disabile, identificata semplicemente con il grado di inabilità. In tal senso, partendo genericamente dall'abbattimento delle quote di riserva e, contestualmente, disponendone l'applicazione a categorie di datori di lavoro precedentemente non obbligati, si intraprende una seria politica di inserimento lavorativo dei disabili che si basa su efficaci processi formativi e percorsi personalizzati in cui sono valorizzate le attitudini e le capacità lavorative residue del soggetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ARMAROLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*il quotidiano *il Giornale* ha diffusamente trattato in due articoli, apparsi in data 24 ottobre e 25 ottobre 1997 la notizia secondo la quale, con il provvedimento del Ministro dell'ambiente, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1997, istituente la riserva marina di Portofino, verrebbe grandemente limitata la possibilità di accesso via terra, ma ancor più via mare, della celeberrima località ligure, consentendo tale opportunità solamente ad imbarcazioni inferiori ai sei metri e dietro apposita autorizzazione rilasciata dall'ente gestore della riserva stessa;*

detto provvedimento, qualora attuato, nuocerebbe enormemente a tutta l'industria turistica della zona, con la conse-

guenza della possibile perdita di molti posti di lavoro ed il progressivo e rapido venir meno del prestigio internazionale di una delle località italiane più rinomate nel mondo, che diventerebbe di fatto inaccessibile;

va considerata come giustamente prioritaria la necessità di salvaguardare e tutelare nel miglior modo possibile il grande patrimonio naturalistico rappresentato da Portofino e della sua fascia costiera -:

se non si ritenga opportuno cercare una soluzione che sappia armonizzare le necessità ambientali con le esigenze di vita economica e sociale delle popolazioni interessate, coinvolgendo inoltre le stesse ai massimi livelli decisionali per quanto riguarda il futuro della riserva marina di Portofino;

come questo provvedimento si concili con le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, Claudio Burlando, in occasione dell'inaugurazione del salone nautico di Genova, che di fronte ai costruttori e agli addetti del settore, sostenne che la nautica da diporto va incentivata e valorizzata, mentre, in questo caso, ne risulterebbe enormemente penalizzata. (4-13387)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata inerente l'istituzione della Riserva Marina di Portofino, si fa presente quanto segue.*

Il contesto normativo inerente la materia delle Aree protette marine è stato significativamente modificato dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 e da un parere del Consiglio di Stato, reso nella primavera del 1999, in base al quale è da ritenersi abrogato l'articolo 19, c. 2 della legge 394 del 1991 ad opera dell'articolo 2 c. 37 della nuova legge che « costituisce il referente legislativo primario nella gestione delle aree protette marine ».

Quanto all'istituzione dell'area marina protetta di Portofino, un primo decreto istitutivo (1998), ritenuto troppo « severo » dalle popolazioni locali è stato rivisto e modificato, anche alla luce delle sopravve-

nute innovazioni normative (la già citata legge 426 del 1998), in modo da fugare ogni dubbio circa la tutela delle legittime esigenze di sviluppo della vita economica e sociale delle popolazioni residenti (DM 22 aprile 1999).

La fase transitoria, resa necessaria dalla messa a punto di risorse per la costituzione di un efficace strumento di gestione (l'ente che dovrà poi materialmente affrontare, con il controllo, ma anche il supporto dell'autorità statale, e difficoltà legate all'effettivo « decollo » dell'area marina protetta), si concluderà rapidamente ora che è stato firmato, in data 2 ottobre u.s., l'atto di costituzione di un consorzio, comprendente la Provincia di Genova, i Comuni di Portofino, Camogli, S. Margherita Ligure e l'Università di Genova, per la gestione dell'area marina protetta in parola.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

è in corso di esame al Consiglio di Stato lo schema di regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per l'applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il suddetto schema di decreto prevede un beneficio per il Gpl uso riscaldamento utilizzato nelle zone montane, nella Sardegna e nelle isole minori pari a 258 lire/Kg;

il suddetto schema riconosce, però, tale beneficio solo al Gpl distribuito attraverso reti canalizzate, in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 8, comma 10, lettera c), che stabilisce, invece, che l'agevolazione sia attribuita al Gpl « anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate »;

l'interpretazione seguita dal Governo rappresenta una evidente forzatura di un testo normativo chiaro con il quale il le-

gislatore ha voluto dare un'indicazione precisa. Tutto ciò risulta evidente dalla lettura dei lavori preparatori ed in particolare dall'emendamento n. 8. 29901, presentato dalla Commissione nella seduta del 17 novembre 1998 della Camera e successivamente approvato, con il quale, per evitare equivoci in fase interpretativa è stata introdotta la parola «anche» nel testo della disposizione;

la suddetta errata interpretazione crea inoltre una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini allacciati alla rete e quelli che, nello stesso comune, debbono utilizzare il Gpl in altre forme distributive, non avendo la possibilità di allacciarsi alla rete stessa —:

se il Governo non ritenga necessaria una correzione dello schema di regolamento, affinché il beneficio, previsto per le zone montane, la Sardegna e le isole minori, venga riconosciuto al Gpl in quanto tale ed a prescindere, quindi, dalle modalità di distribuzione, in linea con quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(4-22273)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che il regolamento recante norme per la riduzione, nelle zone montane, la Sardegna e le isole minori, del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto abbia limitato l'applicazione del beneficio, per quanto concerne il GPL, al prodotto movimentato attraverso reti canalizzate determinando, in tal modo, una disparità di trattamento fra i cittadini allacciati alla rete e quelli che utilizzano altre forme distributive. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1999), che prevede l'agevolazione per il GPL uso riscaldamento «anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate».*

Come è noto, la legge collegata alla legge finanziaria per il 1999 (legge n. 448 del 1998), all'articolo 8, ha disposto la tassa-

zione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta «carbon tax»). La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, ha previsto, tra l'altro, la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto impiegati nei comuni espressamente indicati (ricadenti nelle zone climatiche F ed E limitatamente ai comuni non metanizzati, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, nonché i comuni della regione Sardegna e delle isole minori), da adottarsi mediante apposito regolamento, ora emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999, n. 361.

In merito alla specifica problematica sollevata nella interrogazione, il Dipartimento delle Dogane ha preliminarmente rilevato che la parola «anche», che figura nel testo del suindicato articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998; è volta ad estendere il beneficio, oltre che alle reti alimentate con GPL tal quale, pure alle reti alimentate con GPL miscelato ad aria.

Tale questione, inoltre, ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, in sede di richiesta del prescritto parere sullo schema del predetto regolamento. In tale occasione, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha prospettato le ragioni che hanno impedito l'adesione alle raccomandazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine alla possibilità di estendere l'agevolazione di che trattasi anche agli utilizzatori in forma non canalizzata ed a quelli residenti in zone non servite da rete di metanizzazione sebbene situati all'interno dei comuni metanizzati.

In proposito, il Consiglio di Stato, con parere reso dall'adunanza dell'8 febbraio 1999 (n. 21/99), nel rilevare che «la fonte regolamentare non può derogare alle prescrizioni ed ai criteri fissati dalla norma primaria, la quale, nella specie, parla espressamente esclusivamente di comuni e di reti canalizzate» (articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998), ha ritenuto non accoglibili le osservazioni della predetta Conferenza. Ciò proprio in consi-

derazione del chiaro ed inequivoco testo « della norma primaria, che non tollera tra l'altro interpretazioni estensive in relazione al suo carattere derogatorio e perciò eccezionale ».

Pertanto, le disposizioni recate dal regolamento in parola (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999) devono ritenersi pienamente conformi al dettato del vigente articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998.

Invero, per la soluzione del problema, nel senso auspicato dall'interrogante, si è reso necessario uno specifico intervento legislativo.

Conte è noto, infatti, l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha modificato il suindicato articolo 8 della legge n. 448 del 1998, prevedendo l'agevolazione di che trattasi per i gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsti dallo stesso articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), emanato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488 del 1999.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BERSELLI e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il cormorano è una specie protetta e, perciò, i danni da esso causati ai privati devono essere rimborsati a norma di legge;

gli esemplari di questa specie sono dei veri e propri predatori di pesce, mangiandone quotidianamente in quantità pari al loro peso, ovvero quattro o cinque chili;

negli ultimi anni la regione Emilia-Romagna ha ricevuto richieste di risarcimento per circa dieci miliardi;

proprio in autunno, stagione ormai prossima a venire, il fenomeno tocca le sue punte massime, con quintali e quintali di pesce divorati dai cormorani nelle vasche delle aziende ittiche —:

se il Governo non ritenga di consentire urgentemente la caccia in deroga al cormorano per tutto il periodo dell'anno, trattandosi di specie particolarmente nociva e che cagiona ingenti danni agli allevamenti ittici. (4-19375)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata, riguardante la richiesta di un provvedimento nazionale che consenta la caccia al cormorano per tutto il periodo dell'anno, si osserva quanto segue.*

Il cormorano è specie protetta dalle normative nazionali ed internazionali con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 2 aprile 1979, pertanto eventuali prelievi della specie possono avvenire solo nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 9 della citata direttiva.

Detto articolo prevede che gli Stati membri possano permettere prelievi in deroga per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Il comma 2 del citato articolo della Direttiva prescrive le condizioni alle quali dette deroghe possano essere concesse.

In particolare devono essere definiti i seguenti fattori:

specie interessate;

i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali soggetti;

i controlli che saranno effettuati.

In considerazione della variabilità dei fattori ambientali ed economici coinvolti le condizioni di cui sopra possono essere fativamente rispettate solamente partendo dall'analisi delle singole situazioni locali nel quadro tuttavia di un piano di gestione globale della specie in Europa. È infatti nel centro del continente che si trovano le colonie riproduttive più consistenti da dove provengono gran parte degli individui svernanti in Italia e dove, tra l'altro, si stanno studiando le tecniche più adeguate di controllo.

Inoltre non può essere generalizzata l'effettiva portata dell'impatto economico rappresentato dai cormorani poiché si riscontrano sensibili differenze tra i danni arrecati dalla specie in varie aree geografiche, in vari periodi di tempo e in varie situazioni ambientali. Infatti spesso l'incidenza della preda viene praticata dagli uccelli su specie ittiche di basso valore commerciale, nonché spesso su esemplari ammalati o morenti.

Unitamente ai metodi preventivi ed in presenza di particolari situazioni di gravità, la vigente legislazione regionale in materia consente poi in attuazione di quanto previsto all'articolo 19 della legge 157/92, la possibilità di ricorrere, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, a specifici piani di controllo, al fine di contenere la densità della popolazione qualora questa risulti eccessiva ed arrechi comprovati danni.

Ciò che allo stato attuale invece genera perplessità è la proposta di ricorrere al prelievo venatorio della specie, seppure in regime di deroga, e questo non solo per la consistenza e la distribuzione di tale popolazione, ma anche perché la specie è protetta a livello comunitario.

Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione

biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

La Regione Emilia-Romagna, che per caratteristiche peculiari del suo territorio rappresenta una realtà importante nel campo degli allevamenti di pesce (sia intensivi che estensivi) già da tempo è impegnata ad individuare soluzioni atte a contenere il fenomeno entro i limiti tollerabili.

Si vuole a tale proposito ricordare che, fin dai primi anni 90, ha operato presso la Provincia di Bologna una commissione tecnica regionale composta da esperti del settore che, istituita con la prioritaria finalità di individuare strategie preventive di tale fenomeno, ha prodotto un interessante lavoro — del quale sono state dotate le Province — basato essenzialmente sull'individuazione di metodiche di dissuasione e di allontanamento degli ittiosagi che, se costantemente e correttamente applicate, dovrebbero attenuare i danni provocati da queste specie.

Tali metodiche, che vanno dalla copertura delle vasche con reti alla diffusione di grida di allarme, vengono peraltro attuate con discreto successo anche in altri paesi europei, come si rileva da studi effettuati in Francia o in Danimarca.

La richiesta di un provvedimento del Governo che consentisse indistintamente la caccia in deroga al cormorano costituirebbe una violazione della Direttiva CEE 79/409/

CEE e l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia.

La vigente normativa regionale in materia di gestione della Fauna selvatica, prevede che i danni arrecati alla fauna medesima, qualora protetta, alle produzioni agricole (acquacoltura), vengano rimborsati da parte dell'Ente territoriale competente (Provincia), facendo ricorso ad un fondo regionale appositamente istituito.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BIRICOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il collegato ordinamentale in materia di occupazione, legge n. 144 del 17 maggio 1999, contiene, fra l'altro, principi di delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a disciplinare in maniera più equa la materia delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

l'articolo 55 della legge di cui sopra esprime la necessità di ridefinire normativamente le questioni attinenti il cumulo tra la rendita Inail spettante ai superstiti in seguito a decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed il trattamento di reversibilità per invalidità e vecchiaia;

entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo deve emanare i decreti attuativi della delega indicata -:

se il Governo intenda, come necessario, rispettare i termini previsti dalla legge per garantire ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il cumulo tra il trattamento di reversibilità e la rendita Inail. (4-26433)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 55, della legge 144/99, recante «disposizioni in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il decreto contiene una serie di interventi diretti, in conformità alla delega, ad adeguare la disciplina assicurativa obbligatoria alle mutate esigenze della realtà produttiva.

Le misure sono state attuate nel rispetto del principio posto dall'articolo 55, comma 3, della citata legge, secondo cui l'attuazione delle deleghe non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si è, quindi, tenuto conto delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda, in particolare, il principio indicato nella lettera p) dello stesso articolo 55, che stabilisce la revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la rendita ai superstiti, erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio o malattia professionale; il Governo non è stato in grado di esercitare la delega, per la mancanza della copertura finanziaria. Difatti, in base alla ricordata previsione della legge di delega, secondo cui l'attuazione della stessa non può comportare oneri aggiuntivi, non sono emerse le condizioni di carattere finanziario per intervenire sul punto. Agli ingenti profili di onerosità della norma non è possibile far fronte con le maggiori risorse, recate da talune misure del provvedimento stesso, quale l'ampliamento della platea, poiché, nel caso di specie, i profili di onerosità non sono a carico dell'INAIL ma dell'INPS e, conseguentemente, non è possibile dar luogo ad una compensazione interna.

Da ultimo, si rappresenta che sul punto sono intervenuti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e, in data 4 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, con cui si è data diretta attuazione all'intervento previsto dal criterio di delega, approvando le necessarie misure finanziarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BOGHETTA, DANIELI, CHIUSOLI e GALLETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in Bologna, Villa Pandolfi di proprietà della Opera pia trentini viene messa all'asta nel novembre del 1997;

all'asta partecipano i costruttori Zucchini e Montanari;

all'asta sembra sia stata esclusa la società di Cristina Santandrea che presenta un esposto senza che su questo ancora vi sia stato alcun pronunciamento;

sembra che il PM a cui è stata assegnata la pratica sia docente della Spisa società di specializzazione partecipata dell'Università;

una Villa di 3500 mq e 6000 mq di terreno viene comprata con un'offerta di 2,5 miliardi con una valutazione assai discutibile, mentre l'offerta dell'altro concorrente Montanari sembra essere stata insistente;

il Montanari però ristruttura la villa medesima;

sembra che il rettore dell'Università di Bologna abbia chiesto alla sede romana dell'Inail di acquistare la villa in questione da gestire per il Giubileo, da passare poi all'Università;

sembra che il Zucchini abbia offerto all'Inail l'immobile non ancora acquistato;

l'Inail acquista l'immobile per circa 15 miliardi cifra eccessiva visto il prezzo di acquisto, o nonostante la ristrutturazione;

a Roma è stata aperta un'inchiesta sulla gestione del patrimonio Inail —:

per quali motivi l'Inail abbia acquistato la villa in questione;

se la valutazione economica è ritenuta congrua;

se e per quali motivi tale immobile viene gestito per i pellegrini del Giubileo;

per quale motivo l'Università di Bologna non ha acquistato direttamente l'immobile, visto anche l'onere ridotto;

se non ritenga di ravvisare nel caso di specie comportamenti poco trasparenti nelle finalità e nelle modalità di acquisto di Villa Pandolfi;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della dirigenza dell'Inail.

(4-25700)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, l'istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato quanto segue.*

In esecuzione delle disposizioni di cui alla legge n. 207/97 inerente ai percorsi giubilari fuori dal Lazio — articolo 1 comma 7 — l'istituto, in data 28.8.1997, ha effettuato una ricerca di mercato, pubblicando apposito bando.

Tra le oltre 400 offerte pervenute ne sono state selezionate 65 — sulla base dei criteri fissati dalla normativa in riferimento — tra cui quella presentata dalla Società Costruzioni Edili Zucchini per l'immobile di Bologna, Loc. Croce del Biacco, Via Martelli 22-24, edificio rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal bando.

Il suddetto immobile è stato successivamente inserito nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativo a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località fuori dal Lazio, approvato con decreto ministeriale del 21.4.1998.

Il prezzo di acquisto dell'immobile in parola è stato stimato dalla Consulenza Tecnica dell'Istituto in L. 13.000.000.000, valore poi confermato dalla Commissione di congruità prevista dal Regolamento di contabilità ed Amministrazione dell'istituto.

Tale prezzo si riferisce all'immobile, completamente ristrutturato, pronto all'uso cui sarà destinato ai sensi di legge, cioè:

nel periodo giubilare, dall'1.1.2000 al 31.1.2001, a Centro di accoglienza temporanea dei pellegrini (Legge n. 270/97);

nel periodo post-giubilare a Centro di alti studi universitari per giovani ricercatori

e studenti universitari dell'Università degli Studi di Bologna. Detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 144/99, dovrà permanere per almeno 20 anni.

In attuazione del decreto, in data 15 ottobre u.s. è stato stipulato l'atto di compravendita con la Società Costruzioni Edili Zucchini.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BONATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo stato maggiore dell'esercito ha deciso di effettuare un'esercitazione militare in Ungheria, facendo partecipare la brigata « Pozzuoli del Friuli » e i soldati di leva della caserma « Osoppo » di Udine;

i militari partiranno il 25 e il 26 maggio 1999 e raggiungeranno il territorio ungherese via terra;

in questi luoghi di conflitto si sono spesso verificati « errori » nel lancio dei missili Nato, sconfinati oltre le frontiere serbe e caduti in paesi vicini;

solo alcuni giorni fa, un bombardamento Nato al confine con l'Ungheria ha colpito un ripetitore televisivo;

moltissime famiglie sono pertanto preoccupate per i propri figli, vista la drammatica situazione nei Balcani, e chiedono che almeno vengano risparmiati i militari di leva —:

se corrisponda al vero la notizia dell'esercitazione, con particolare riguardo al fatto che militari di leva verranno realmente coinvolti nell'operazione;

se sia possibile rinviare l'esercitazione, vista la gravissima situazione nei Balcani. (4-24045)

RISPOSTA. — *L'attività svolta dalla Brigata di Cavalleria « Pozzuolo di Friuli » presso il poligono ungherese di Varpalota*

nel periodo 27 maggio-25 giugno 1999 rientra nel normale ciclo addestrativo delle forze operative di proiezione del nostro Esercito e non ha quindi una diretta relazione con le diverse missioni effettuate in quel periodo nei Balcani.

Questo tipo di esercitazioni, non può essere proficuamente condotto in territorio italiano stante l'attuale indisponibilità di poligoni di così ampie dimensioni (circa 264 km quadrati).

La presenza dei reparti dell'Esercito Italiano nella zona di Varpalota, ormai in corso da anni, si inserisce nel quadro dei rapporti di cooperazione ed addestramento comune tra reparti di paesi alleati quali l'Italia e l'Ungheria e contribuisce a consolidare le relazioni di alleanza ed amicizia tra i due paesi.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BONATO e VALPIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dopo il conflitto militare contro la Jugoslavia e la scoperta casuale da parte dei pescatori in Adriatico di ordigni bellici scaricati in mare, le autorità Nato avevano indicato sei siti di scarico dei missili utilizzati da aerei in rientro dalle missioni di bombardamento;

le autorità italiane e Nato avevano dichiarato terminate le operazioni di bonifica, con un bilancio di 143 ordigni disinnescati, scaricati in acque internazionali, 106 in zone profonde dell'alto Adriatico e 30 nell'area del golfo di Venezia, di cui solo sette clusters;

in realtà solo in Puglia la Capitaneria di Porto di Molfetta (Bari) ha indicato almeno undici luoghi di scarico e nel Veneto i ritrovamenti di ordigni si sono verificati in cinque zone;

nelle ultime settimane i pescatori veneti hanno rinvenuto tre ordigni, che smentiscono le veridicità sulle operazioni di bonifica: uno il 13 settembre a 6 miglia da Caorle (Venezia), un altro pochi giorni

dopo nei pressi di Cortellazzo di Jesolo (Venezia), e infine l'ultimo il 14 ottobre 1999 al largo delle dighe di Caorle (Venezia);

in seguito all'esplosione di un ordigno Nato pescato al largo delle coste veneziane nel maggio scorso e al conseguente ferimento dei pescatori coinvolti, la procura della Repubblica di Venezia ha aperto un'inchiesta giudiziaria, per capire chi e perché abbia scaricato gli ordigni in siti non ufficialmente indicati e/o se qualcuno, pur sapendo dello scarico, non abbia fatto nulla per evitare che succedesse l'incidente;

alle richieste del pubblico ministero Matteo Stuccilli, sembra che l'aeronautica militare si sia rifiutata di collaborare, opponendo il segreto di Stato;

tra i lavoratori del mare e gli enti locali si è diffusa una grave situazione di disagio, di paura, di incertezza, mentre si stanno affrontando solo ora i danni economici prodotti dal conflitto bellico all'economia delle regioni adriatiche interessate -;

per quali motivi sia stato posto il segreto di Stato e se il Governo intenda revocarlo;

quali azioni intenda compiere presso i comandi Nato, per appurare la verità;

quali notizie siano in possesso del Governo italiano sulla vera situazione in Adriatico;

quali operazioni di bonifica siano state realmente compiute dalle autorità civili e militari nelle zone colpite dallo scarico di ordigni e quali interventi intenda attuare per mettere in sicurezza l'area;

se siano stati scaricati in fondo al mare ordigni contenenti uranio impoverito, che risultano essere stati molto usati durante il conflitto con la Jugoslavia. (4-26277)

RISPOSTA. — *L'argomento trattato dall'interrogazione in esame è stato, nel tempo, oggetto di continua attenzione e di succe-*

sivi approfondimenti — anche attraverso specifici interventi in Parlamento del Ministro della Difesa pro-tempore e dei Sottosegretari di Stato Brutti e Abbate, nonché col recente intervento al Senato del 10 dicembre 1999 del Sottosegretario Guerrini — nel quadro dell'evoluzione della situazione nello scenario operativo adriatico da quando, nel 1992, questo mare è stato interessato dalle operazioni navali condotte a sostegno della gestione della crisi nell'area dei Balcani.

Per meglio rispondere ai quesiti posti è opportuno premettere alcuni elementi informativi sull'argomento.

Le jettison areas, collocate in acque internazionali, sono zone di mare istituite al fine di consentire lo sgancio in emergenza dei carichi esterni dei velivoli della Nato in rientro dalle missioni, sul teatro balcanico.

L'individuazione di tali aree nel mare Adriatico è stata effettuata sulla base di valutazioni di tipo operativo correlate alle rotte di rientro dei velivoli verso le basi aeree di destinazione e tenendo conto della situazione orografica ai fini della sicurezza, in particolare della distanza dalla costa.

Nel corso delle operazioni aeree sui Balcani sono state stabilite, nel tempo, alcune aree di dimensione circoscritta. Tra di esse tre sono situate su fondali variabili tra i 30 ed i 70 metri: la prima e la seconda area sono situate, rispettivamente, a circa 50 chilometri e 90 chilometri da Marina di Ravenna; la terza, all'altezza di Pesaro, ad oltre 90 chilometri dalla costa. Altre tre aree sono situate in basso Adriatico, su fondali molto più profondi, da 400 a 800 metri circa, una a circa 126 chilometri da Bari, una seconda ad oltre 72 chilometri da Brindisi, una terza a circa 54 chilometri da Santa Maria di Leuca.

Il rilascio dei carichi esterni avviene solo in situazioni di emergenza, nei casi in cui vi possano essere dei rischi per la sicurezza dei velivoli in fase di atterraggio. In questa circostanza le procedure prevedono che i velivoli si liberino dei carichi esterni come i serbatoi supplementari di carburante o eventuali ordigni inesplosi.

Nel caso in cui i carichi esterni includano ordigni esplosivi, questi vengono di-

sinnescati prima dello sgancio per prevenire rischi di esplosioni accidentali: dunque, prima di sganciare i carichi ed eventualmente le bombe nelle zone prestabilite il pilota si assicura a vista che l'area sottostante sia completamente sgombra; in secondo luogo, in caso di sgancio di ordigni esplosivi, il responsabile del velivolo attiva il meccanismo che rende inerti gli ordigni prima del loro rilascio in acqua. Inoltre il pilota, nello sganciare il carico, non solo si coordina con il centro di controllo a terra, ma segnala nel rapporto redatto a fine missione la posizione del rilascio. In base a tali dati vengono inoltrati poi gli specifici avvisi ai navigatori.

In questo quadro generale, l'incidente occorso il 10 maggio scorso al motopeschereccio Profeta nel Golfo di Venezia ha indotto a rafforzare l'attenzione, la vigilanza e il controllo per la sicurezza delle attività marittime in Adriatico.

Il Governo ha ricevuto dalle Autorità NATO specifiche e dettagliate informazioni sulle jettison areas, sulla loro fluttuazione nel tempo e sulle entità e natura degli ordigni rilasciati. Gli ordigni segnalati dalle Autorità NATO — nessuno dei quali contiene Uranio impoverito — sono complessivamente 235, né si ha alcun motivo o ragione per ritenere che possano essere stati intenzionalmente omessi dati relativi al rilascio di eventuali altri ordigni. Sulla base di predette informative, il Governo ha inviato a tutti gli enti competenti interessati, e in particolare ai Comandi militari marittimi ed alle Capitanerie di porto dell'Adriatico, tutte le informazioni di interesse, consentendo la diffusione dei necessari avvisi ai navigatori per le zone di potenziale pericolosità. Sul piano operativo, sin dal 17 maggio scorso, la Marina Militare ha inviato nella zona dell'Alto Adriatico cinque cacciamine con compiti di ricerca e bonifica degli ordigni. Inoltre, per rendere le operazioni più efficaci e rapide, è stato richiesto all'Alleanza Atlantica l'invio della Forza di «Contromisure mine» della NATO della Regione Nord, cui sono state affiancate anche Unità italiane, che si sono aggiunte ai cacciamine della Marina Militare già operanti nell'Alto Adriatico. A tale Forza si è

unita anche la Forza di «Contromisure mine» del Mediterraneo, costituita il 27 maggio scorso a La Spezia. Complessivamente in Adriatico hanno operato per oltre tre mesi almeno quindici unità cacciamine.

A questo impegno di bonifica si sono accompagnate le misure prese dal Governo per far fronte alle implicazioni derivanti dal temporaneo fermo dell'attività di pesca. Al riguardo, il Governo ha emanato un decreto-legge, successivamente convertito in legge (DL 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modifiche, in legge 30 luglio 1999, n. 249), con lo scopo di compensare le perdite economiche degli operatori del settore dovute al fermo pesca per motivi di sicurezza.

Con il provvedimento è stata anche istituita una Unità di crisi, per coordinare le competenze dei Ministeri interessati alle iniziative conseguenti al rilascio degli ordigni e anche per garantire una corretta informazione su quanto di interesse in materia.

Il 22 ottobre u.s. il Ministro delle politiche agricole e forestali ha disposto la convocazione dell'Unità in questione, in accoglimento anche delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalle associazioni del settore. Nell'incontro, si è preso atto della decisione assunta dal Governo di vietare precauzionalmente alla pesca due zone di mare di medio fondale ove avrebbero potuto trovarsi ancora ordigni inesplosi inertizzati rilasciati nel corso delle operazioni aeree. È peraltro di recente acquisizione la notizia che in una delle due zone non sarebbero stati rilasciati ordigni ad elevato rischio e che quindi, nella stessa zona, verrebbero meno i vincoli preclusivi all'attività di pesca. L'Unità ha preso in esame la situazione generale venutasi a creare alla scadenza del fermo bellico, in seguito alla ripresa dell'attività di pesca nelle zone interessate, ed ha conseguentemente deciso di proseguire un costante monitoraggio della situazione.

Sulla base delle informazioni disponibili e del lavoro svolto in mare dalle unità di bonifica si giudica che l'attività ricognitoria e di mappatura dei rilasci di ordigni connessi con le recenti operazioni nei Balcani possa essere ritenuta esaurita, così come la bonifica degli ordigni localizzati.

Per ciò che concerne alcuni rinvenimenti avvenuti fuori dalle aree segnalate, essi potrebbero essere ascritti alle dinamiche di caduta degli ordigni medesimi lungo traiettorie condizionate da fattori atmosferici esterni, da fattori ambientali marini ovvero al trascinamento da parte di reti da pesca. Occorre anche precisare che nel corso delle operazioni di bonifica sono state individuate bombe risalenti a precedenti attività operative e della seconda Guerra Mondiale. Spesso non si è trattato di ordigni esplosivi, ma di artifici luminosi a scopo di segnalazione.

In ordine al quesito sul segreto di Stato, si precisa che questo non è mai stato posto. Probabilmente gli interroganti si riferiscono alla negata consegna alla Magistratura di un documento. Al riguardo si chiarisce che tale decisione, ha interessato esclusivamente un messaggio avente classifica «Nato Segreto» e trova giustificazione nell'osservanza del divieto, posto dalla normativa vigente, di rilasciare all'Autorità Giudiziaria (a meno che non proceda per «fatti eversivi dell'ordine costituzionale») documentazione cui sia stata attribuita tale classifica di segretezza. Il documento, che comunque è stato di recente inviato in visione al Magistrato, potrà da questi essere acquisito agli atti del procedimento nelle parti di interesse, dopo che saranno portate a termine le procedure per la loro declassifica, da parte dell'Autorità NATO che lo ha emesso.

Quanto alle operazioni di bonifica nelle aree di rilascio è stato raggiunto, un grado di sicurezza ragionevolmente alto, pur nella consapevolezza che in questo tipo di attività non potrà mai esistere la garanzia assoluta. Lo dimostrano i ritrovamenti che ancora oggi di frequente si fanno, sia in mare che sul territorio nazionale, di ordigni risalenti alla seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, tenuto conto di un qualche residuo margine di incertezza in alcune aeree più esposte per i bassi fondali, è in atto una seconda fase di attività di bonifica. A tal fine cinque unità italiane sono dislocate nell'Alto Adriatico cui dovrebbero affiancarsi, nel prossimo mese di marzo, unità navali alleate alle Forze Nato di contromisure mine del Mediterraneo (MCM Force) con previsto dislocamento in Adriatico per un ciclo di attività.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

l'Italimpianti, azienda del gruppo FIAT, si è aggiudicata l'appalto per realizzare l'impianto di compostaggio e riciclaggio, con annesso termodistruttore, in località Casa del Lupo, nel comune di Capannori, a pochi chilometri dalla città di Lucca;

secondo quanto pubblicato su un quotidiano locale, tale impresa si è aggiudicata l'appalto in parola con un ribasso di sei miliardi su una base d'asta di ventinove miliardi, presentando un'offerta di ventitré miliardi ritenuta più vantaggiosa: rispetto a quella delle tre ditte concorrenti;

l'area circostante la località detta «Casa del Lupo» è ricca di aziende agricole ed è famosa per la produzione di alcuni rari vini che hanno ottenuto il riconoscimento doc;

gli impianti in questione inquinerebbero in maniera irreversibile l'ambiente, determinando così ripercussioni nelle attività e economiche di cui sopra;

l'area di Casa del Lupo risulta essere indicata come cassa di espansione del torrente Bientina, secondo quanto riportato dal piano bacino dell'Arno adottato nei giorni scorsi dal Ministero dei lavori pubblici;

tale zona sarà perciò soggetta ad esondazioni per garantire un regolare deflusso delle acque del Bientina in occasione di piene e straripamenti eventuali;

nell'estensione radiale di due chilometri dal sito prescelto vi sono numerose aree tutelate come bellezze paesaggistiche dalla legge n. 431 del 1985, detta «Galasso», nonché zone riconosciute di interesse

archeologico dalla amministrazione provinciale di Lucca;

risulta perciò palese la violazione del DM n. 559 del 28 dicembre 1987;

in località Casa del Lupo risultano documentate dai Carabinieri ben quattro inondazioni in tre anni;

risulta perciò evidente la violazione della delibera del Crt n. 230/94 che dispone l'inedificabilità assoluta in zone soggette ad inondazioni con tempi di ritorno tra zero e venti anni;

sono presenti oltre trenta abitazioni, nelle quali vivono oltre cento cittadini, entro i mille metri di distanza dal sito in oggetto, fatto questo, che contrasta sia con la vigente legislazione in materia di impianti termodistruttori del tipo in oggetto, sia con il regolamento del comune di Capannori (Lu) -:

se risulta che l'autorità giudiziaria, abbia operato indagini sulle gravi violazioni sopra enunciate;

se non si ritenga di attivare il prefetto di Lucca affinché eserciti il suo compito di vigilare sulla salubrità dei luoghi in cui vive parte della popolazione della provincia di Lucca;

se la sovrintendenza abbia esercitato il suo potere-dovere di vigilanza e controllo del territorio che le spetta;

se non si ritenga il caso di rivedere, anche tramite l'assessorato regionale, il piano regionale toscano per gli impianti di smaltimento rifiuti. (4-02933)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata concernente la realizzazione di un impianto di termodistruzione per i rifiuti solidi urbani in località «Casa Lupo» nel territorio del Comune di Capannori, si riferisce quanto segue.*

La realizzazione dell'impianto, prevista nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fu deliberata dal Consiglio Regionale della Toscana il 25.7.1994 con atto 377 ed il progetto venne definitivamente approvato in sede di conferenza dei

servizi ex articolo 3-bis della legge 441/87, nonostante il parere sfavorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Capannori, il quale propose un ricorso al TAR Toscana inteso ad ottenere la sospensione delle procedure volte alla realizzazione dell'impianto, ricorso che il Tar respingeva.

Per quanto di competenza, il servizio TAR del Ministero dell'Ambiente, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, dettando alcune condizioni da osservare per il corretto e legittimo esercizio dello stesso.

Peraltro il progetto non era soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto essa è applicabile esclusivamente ad impianti di incenerimento di rifiuti tossici nocivi (lett. i comma 1 articolo 1 DPCM 10.8.88 n. 377), categoria nella quale non rientrava l'inceneritore in oggetto.

A seguito del ritrovamento nell'area di reperti archeologici di epoca etrusca, le associazioni ambientaliste, ed i comitati contrari al progetto hanno avanzato la proposta che sul sito venisse apposto il vincolo ambientale di cui alla L. 431/85.

Con decreto di vincolo del 3.6.97 il Ministero dei Beni Culturali dichiarava l'area «zona di interesse archeologico», quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29.6.1939 n. 1497 e della legge 8.8.1985 n. 431.

Il previsto insediamento, quindi, veniva subordinato a nulla osta della Regione Toscana, come previsto dalla L. 1497/39, al parere delle Soprintendenze, al nulla osta dei comitati di settore, del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali sulla compatibilità del termodistruttore rispetto al citato vincolo.

Il predetto Ministero avendo incluso il sito tra le zone di interesse archeologico da tutelare, esprimeva pertanto il suo parere negativo.

Tale ultimo provvedimento metteva, quindi, fine all'intera vicenda relativa alla realizzazione del termodistruttore, che non veniva più realizzato, pur essendo stato og-

getto di gara di appalto con base d'asta di 30 miliardi e aggiudicato all'ITALIMPIANTI che aveva offerto 24 miliardi. Tale appalto è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'articolo 328 c.p., nonché di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lucca.

Risulta che la Provincia di Lucca ha varato un piano temporaneo alternativo di smaltimento.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BORGHEZIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

a Milano, in località Cascina Basmetto, un mega-campo nomadi, per decisione della Giunta comunale di Milano, sta per essere realizzato senza che sia stata effettuata la doverosa valutazione dell'impatto ambientale che questa realizzazione dovrà comportare, trattandosi di una struttura destinata ad ospitare circa 250 persone;

l'area verde in questione è attualmente coltivata a risaia ed in parte utilizzata per un allevamento di cavalli ed è servita da canali irrigui provenienti dal vicino Naviglio, vede ancora la presenza di rane, aironi ed altri animali acquatici; ad essa è pertinente una antica cascina, che con i terreni circostanti che dovrebbero essere oggetto dell'intervento, costituisce un « complesso » rurale molto importante e degno di salvaguardia, sito alla periferia sud della città di Milano, da tempo oggetto di visite delle scolaresche a scopo didattico;

tutti i sindaci dei comuni circostanti hanno partecipato a manifestazioni di protesta civile contro la realizzazione del campo in detta zona —:

se non ritenga dover urgentemente intervenire per bloccare la realizzazione del campo nomadi sopra indicato che, per le modalità e per l'ampiezza dell'intervento, non può non costituire un gravis-

simo attentato all'integrità ambientale del territorio. (4-24921)

RISPOSTA. — L'interrogazione riguarda il nuovo campo nomadi « Lambro Meridionale »; da realizzare nel comune di Milano in località Cascina Basmetto.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/98 del 23/24 luglio 1998; quello esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 511/99 del 4.3.99.

Il nuovo campo ospiterà inizialmente 165 persone, cioè famiglie ROM che occupano abusivamente un'ex area industriale insalubre di proprietà privata posta in via Palizzi.

L'area scelta per la realizzazione del predetto campo è ubicata in via Chiesa Rossa ed è un'area di proprietà comunale destinata dal vigente PRG a servizi Comunali.

Circa la mancata effettuazione da parte del Comune di Milano della valutazione di impatto ambientale, si precisa che in base alla legislazione vigente la realizzazione del progetto in questione non rientra in nessuna delle tipologie previste dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1996, anche perché l'area non è classificata, neanche parzialmente, tra le aree naturali protette individuate dalla Regione Lombardia.

La stessa Regione Lombardia, autorità competente a verificare ex articolo 1 comma 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, non ne ha disposto l'applicazione quando il progetto le è stato trasmesso.

Trattandosi di opera parzialmente finanziata con contributi regionali, è stato necessario acquisire il parere della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e della Direzione Generale Sanità.

Il progetto è stato trasmesso anche all'Ente Gestore del Parco Agricolo sud Milano, pur trattandosi di una realizzazione da effettuarsi al di fuori dei confini del parco, per consentire all'Ente la verifica del rispetto delle norme di salvaguardia poste

dalla legge regionale istitutiva del parco stesso.

Risulta che la Cascina Basmetto, citata nell'interrogazione, è distante circa 800 metri dall'area oggetto dell'intervento.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CANGEMI, DE CESARIS e LENTI. — Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

— Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1987 il provveditorato delle opere pubbliche della Sicilia promulgava i bandi per lavori in concessione relativi alla sistemazione idraulica di nove fiumi dell'Isola (Tusa, Salso, Simeto, Platani, Imera, Torto, Mazzarà, Fiumedinisi, Furiano) e la commissione esaminatrice dell'appalto concorso affidava (verbale n. 121 dell'8 maggio 1989) i lavori concernenti il fiume Tusa al Raggruppamento Dipenta S.p.A. (Roma), Comil S.p.A. (Catania) e ingegner Pietro Di Vincenzo & C. S.p.A. (Caltanissetta);

i lavori poi compiuti in alcuni dei fiumi sopra menzionati hanno arrecato irreversibili danni all'ambiente e dissipato ingenti risorse pubbliche forse in favore di interessi illeciti;

il progetto concernente il fiume Tusa è sempre stato fermamente osteggiato dalle popolazioni dei comuni interessati, come peraltro testimoniato dal parere negativo sempre espresso all'unanimità e in diverse occasioni dai consigli comunali dei centri interessati;

al comune di Pettineo, sul cui territorio scorre la maggior parte del fiume, non è mai stato richiesto alcun parere sul progetto, come invece espressamente previsto dalla legge;

non risulta alcun attendibile studio obiettivo a supporto delle necessità o utilità dell'opera, mentre è facilmente riscontrabile che il fiume Tusa è totalmente asciutto per 8-10 mesi all'anno e che nei periodi di maggior flusso le acque non hanno mai raggiunto, a memoria d'uomo,

livelli tali da poter destare preoccupazione, come autorevolmente affermano anche qualificati studiosi;

il fiume, oltre a costituire un ecosistema tipico per talune specie faunistiche vegetali, è contiguo alla zona archeologica di Alesa (IV sec. a.C.) e su di esso sorgono manufatti architettonici rilevanti (XI-XVII sec.);

nel luglio del 1998 una interrogazione parlamentare aveva già sottoposto la questione ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici:

il 22 agosto 1998 al termine di un dibattito pubblico, tutti i partecipanti (sindaci ed ex sindaci dei comuni della zona, deputati nazionali e regionali, rappresentanti di partiti, associazioni ambientaliste e sindacati) hanno sottoscritto un documento, firmato poi da centinaia e centinaia di cittadini, in cui si chiede la revisione completa del progetto — giudicato non utile — e costituito un « Comitato popolare per il fiume Tusa » chiedendo un incontro — mai concesso — all'assessore del territorio e dell'ambiente della regione Sicilia;

l'assessorato del territorio e dell'ambiente, ignorando tutti gli appelli pervenuti, ha concesso in data 27 luglio 1998 il proprio definitivo nulla osta al progetto (D.A. 352/V.I.A.) —:

quali iniziative si intendano assumere presso la regione Sicilia affinché sia data risposta positiva alle legittime proteste delle comunità interessate. (4-21367)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata, relativa, in particolare, ad un intervento di sistemazione idraulica del fiume Tusa, si comunica che il Ministero dei Lavori Pubblici ha fatto presente che la realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Tusa non sarà più posta in essere essendo venuta meno la competenza dello Stato in proposito ed essendo altresì caduti in perenzione i fondi stanziati a tal fine.*

In ogni caso, considerato che, secondo quanto segnalato dall'interrogante, il progetto in questione sarebbe stato approvato

nel luglio 1998, si fa presente che, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento), questo avrebbe dovuto essere sottoposto obbligatoriamente alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale e all'eventuale successiva procedura di VIA.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva del 19 aprile 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128) contenente « Disposizioni tecniche per l'applicazione del decreto ministeriale 26 marzo 1999 relative all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » fa riferimento all'omosessualità; in particolare tale materia viene trattata nell'articolo 15 (psichiatria) comma *i*) (le parafilie e i disturbi dell'identità in genere);

siamo di fronte evidentemente ad un atto scorretto ed offensivo, oltre che gratuito, che si pone contro tutte le determinazioni degli organismi internazionali, a partire dall'Oms. Appare gravissimo specialmente che si usi il termine « parafilie » quasi che esista una condizione autentica di identità sessuale ed affettiva ad esclusivo appannaggio delle persone eterosessuali in contrapposizione ad altre condizioni da catalogare come inferiori;

un vero e proprio arretramento civile e culturale che è da considerarsi inaccettabile e tanto più grave perché contenuto in un atto ufficiale del Governo —;

se non si ritenga opportuno ed urgente cancellare il comma *i*) dell'articolo 15 della direttiva 19 aprile 1999. (4-26102)

RISPOSTA. — *Proprio in accordo con le determinazioni degli organismi internazionali, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il mero comportamento omo-*

sessuale non è considerato, in sé, un disturbo di interesse psichiatrico, atto a determinare un provvedimento medico legale di non idoneità al servizio militare. Infatti, nella direttiva della competente Direzione Generale della Sanità Militare del 19 aprile 1999, concernente le disposizioni tecniche per l'applicazione del DM 26 marzo 1999 relativamente al disposto dell'articolo 15 del citato decreto, è specificato che « il comportamento omosessuale viene preso in considerazione qualora dovesse determinare situazioni cliniche di sofferenza soggettiva o di disfunzionamento relazionale e sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.) oppure qualora sia espressione sintomatica di disturbi psichiatrici primari, per i quali si applicherà il comma relativo al disturbo accertato ».

*Si puntualizza, inoltre, che nella menzionata direttiva del 19 aprile 1999, rivolta specificatamente agli operatori sanitari al fine di fornire linee guida per una corretta interpretazione del decreto in argomento, la già citata nota relativa al comportamento omosessuale è distinta, anche nei caratteri grafici, dal comma *i*) dell'articolo 15, relativo alle parafilie ed ai disturbi dell'identità di genere, condizioni queste ritenute senz'altro suscettibili del provvedimento di non idoneità al servizio militare.*

Infatti, per parafilie sono da intendersi disturbi sessuali quali la pedofilia, il fetichismo, il sadismo sessuale, il masochismo sessuale il voyeurismo. Con disturbi dell'identità di genere si intendono invece condizioni in cui si ravvisa la presenza di almeno tre componenti, essenziali per porre tale diagnosi: 1) intensa e persistente identificazione con il sesso opposto; 2) persistente malessere riguardo alla propria assegnazione sessuale oppure senso di estraneità riguardo al ruolo di genere del proprio sesso; 3) significativo disagio clinico, compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di altre aree funzionali importanti.

Ciò trova conferma anche nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali denominato DSM-IV (« Diagnostic Statistical Manual », 4^a edizione, edito dall'American Psychiatric Association), pubblicazione spe-

cialistica unanimemente considerata come la più diffusa ed accettata a livello internazionale.

Posti i suddetti criteri diagnostici e sottolineato ciò che si include nel termine di parafilia, è evidente come il comportamento omosessuale (inteso come orientamento della sessualità verso soggetti del proprio sesso), non sia automaticamente sovrapponibile alla diagnosi di disturbo dell'identità di genere, né, a maggior ragione, alla diagnosi di parafilia.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

CANGEMI e MANTOVANI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

le prospettive dell'Azienda Cisa Spa di Faenza sono gravemente messe in discussione da un duro conflitto all'interno della proprietà che sta avendo pesanti conseguenze sul piano della gestione aziendale;

ritardi operativi e decisionali, la fuoriuscita di dirigenti sono segnali che delineano una situazione assai preoccupante con il rischio concreto che venga assurdamente messa in discussione una importante realtà produttiva ed occupazionale;

grave appare, in questo quadro, la mancata conferma di un lavoratore alla scadenza del contratto di formazione-lavoro senza alcuna giustificazione plausibile —:

quali iniziative si intendano assumere per salvaguardare il patrimonio produttivo e professionale rappresentato dalla Cisa e per tutelare i diritti e i legittimi interessi dei lavoratori. (4-26521)

RISPOSTA. — In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione provinciale del Lavoro di Ravenna.

La ditta CISA S.p.a., con sede in Faenza, Via Oberdan, n. 42 è un'azienda leader nel settore delle serrature e delle tecnologie

della sicurezza. La citata ditta, sul territorio nazionale, ha tre stabilimenti in Faenza, uno a Perugia e uno a San Benedetto del Tronto.

All'estero ha stabilimenti in Francia, Spagna e Venezuela, mentre in Gran Bretagna, a Singapore, negli U.S.A. e in Francia ha uffici commerciali.

Dagli accertamenti effettuati in data 9/12/99 è emerso che fin dalla primavera scorsa sono state avviate trattative fra i due gruppi proprietari, facenti capo al Sig. Bucci e al Sig. Errani, per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. La vicenda dovrebbe aver trovato soluzione con l'accordo, intercorso fra le parti, in data 9/12/99, con l'acquisizione, da parte del Sig. Errani, del controllo totale della finanziaria Fincisa. Il perfezionamento del contratto dovrebbe avvenire fra breve.

In merito alla fuoriuscita dalla ditta dei dirigenti, si è accertato che al 30/4/99 si è verificato il pensionamento del responsabile dei sistemi informativi, le cui funzioni sono state attribuite al direttore del personale e organizzazione. In data 8 ottobre e 31 ottobre 1999, si sono verificate le dimissioni, rispettivamente del direttore di produzione e del direttore commerciale. Tutti i predetti dirigenti, nell'attesa della nuova definizione dell'assetto societario, non sono stati sostituiti.

Per quanto riguarda, infine, la mancata conferma di un lavoratore alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, si è accertato che è derivato dal fatto che la conferma doveva essere approvata da entrambi i consiglieri delegati, il consigliere Errani aveva deciso di non partecipare più all'attività sindacale e, quindi non era possibile assumere alcuna decisione. Successivamente il Consiglio di Amministrazione deliberava la riassunzione di tale lavoratore, il quale risolto il rapporto di lavoro, in data 14/10/99, veniva poi riassunto con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica terminale raggiunta con il precedente rapporto di lavoro, in data 16/11/99.

L'assetto proprietario della società sembra risolto e si precisa che, in considerazione di questo, le Organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM di Ravenna e la R.S.U.

CISA hanno già chiesto alla nuova proprietà di definire, con impegni scritti, alcuni punti riguardanti il piano industriale di sviluppo, gli investimenti, il mantenimento a Faenza della direzione del Gruppo e delle attività più significative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il mancato completamento degli organici delle commissioni tributarie regionali sta determinando una preoccupante situazione di disservizio che ostacola il processo di riforma, tanto più se a ciò si aggiunge la mancata assegnazione dei dirigenti di segreteria delle commissioni tributarie regionali, organo propulsivo ed organizzativo indispensabile ai fini della ri-strutturazione dei preesistenti uffici di segreteria;

peraltro, nell'attuale fase di avvio del nuovo processo tributario, perdurando carenze presso diverse commissioni tributarie, si profilano concreti ostacoli per la compiuta realizzazione del processo riformatore sul contenzioso tributario —:

quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare un'inevitabile paralisi della giustizia tributaria e restituire fiducia nelle istituzioni ed ai cittadini nei confronti di uno Stato che deve tenere in grandissima considerazione il tema della giustizia tributaria. (4-24103)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante rileva l'inderogabile necessità del completamento degli organici delle commissioni tributarie regionali al fine di evitare « una inevitabile paralisi » della giustizia tributaria.*

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha osservato in via preliminare che gli organici delle commissioni tributarie non possono prescindere dal numero delle sezioni nelle quali le stesse si articolano in base alla Tabella A allegata al decreto le-

gislativo 31 dicembre 1992 n. 545 e dalla composizione prevista dall'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 545, ha evidenziato il medesimo Dipartimento, il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato con apposito decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro di Grazia e Giustizia, in relazione al flusso medio dei processi.

Ciò posto, si rileva che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sta procedendo alla pubblicazione del bando di concorso per la copertura dei posti vacanti, tenendo conto del flusso dei procedimenti presso i singoli uffici e della situazione degli stessi sul piano organizzativo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CAVERI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, nel rispetto dei dettati di legge, dell'apposito decreto ministeriale e delle intese e degli impegni presi fra il Ministro Ronchi e le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, si attende la ufficializzazione dei membri del Consiglio direttivo dell'Ente Parco;

si tratta di una scelta importante da assumersi rapidamente, per superare i lunghi tempi di attesa che si sono accumulati nel passato per l'adeguamento della legislazione del Parco del Gran Paradiso a una serie di principi sanciti dalla legge-quadro sui parchi;

questo ha significato un periodo inconsueto di commissariamento che ha creato attese e ritardi pensando ad argomenti rilevanti quali il piano e il regolamento del Parco —:

quando si intendano fare le nomine vere e proprie e se in esse ci si sia attenuti agli impegni assunti, alle consultazioni e alle intese con la Valle d'Aosta e il Pie-

monte sia per il consigliere che per il Presidente del Parco. (4-18480)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, relativa all'ufficializzazione dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Gran Paradiso, si fa presente quanto segue.*

Con Decreto n. 19101/98/SCN del Ministero dell'Ambiente, il 30.11.98 il Prof. Franco Montacchini, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Con Decreto SCN/10630 del Ministero dell'Ambiente, il 16.7.98, sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, i seguenti nominativi:

Rolando Jeantet, su designazione della Comunità del Parco;

Giuseppe Dupont, su designazione della Comunità del Parco;

Pietro Bianchetti, su designazione della Comunità del Parco;

Rodolfo Recrosio, su designazione della Comunità del Parco;

Luigi Rivoira, su designazione della Regione Piemonte;

Giuseppe Trasino, su designazione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Franco Mari, su designazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Paolo Durio, su designazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Franco Montacchini, su designazione degli Enti scientifici;

Consolata Siniscalco, su designazione degli Enti scientifici;

Edoardo Croci, su designazione del Ministero delle Politiche Agricole;

Vittorio Castellazzi, su designazione del Ministro dell'Ambiente;

Luciano Rota, su designazione del Ministero dell'Ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CESARO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

la Lega ambiente ha giustamente issato la bandiera azzurra nel Porto di Acciaroli (SA), in quanto effettivamente il mare nel citato litorale risulta pulito;

nelle immediate vicinanze, il litorale di Punta Licosa, e in particolar modo il sito denominato Ogliastro Marino-Baia Arena, sul confine tra i comuni di Castellabate e Montecorice, è risultato, durante tutto il mese di luglio, tanto inquinato e sporco da provocare più volte l'intervento dei carabinieri della locale stazione, che hanno posto addirittura il divieto di balneazione;

sono anni che i bagnanti frequentatori dei predetti lidi hanno rappresentato ai responsabili del comune di Montecorice tale stato di degrado (senza che alcunché sia stato fatto per garantire la salute degli stessi);

i cittadini, malgrado tale disinteresse da parte delle istituzioni locali, provvedono rispettosamente al pagamento delle tasse per lo smaltimento delle acque reflue di competenza comunale;

la Punta Licosa, così come i vicini lidi di S. Marco di Castellabate, S. Maria di Castellabate ed Agropoli, rappresentano il vanto del Cilento per la loro vivibilità —;

se non ritenga di intervenire direttamente al fine di accertare eventuali inadempienze da parte delle amministrazioni locali adottando, se del caso, i necessari poteri sostitutivi o invitando, in caso contrario, le locali autorità di pubblica sicurezza a vigilare su eventuali scarichi abusivi che inquinano queste belle zone marinare. (4-02335)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda l'inquinamento del litorale di punta Licosa.*

Nel 1996 la Provincia di Salerno ha affidato al Professore Vincenzo Dovinila l'incarico di effettuare indagini sul fenomeno di eutrofizzazione a mare ricorrente nella Baia di Ogliastro Marina.

Dagli studi effettuati dal Prof. Vincenzo Dovinila sul fenomeno dell'inquinamento

nella Baia di Ogliastro Marina, su incarico della Provincia di Salerno è risultato che il fenomeno della fioritura algale di Baia Arena — dal nome del torrente che ivi sfocia — è dovuto alla presenza di microalge, che nel periodo estivo, per effetto delle correnti ascensionali e/o trasversali dovute alla direzione del vento ed a causa del ridotto scambio che si determina per il peculiare idromorfismo della Baia, alterano per brevi istanti ed episodicamente l'aspetto fisico dello specchio marino, che assume una colorazione giallo-marrone. Sempre secondo gli esiti dello studio commissionato, l'ipotesi che la presenza di tali alghe vada ricondotta alla qualità delle acque trasportate a mare dal fiume Arena, è fondata. Tale fiume riceve i reflui dei depuratori, i quali, benché depurati ordinariamente sino ai limiti delle tabelle di legge, quelli degli impianti di Maroccia e di Ogliastro Marina, per la grossa portata complessiva in gioco immettono in mare quantità di scorie non ulteriormente depurabili, le quali fungono da nutrienti per la vegetazione acquatica sia nello stesso fiume sia nel mare, ricettore finale. Il depuratore di Case del Conte, pur essendo asservito di estate ad un numero minore di abitanti contribuisce attivamente a tale fenomeno, in quanto scarica acqua poco depurata e quindi particolarmente ricca di scorie nutrienti. Le quantità di azoto e fosforo immesse giornalmente a mare, d'estate, sono computabili rispettivamente in circa 115 kg ed in circa 24 kg.

In sostanza, il divieto di balneazione all'epoca dei fatti, cui l'interrogante fa riferimento, è riconducibile alla parziale depurazione delle acque reflue della località Case del Conte, essenzialmente anche per la parte relativa alla concentrazione ammissibile dei cloroformi fecali allo scarico, a seguito delle analisi effettuate dalla Provincia in collaborazione con il L.I.P. nella precedente stagione balneare (1995). Il Comune di Montecorice, successivamente, ha provveduto alla costruzione con propri fondi di un moderno depuratore a fanghi attivi, dotato di sezione di disinfezione, ed entrato in funzione il 1998.

Gli aspetti igienico sanitari pertanto sono oggetto di regolare verifica periodica da

parte della Provincia con la locale ASL SA/2 — in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 470/82, mentre il più generale fenomeno della fioritura algale, visivamente allarmante e fugacemente manifestantesi nel periodo estivo, in coincidenza anche con la massima pressione antropica turistica, ha avuto ed ha la dovuta attenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale — Assessorato alle Politiche Ambientali.

L'Amministrazione Provinciale, difatti in data 11.12.1998, ha promosso un accordo programmatico con i Comuni di Castellabate Montecorice e Pollica per addivenire all'indicazione di misure tecnico-operative da porre in atto a breve e medio termine, finalizzate alla risoluzione del fenomeno della fioritura algale di Baia Arena.

Con successiva DG 289 del 5.3.99 a seguito dell'esperimento di gara ai sensi delle vigenti leggi, è stata istituita una Commissione tecnica con il compito di curare:

1. la raccolta dei dati analitici (storici ed all'attualità) sulle acque influenti ed effuenti e sui principali valori di processo degli impianti di depurazione dei Comuni indicati nell'accordo di programma (pH, T, SST, BOD, COD, Ossigeno dissolto, Azoto e Fosforo);
2. la raccolta e l'elaborazione dei dati di processo ed impiantistici;
3. la raccolta dei dati territoriali già esistenti presso altri Enti ed Uffici;
4. l'individuazione di misure tecniche per l'ottimizzazione delle fasi gestionali degli impianti di depurazione esistenti nei Comuni indicati nell'accordo di programma;
5. l'indicazione di prime possibili soluzioni al fenomeno della fioritura algale con una prima verifica della fattibilità tecnica ed economica;
6. l'assistenza ai Comuni di cui sopra per l'attuazione delle misure tecniche, degli interventi e/o provvedimenti da attuarsi entro il primo semestre 1999;
7. l'elaborazione finale di uno studio di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per l'eliminazione delle cause di eu-

trofizzazione nella fascia costiera antistante i Comuni indicati nell'accordo di programma, con particolare riferimento alla verifica della possibilità di interventi di riutilizzo delle acque per usi civici.

Già in data 29.3.99 la Commissione tecnica individua un primo pacchetto di misure operative, finalizzato al contenimento della fioritura algale di Baia Arena ed indirizzato ai Comuni di Castellabate, Montereice e Pollica, affinché si attuino entro la seconda decade del mese di aprile 1999 gli interventi proposti.

Pubblicizzare norme comportamentali dei residenti, dei turisti stanziali e fluttuanti e degli operatori turistici, sul rispetto della tutela ambientale per gli scarichi idrici ed i rifiuti solidi, consigliando, tra l'altro, vivamente l'utilizzo di detergenti a bassissimo contenuto in polifosfati ed in cloroderivati e vigilando sul rispetto delle stesse.

Promuovere ed adottare un servizio congiunto di autospurgo, che garantisca il ritiro e lo svuotamento controllato di tutte le vasche a tenuta di case, alberghi, residence e camping presenti sul territorio, a costo contenuto e conveniente.

Promuovere l'installazione di WC chimici del tipo monoblocco, da installarsi in numero adeguato presso gli stabilimenti balneari, presso le spiagge libere ed i luoghi di ritrovo più frequentati.

Adottare misure per una gestione controllata delle spiagge libere e dei luoghi di libero ritrovo che consentano un utilizzo dei pubblici spazi da parte dei fruitori turistici stanziali ed occasionali.

Adottare misure tese all'abbattimento dei nutrienti delle microalghe, in particolare dell'azoto, contenuti nelle acque reflue degli impianti di depurazione. A tal riguardo ed in considerazione dell'urgenza di adottare a breve misure tecniche, tese al miglioramento della funzionalità degli impianti di depurazione e del conseguente controllo della fioritura algale, la Commissione tecnica propone, quale misura tampone a breve ed in attesa delle conclusioni programmatiche a valle degli studi in corso, che siano adottati batteri selezionati per ristabilire il corretto riequilibrio della biocenosi.

Successivamente e di concerto con il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, sul cui territorio ricade l'area di Baia Arena, è avviata nella prima decade di agosto, a titolo sperimentale, l'inseminazione con batteri biofissati sui depuratori dei Comuni sottoscrittori dell'accordo, conclusasi il 30.10.1999. I risultati attesi ed ottenuti sono stati, poi, oggetto di relazioni scientifiche in un Convegno sulle Biotecnologie innovative per i processi depurativi delle acque reflue e per la ricostruzione di habitat naturali compromessi dalle attività antropiche, organizzato dalla Provincia-Assessorato alle Politiche Ambientali con il patrocinio della Provincia di Salerno. L'obiettivo prefissato di contenere oltre i limiti delle vigenti disposizioni i parametri allo scarico per i nutrienti azoto e fosforo è stato raggiunto con un incremento medio dell'abbattimento dei valori analitici allo scarico del 60-70 per cento.

Lo studio di fattibilità per una soluzione definitiva del fenomeno dell'eutrofizzazione ha delineato le linee operative progettuali di un diverso assetto dei depuratori di Marocchia, Ogliastro Marina e Case del Conte, proponendo l'intubamento degli scarichi delle acque reflue — che sono quindi sottratte allo sversamento diretto nel torrente Arena, restituito alla naturale vocazione — il completamento delle fasi processuali dei depuratori coinvolti per il rispetto dei parametri in area sensibile ai sensi del DLGS 152/99, l'utilizzo delle stesse acque a mezzo di rete duale in pressione per gli usi civici — irrigazione e rete antincendio — lo scarico in emergenza, nei periodi di basso utilizzo della rete duale a mezzo di condotta sottomarina confluente per metri 2.500 oltre la Punta Licosa.

Per la realizzazione delle risultanze tecniche dello studio di fattibilità l'onere economico stimato assomma a circa 15 miliardi di lire. Un primo progetto stralcio per la realizzazione di parte delle opere principali previste, è stato elaborato dal Comune di Castellabate per il Patto territoriale del Cilento e consegnato nella seconda decade di gennaio 2000, ai fini dell'istruttoria di finanziamento.

L'Amministrazione provinciale è impegnata, oltre che alla sorveglianza e di repressione di eventuali scarichi illeciti, a continuare nei prossimi mesi, a reperire i fondi necessari per sottoporre a monitoraggio continuo l'alveo e la foce del torrente Arena e la fascia costiera di Baia Arena.

Si aggiunge che risulta avviato un procedimento penale a carico dei sindaci del Comune di Montecorice che hanno ricoperto tale carica dal 1983 al 1993, accusati di aver provocato o comunque non impedito l'inquinamento del tratto di mare antistante.

L'Ufficio del Consigliere Ministeriale per la Difesa del Suolo-Danno Ambientale, del Ministero dell'Ambiente ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno una relazione sui fatti, nonché di procedere alla valutazione e quantificazione del danno ambientale.

Ad oggi la Capitaneria ha risposto rappresentando la difficoltà di quantificare i danni provocati anche in considerazione del tempo trascorso da quando i fatti contestati sono accaduti.

Attualmente il procedimento penale è ancora pendente in quanto il Giudice ha annullato il decreto di citazione, inviando gli atti alla Procura la quale dovrà emettere nuovamente il decreto di citazione in giudizio.

Lo stesso Ufficio ha provveduto a richiedere alla Procura di Vallo della Lucania, copia delle perizie a suo tempo disposte da inviare all'ICRAM perché proceda a quantificare i danni ambientali da richiedere ai sensi dell'articolo 18 legge 349/86.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

COLLAVINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

vengono spesso lamentate dalle rappresentanze imprenditoriali del nord-est presunte disparità fra le aree settentrionali del Paese e quelle centrali e meridionali nelle attività di controllo e vigilanza poste in essere dalle competenti autorità sulle

norme in materia di organizzazione del lavoro, assunzioni, salubrità e sicurezza dei posti di lavoro, obblighi fiscali e tributari delle aziende, eccetera;

la configurazione socio-economica dell'Italia sempre più evidenzia le disparità strutturali esistenti fra le diverse aree, facendo parallelamente emergere l'esigenza di procedere con modelli organizzativi e normative non più omogenei ed uniformi sull'intero territorio nazionale, ma attenti a riconoscere le specificità delle diverse aree ed a valorizzarne le potenzialità —:

se siano disponibili dati comparativi, aggregati per regione, sulla presenza, sulla consistenza e sulle attività degli organi dello Stato o, comunque, pubblici, che intervengano a tutela del rispetto delle norme in materia di lavoro, di sicurezza dei posti di lavoro, di osservanza degli obblighi fiscali e tributari delle imprese;

se siano allo studio specifiche misure volte a sostenere la competitività dei sistemi economici regionali e, in particolare, a riconoscere maggiori e più specifiche competenze e potestà in materia di lavoro alle amministrazioni regionali, in applicazione di una più accentuata forma di decentramento istituzionale. (4-15601)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si fa presente che da parte di questa Amministrazione è stata programmata e già realizzata una attività di vigilanza e controllo differenziata, in ragione delle diversità socio-economiche esistenti tra l'area settentrionale e quella centro-meridionale dell'Italia. L'obiettivo da raggiungere è proprio quello di contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro nero, nonché le diverse irregolarità in materia previdenziale e contributiva.*

Si porta all'attenzione dell'interrogante, in allegato (in visione presso il Servizio Stenografia), un quadro dettagliato dell'attività di vigilanza, svolto dai servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali e si precisa che la elaborazione dei dati, effettuata dal Servizio Centrale Ispezioni del lavoro, indica le

aziende visitate e trovate in posizione irregolare, nel I semestre 1999, raggruppate per regioni a seconda della tipologia di impresa; le aziende ispezionate, il recupero dei contributi la quantità delle contravvenzioni, diffide e contestazioni, nonché il numero dei lavoratori a cui si riferiscono le irregolarità accertate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'interno dei cosiddetti centri sociali gestiti dagli «Autonomi» nella città di Genova, quali l'«INMENSA» a Bolzaneto, il «TERRA DI NESSUNO» occupante abusivamente un edificio di via B. Bianco, 4, e lo «ZAPATA» occupante i Magazzini del Sale di via Sampierdarena, è pratica comune l'organizzazione di spettacoli musicali, lo smercio di bevande alcoliche — anche a minorenni — e sembra non di rado, a detta degli stessi frequentatori, lo spaccio di droghe leggere;

tutto ciò — oltre ai risvolti legali in merito alla cessione di stupefacenti — avviene senza che ai gestori dei suddetti «centri sociali» sia richiesta la licenza di somministrazione di bevande, né il versamento dei diritti SIAE, né il versamento di alcun tributo fiscale o l'ottemperamento delle norme di sicurezza e di massima capienza cui sono soggetti tutti i locali pubblici, circoli culturali e ricreativi inclusi;

oltre al rischio sotto il profilo della sicurezza ed all'oggettiva evasione tributaria, l'attività di detti «centri sociali» a Genova, come in altre grandi città italiane, ha finito per configurarsi come vera e propria concorrenza sleale nei confronti dei gestori regolari di locali di ritrovo per giovani, che vedono la propria clientela migrare verso «pseudoesercenti» che non rispettano le più elementari norme, da

quelle fiscali a quelle igieniche, e per tale motivo applicano i cosiddetti «prezzi politici» —:

quale sia la posizione del Governo in merito a quanto sopra esposto;

se non si ritenga doveroso disporre indagini per accertare la veridicità in ordine all'evidenziato probabile spaccio di «droghe leggere» che avverrebbe alla luce del sole all'interno dei «centri sociali»;

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di accertare le eventuali violazioni delle norme igieniche e di sicurezza prescritte per i locali pubblici, nelle strutture sopracitate, a Genova come in altre città italiane;

se non si ritenga opportuno imporre ai «centri sociali» gli adempimenti fiscali e normativi previsti per i pubblici esercizi e per i circoli culturali e ricreativi, nonché erogare le medesime — pesanti — sanzioni abitualmente comminate ai normali esercenti in caso di violazione delle suddette norme.

(4-17449)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel rilevare che all'interno dei centri sociali gestiti dagli «Autonomi» nella città di Genova, quali l'«INMENSA», il «TERRA DI NESSUNO» e lo «ZAPATA», verrebbero organizzati spettacoli musicali, smercio di bevande alcoliche nonché spaccio di droghe leggere, ha chiesto di conoscere, tra l'altro, se si ritenga opportuno imporre gli adempimenti fiscali previsti per i pubblici esercizi e per i circoli culturali e ricreativi.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che i centri sociali non risultano essere destinatari di specifiche norme di carattere agevolativo. Gli stessi, pertanto, sono soggetti, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle ordinarie discipline dettate rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 (istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto).

Pertanto, l'attività di controllo e di eventuale repressione di comportamenti contrari alle disposizioni tributarie vigenti rientra nel più generale impegno costantemente seguito di lotta all'evasione fiscale.

Per quanto concerne gli accertamenti da eseguire sulle eventuali violazioni delle norme igieniche e di sicurezza prescritte per i locali pubblici, il Ministero della sanità per quanto di propria competenza, nel rilevare le difficoltà incontrate dai funzionari della competente Azienda sanitaria locale n. 3 di Genova nell'effettuare i sopralluoghi presso i locali autogestiti, ha fatto presente, nel contempo, come la mancata previsione di provvedimenti per l'autorizzazione all'apertura di tali locali (non qualificabili come « locali pubblici »), pone limiti all'intervento da parte di ASL.

Infine, il Ministero dell'interno, in riferimento alle attività che si svolgono all'interno dei centri, ha evidenziato che sono organizzate periodicamente, in special modo nei fine settimana, delle iniziative musicali, pubblicizzate attraverso l'affissione di volantini, spesso fuori dagli spazi consentiti, per cui sono state applicate sanzioni amministrative a carico dei responsabili.

Inoltre, gli spettatori dei concerti risultano versare un contributo volontario in denaro per il sostentamento dei centri stessi; pertanto tali spettacoli, organizzati senza fine di lucro, non sono soggetti a licenze.

Tuttavia, il Ministero dell'interno ha fatto presente che le forze dell'ordine predispongono mirati servizi di vigilanza nei pressi di tali centri allo scopo di accettare l'eventuale possesso o smercio di sostanze stupefacenti, di qualsiasi natura, da parte dei giovani partecipanti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CONTI. — Ai Ministri delle finanze, dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

nel 1995 il ministero della difesa ha proceduto alla chiusura della Saram di

Macerata, caserma per l'avviamento delle reclute appartenenti all'Aeronautica militare;

tale struttura ospitava ogni anno undici corsi con oltre quattrocento allievi l'uno, che in occasione dei giuramenti e delle varie ceremonie provocavano l'afflusso nella cittadina marchigiana di oltre 19.000 persone ogni anno;

l'indotto economico per Macerata derivante da tali presenze è stato stimato in oltre due miliardi e mezzo per annualità, oltre alle rendite derivanti dall'occupazione dei 200 impiegati del personale civile;

a seguito delle vibranti proteste della cittadinanza e delle associazioni locali, volte ad evitare l'azzeramento di una componente importante del tessuto socio-economico del capoluogo, la struttura è stata reimpiegata per ospitare il IV battaglione della Scuola allievi guardia di finanza;

fin dal suo insediamento era noto che la finanza non avrebbe occupato la struttura in permanenza ma che l'avrebbe utilizzata solo per alcuni corsi, riproponendo di fatto il problema dal principio, come all'atto della chiusura della Saram;

la chiusura definitiva della caserma Armando Di Tullio sembra ormai prossima, assodato l'imminente trasferimento delle strutture della guardia di finanza;

a tutt'oggi non sembrano intravedersi da parte delle istituzioni disponibilità alla revoca del trasferimento del IV battaglione o, quantomeno, al suo rimpiazzo con unità analoghe di altri enti capaci di garantire i medesimi livelli di sfruttamento della caserma, quindi di occupazione per la città;

nel 1995 la Saram venne trasferita a Taranto in quanto l'installazione marchigiana era ritenuta insufficiente ai fabbisogni dell'Aeronautica —:

come mai, oggi il ministero della difesa sembri aver disposto la chiusura della Saram di Taranto in quanto sovradimensionata rispetto alle esigenze, ospitando mediamente 500 allievi a corso contro i 2000 di capienza ordinaria;

dove si intendano trasferire i corsi della Saram di Taranto;

se non si ritenga opportuno, in caso di effettivo abbandono della caserma Di Tullio da parte della Guardia di finanza, riportare i corsi avviamento reclute dell'Aeronautica a Macerata o, da parte della stessa aeronautica militare, inserire nella struttura corsi per sottufficiali o donne volontarie, come previsto dalla recente normativa;

se non si ritenga opportuno evitare la chiusura del IV battaglione Allievi finanziari di Macerata, anche a fronte di tutte le risorse profuse per la sua installazione ed integrazione nella struttura marchigiana;

se non si ritenga opportuno, in una città già povera di industrie e prospettive occupazionali, evitare di azzerare un importante motore per l'indotto economico e l'occupazione quale il IV battaglione allievi finanziari. (4-20207)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche evidenziate dall'interrogante, il competente Ministero della Difesa ha comunicato che a seguito della contrazione del personale di leva, è pervenuto alla determinazione di procedere alla soppressione della Scuola addestramento reclute dell'Aeronautica militare (SARAM) di Macerata.*

Tale organismo era, infatti, deputato esclusivamente alla formazione di alcune categorie del suddetto personale di leva (telescrittentisti, autisti, etc), di limitata consistenza organica, che risultava più conveniente accentrare presso la omologa Scuola di Taranto.

All'atto dello scioglimento della SARAM di Macerata, la struttura fu ceduta, come è noto, alla Guardia di Finanza, che ha provveduto a trasferirvi un proprio battaglione di allievi.

Il predetto Dicastero ha precisato che la continua contrazione del personale di truppa ha peraltro confermato la validità della soluzione adottata; soluzione che, oltre ad assicurare sinergie, ha consentito anche consistenti risparmi.

In merito alla paventata chiusura della SARAM di Taranto il medesimo Ministero ha assicurato che non sussistono piani generali o predisposizioni specifiche che prevedano la chiusura di tale scuola.

Per quanto, invece, concerne la chiusura del IV Battaglione Allievi finanziari di Macerata, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che l'obiettivo di razionalizzare ed economizzare la gestione delle infrastrutture oggi in uso alla Guardia di Finanza e l'esigenza di recuperare risorse umane da destinare all'esecuzione dei primari servizi d'istituto hanno indotto il Corpo a procedere alla revisione dell'assetto dei reparti d'istruzione destinati alle categorie « sottufficiali » ed « appuntati finanziari ».

In tale ambito è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento del « Battaglione Scuola Allievi Finanziari Ausiliari » da Macerata alla caserma demaniale di Cuneo.

Il medesimo Comando Generale ha precisato che il compendio sarà comunque destinato al soddisfacimento delle esigenze logistico-operative dei locali Reparti territoriali, attualmente sistemati in un immobile privato il cui contratto di locazione è già stato disdetto dal Corpo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, per la funzione pubblica e affari regionali e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

l'emergenza rifiuti rappresenta una delle priorità da affrontare per le varie comunità territoriali, irrisolta e difficile da risolvere vuoi per la miopia politica e progettuale degli amministratori a tutti i livelli, vuoi perché il problema è stato sempre affrontato più dal punto di vista « affaristico » che risolutivo. Non sfugge a questo modulo la progettata discarica di

monte Ardone, nel comune di Fornovo Taro (Parma) prevista (anzi in via di attuazione, così come è vero che si sta approntando la necessaria viabilità d'accesso) in un sito collinare ai confini con i comuni di Sala Baganza, Collecchio e Calestano tutti in provincia di Parma; ciò ha scatenato le legittime rimostranze dei cittadini, riunitisi in comitati, in lotta contro la realizzazione di un impianto di potenzialità sconosciuta nel pieno della *Food valley* parmense, con implicazioni socio-economiche devastanti. Le argomentazioni che sconsigliano la costruzione dell'impianto sono molteplici e di dominio pubblico, per un dibattito che ha avuto ampio riscontro sulla stampa, in cui da parte degli amministratori si è soltanto sfiorata la problematica giuridica (ricorso e sentenza del tribunale amministrativo regionale a favore della legittimità degli atti) lasciando tutto il resto all'oblio risolutivo del tempo, vale a dire « lascia pure che la gente protesti ... noi nel contempo andiamo avanti con i lavori »;

sull'argomento, sono state rivolte numerose interrogazioni alla regione Emilia-Romagna, alla provincia di Parma, alle varie amministrazioni comunali interessate, senza avere comunque chiarimenti su alcuni punti chiave della vicenda, che preme qui sottolineare: *a) la discarica è progettata in una lingua di terreno che si incunea tra un parco regionale (quello dei boschi di Carrega) ed un'ampia zona di pre-parco, di cui la zona stessa faceva parte; la stessa è nucleo importante, dal punto di vista naturalistico, di una zona di rispetto paesistico del tutto caratteristica, con i suoi calanchi marno-argillosi, dalle pareti slavate (con reperti dell'Oligocene, nella zona di Maiatico) e di elevata frequentazione turistica; nelle immediate vicinanze sono presenti i parchi naturali del Prinzera e del Taro ed una zona di archeologia industriale, di cui si prospetta la tutela a parco, con frequentazioni scolastiche, quella dei pozzi ed insediamenti di « Vallezza », cuore delle prime esperienze petrolifere in Italia; a poche centinaia di metri si sviluppa un importante tratto della via Francigena, con le abazie medioevali di*

Fornovo, Sivizzano (rifugio dei templari), Bardone, Terenzo; *b) la zona è comunque interessata a coltivazioni estrattive: esiste un pozzo attivo di estrazione di gas metano a poco più di cinquanta metri dall'area della discarica e di altri è prevista l'attivazione; la zona è di rispetto è vincolo militare: nelle vicinanze passa l'oleodotto Pol-Nato, di importanza strategica europea; *c) la zona, per le caratteristiche altimetriche e la configurazione del terreno, di matrice argillosa, proprio nel corpo dorsale dove è prevista la discarica, è soggetta a movimenti franosi; sono ben due i fenomeni in atto di una certa portata in questo periodo: non è catastrofismo ipotizzare uno scorrimento, nella migliore delle ipotesi, a valle verso il rio Fontanelle e verso il rio Riccò, con disastro ecologico-batteriologico ambientale; *d) la discarica, progettata di dimensione « comunale », in gestione da parte della azienda municipalizzata parmigiana Amnu, sei anni or sono, diventa via via « provinciale » prima, con doveri di « solidarietà » dopo e poi improvvisamente di proprietà e gestione « privata »; parrebbe che i terreni interessati acquistati per cinquanta milioni nel giro di un paio d'anni siano stati rivenduti a settecento; interessanti sono anche i passaggi di proprietà del pacchetto di maggioranza della società proprietaria della discarica e della sua gestione* —:**

se, accertata la veridicità dei fatti, non ritengano opportuno effettuare approfondite indagini al fine di impedire lo scempio ambientale, verificando nel contempo se esistano responsabilità di ogni ordine e grado nella gestione e nell'evolversi delle vicende esposte. (4-06176)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare riguarda la realizzazione della discarica sita nel comune di Fornovo di Taro loc. Monte Ardone in provincia di Parma, con particolare riferimento, al dissesto idrogeologico del territorio.*

Si premette che lo stesso Dipartimento della Protezione Civile, su segnalazione del Comitato « difesa di Fornovo, Riccò, Ozzano, Taro » che evidenziava una possibile situa-

zione di pericolo a causa della instabilità geologica del territorio in cui la predetta discarica avrebbe dovuto essere localizzata, nell'ottobre 96, provvedeva ad interessare le Amministrazioni competenti, richiamando in particolare l'attenzione del ministero dell'Ambiente ad un esame approfondito della questione.

Il Ministro dell'Ambiente con nota 8 febbraio 97, diretta al sottosegretario di Stato Barberi, confermava quanto la Prefettura e la Provincia avevano segnalato, in particolare, che la localizzazione della discarica era stata oggetto di valutazione geologica al momento della formazione del Piano infraregionale di smaltimento, attraverso un apposito studio di fattibilità ambientale e che la stessa è inclusa, insieme al nuovo inceneritore di Parma, nel Piano infraregionale di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma con la massima priorità, al fine di evitare pesantissime esportazioni di rifiuti ai danni di altre province.

Il Servizio Geologico Nazionale ha effettuato nel mese di marzo 1998 su richiesta del Dipartimento per il coordinamento della Protezione Civile un sopralluogo per esprimere un parere geologico ambientale in merito alle considerazioni avanzate dal comitato di difesa degli abitanti di Fornovo.

In merito a quanto ravvisato dall'interrogante circa il verificarsi di « recenti e plurimi smottamenti dei terreni interessati dalla discarica » e alla incapacità del Servizio Geologico di individuare, anche alla « semplice Vista » fenomeni morfologici attivi in un'area fortemente instabile ed attraversata da una « faglia sismica », lo stesso servizio Geologico ha sottolineato che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è stata chiaramente indicata come soggetta ad intensi processi erosivi di tipo fluviodeluviale, con formazione di calanchi, peraltro molto diffusi in una vasta porzione di territorio circostante. I lavori di sbancamento eseguiti per la realizzazione dell'invaso ove conferire i rifiuti, hanno interessato la testata del Fosso del Rio Fontanelle dove sono state realizzate scarpate artificiali con pendenze (calcolate) compatibili con le caratteristiche geomecaniche del litotipo e

consolidate con il sistema TEXTOMUR (terre armate). Oltre a tali interventi sono stati inoltre realizzati quattro ordini di canalette di raccolta acque a partire dal coronamento. L'insieme di questi lavori ha quindi praticamente rimosso dal sito le cause di quei dissesti tipici della zona.

Questi ultimi, sempre secondo il Servizio Geologico Nazionale, sono legati sostanzialmente alla filtrazione delle acque piovane lungo i livelli e gli strati di maggiore permeabilità presenti nel corpo argilloso che caratterizza l'area di Monte Ardore (argille di Lugagnago e Argille a Palombini); l'imbibizione di tali livelli/strati crea delle superfici lubrificanti lungo le quali porzioni di terre, via via sempre più ampie, scivolano verso valle producendo quelle tipiche forme di erosione accelerata che sono i calanchi.

Intervenendo con i lavori dalla zona di cresta della vallecola di Rio Fontanelle, convogliando le acque meteoriche al di fuori dell'invaso, rimodellando e rafforzando le scarpate artificiali e realizzando un apposito sbarramento di valle in terra sulla base di appositi specifici studi di geotecnica, si è nel complesso stabilizzato un settore collinare altrimenti soggetto a continui fenomeni erosivi, rendendolo idoneo anche ad ospitare volumetrie di nuovi materiali come i rifiuti solidi urbani peraltro di minore peso specifico rispetto a quello originario asportato.

Gli « smottamenti plurimi » sui terreni interessati dall'impianto, sono stati riscontrati dai tecnici del Servizio Geologico Nazionale ben al di fuori dell'area oggetto dei lavori e, peraltro, dovuti ad accumuli artificiali di terre di risulta. Evidenti sono, invece, i fenomeni di erosione accelerata sui versanti dei rilievi collinari della zona circostante il sito.

La presenza di una faglia di tipo diretto, secondo la relazione del Servizio Geologico Nazionale, non comporta problemi all'impianto di smaltimenti in quanto la geometria del piano di faglia rispetto all'andamento morfologico del versante non può dar luogo a scivolamenti di porzioni di versante all'interno della vallecola di Rio Fontanelle. L'eventuale riattivazione di questa dislocazione tettonica può essere inoltre ipotizzata solo a seguito di eventi sismici così intensi

ed estremi da modificare morfologicamente (coinvolgendo distruttivamente qualunque tipo di struttura antropica esistente sul territorio) una vasta area circostante il sito.

Giova precisare sempre a proposito della sismicità del territorio di Fornovo Taro che, ferme restando le analisi tecniche del servizio Geologico Nazionale, all'epoca della redazione del progetto di discarica, il predetto Comune non era classificato a rischio sismico; e come tale individuato dall'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2788 del 12 giugno 1998.

Dopo l'avvenuto movimento franoso, per essere maggiormente garantiti e a seguito delle sollecitazioni del servizio provinciale difesa del suolo, l'amministrazione provinciale ha commissionato al Prof. GIANI uno studio per la verifica dei calcoli di stabilità del progetto della discarica, le cui risultanze sono state fornite al Comitato Tecnico di vigilanza, alla Commissione di collaudo, agli Enti interessati nonché ai Consiglieri provinciali di minoranza.

Le due Commissioni hanno rilevato che lo studio effettuato dal Prof. GIANI ha contemplato l'esecuzione di numerose verifiche di stabilità che hanno fornito valori superiori al limite di legge DM LLPP 11.3. 1988.G.3.2) considerando la presenza di un argine di contenimento al piede della discarica. Tale argine è stato progettato dal Consorzio GMA in modo confacente alle prescrizioni dettate.

Successivamente il Consorzio GMA ha prodotto due campagne di indagine geognostica che meglio hanno consentito di valutare le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito. In adeguamento a dette indagini sono state inoltre prodotte, anche a seguito di una richiesta del collegio tecnico di vigilanza, delle verifiche di stabilità integrative che forniscono valori dei coefficienti di sicurezza superiori a 1,3. In tale studio è stata infine effettuata una verifica di stabilità in condizioni sismiche che forniscono un buon coefficiente di sicurezza pari a 1,23 (nettamente superiore ai valori tra 1 e 1,2 indicati anche in recenti studi non essendoci indirizzi legislativi sul valore del coefficiente in caso di sisma).

A seguito del dilavamento del terreno esterno alla discarica, e cioè all'invaso destinato ad accogliere i rifiuti, verificatosi in data 7.3.1998, il P.M., per lo svolgimento di accertamenti peritali, chiedeva il sequestro di tale zona esterna che veniva concesso dal GIP in data 13.3.1998. Successivamente, in data 25.5.1998, il GIP ha ordinato il dissesto dell'area.

In ordine alla presumibile presenza di illegittimità ed omissioni in contrasto con le vigenti leggi, si fa presente che il Piano predisposto dalla Provincia di Parma prevedeva la localizzazione della discarica di 1^a categoria in località Monte Ardone, in un'area che non ricadeva tra quelle vincolate ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, così come confermato dall'Amministrazione dei beni Culturali e Ambientali, ma che era comunque inserita tra quelle soggette alle norme di cui all'articolo 32 del medesimo strumento identificate come aree di Studio.

In relazione a ciò il Piano Provinciale prevedeva che il progetto dell'impianto doveva essere accompagnato da una relazione di compatibilità ambientale che analizzasse e rispondesse alle questioni che avevano motivato l'inserimento nelle aree di studio.

I risultati della verifica contenuti in una specifica relazione redatta dall'Ufficio Urbanistica Pianificazione territoriale dell'Ente e denominata « Primi approfondimenti relativi all'area di studio in cui ricade la zona prevista per la realizzazione della discarica Fornovo », sono stati nel senso di formulare parere favorevole alla localizzazione dell'impianto, pur indicando esplicitamente l'opportunità di approfondimenti in sede di progettazione dell'opera.

Il progetto per l'effettiva realizzazione è stato presentato, congiuntamente allo studio di compatibilità ambientale in data 16.10.95 dal Consorzio privato GMA titolare dell'area ed al quale il Comune di Fornovo ha concesso la realizzazione e gestione a particolari e precise condizioni miranti a salvaguardare l'interesse pubblico.

Dopo una approfondita istruttoria tecnica, previa acquisizione dei pareri favorevoli degli organi competenti, nonché dell'assenso dell'ARPA di Parma, la Provincia

ha approvato il progetto esecutivo e ne ha autorizzato la costruzione con delibera 819/15 del 10.7.1996.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella realizzazione dell'opera, oltre a rendere operativa una specifica commissione di collaudo in corso d'opera, attestante la perfetta esecuzione di quanto progettato, è stato costituito anche un collegio tecnico di vigilanza con il compito di verificare il regolare sviluppo delle strutture, il rispetto della corretta gestione nel conferimento dei rifiuti (prevista per un termine massimo di quattro anni) ed il controllo dell'impianto dopo la sua chiusura. Al riguardo l'amministrazione provinciale si è più volte resa disponibile a coinvolgere i comitati spontanei sorti contro la discarica nell'ambito delle verifiche del collegio di vigilanza. Essa, inoltre, ha richiesto al consorzio GMA precisi impegni in ordine al completo ripristino dei luoghi mediante il rilascio di adeguate garanzie finanziarie.

Sono state evidenziate, inoltre, le seguenti circostanze:

le modalità realizzative della discarica e dei relativi impianti tecnologici accessori e la tipologia dei rifiuti (preselezionati, compattati e imballati) a limitato contenuto di sostanza organica putrescibile, di cui è previsto il conferimento, inducono a ritenere che con una corretta modalità gestionale dei conferimenti e degli abbancamenti rifiuti, potranno essere alquanto limitati, rispetto alle tradizionali discariche, gli impatti olfattivi all'esterno del perimetro dell'impianto;

la provincia di Parma ha approvato il progetto esecutivo dell'impianto anche sulla base del parere favorevole della Conferenza Provinciale — appositamente costituita ai sensi, dell'articolo 22 della LR 27/94 — per l'acquisizione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

Si deve ritenere che detta Conferenza abbia, nell'ambito delle proprie competenze, valutato attentamente gli aspetti territoriali ed ambientali connessi con la localizzazione della discarica, ivi comprese le eventuali

interrelazioni con gli aspetti delle produzioni tipiche presenti nel territorio.

In linea con la normativa vigente, oltre la compattazione prevista dalle deliberazioni provinciali, il Comune di Parma, responsabile dell'AMNU ha stabilito, con decisione votata in Consigli Comunale il 17.11.97, che l'azienda conferirà il rifiuto solo preselezionato così da rafforzare le garanzie di sicurezza e tutela ambientale con particolare riferimento all'abbattimento del percolato.

L'ARPA, l'1.3.99, ha segnalato la presenza nell'invaso della discarica di tracce di gas metano e la Provincia ha chiesto al Consorzio GMA di presentare analisi e relazioni integrative riguardanti, sia l'aspetto geologico che geochimico le quali sono state sottoposte all'ARPA e al Servizio Provinciale Difesa del suolo per valutare se le stesse ed il modello sviluppato permettano la coltivazione della discarica in condizione di piena sicurezza. Gli organi preposti hanno espresso parere favorevole sia sulle analisi che sulle relazioni presentate e sulla base di tale valutazione il Consorzio ha presentato una integrazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 valutata positivamente dall'ARPA in data 12.4.99.

Il Corpo Forestale dello Stato interessato dall'Ufficio Consigliere Ministeriale per la Difesa del Suolo, effettuati gli accertamenti, ha redatto una dettagliata relazione dalla quale non sono emerse violazioni di norme.

Per completezza di informazione si comunica anche che, a seguito della deliberazione provinciale di approvazione del progetto, sono stati inoltrati tre ricorsi al TAR Emilia Romagna con i quali è stata presentata richiesta di sospensione. Tale istranza è stata ripetutamente respinta dal TAR, con le ordinanze 395, 396 del 5.11.1996 e 441 del 3.12.1996.

A seguito del secondo atto di approvazione della variante, sono stati presentati altri due ricorsi che chiedevano la sospensione dei lavori. Anche in questo caso l'istanza di sospensione è stata respinta con le ordinanze 107 e 108 del 25.4.1997. Il TAR, in entrambi i casi, si è espresso mo-

tivando che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare la prevalenza di interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera prevista dal progetto.

Il 18.11.1997 e il 12.1.1998 sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato avverso le ultime ordinanze del TAR, entrambi respinti il 27.1.1998.

La Procura della Repubblica di Parma, sui temi connessi alla realizzazione della discarica, ha instaurato due procedimenti penali ancora pendenti, pertanto coperti dal segreto istruttorio.

Laddove dalle indagini dovessero emergere elementi, con profili di danno ambientale, l'Ufficio del Consigliere Ministeriale per la Difesa del Suolo del Ministero dell'ambiente che segue la vicenda, valuterà l'opportunità di avviare le azioni previste dall'articolo 18 legge 349/86, obbligando l'autore o gli autori del fatto al risarcimento del danno ambientale nei confronti dello Stato.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

COPERCINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a La Spezia è in fase di costruzione un porticciolo turistico che comporta da parecchi mesi opere di riempimento di un tratto di mare, prospiciente il molo Mirabello della Marina militare, con materiale che viene trasportato, in gran quantità, da zone non molto lontane, parrebbe (per una percentuale dell'ottanta-novanta per cento del totale), dagli sbancamenti per la realizzazione delle discariche di monte Montade e di Saturnia;

la turpe ferita delle colline di monte Montade sovrastanti il golfo, ben visibile da ogni angolazione da terra e dal mare, sembra abbia superato di gran lunga la necessità della discarica e prosegue nonostante le numerose denunce dei cittadini di La Spezia e nonostante, nella stessa zona, sia avvenuto lo scempio ecologico delle discariche di Pitelli e di Vallescura, ben noto nelle cronache giudiziarie di queste

ultime settimane; il tutto avviene con un disinteresse che l'interrogante ritiene « sospetto » da parte dei pubblici amministratori che, quando parlano, accennano ad una ventilata, seppur reale, emergenza rifiuti, trascurando gli enormi problemi connessi al disastro ambientale ed alle problematiche specificate nelle denunce dei cittadini: come se nulla fosse avvenuto, senza un progetto, senza un controllo, comune e provincia lasciano che le cose procedano per il loro ineluttabile corso —:

se le procedure tecnico-giuridiche a monte dello sventramento di monte Montade abbiano avuto un *iter* corretto, nei relativi termini e modi;

se siano stati rispettati i volumi e le geometrie dei lavori e quale sia l'impresa che effettua i lavori e quale i trasporti;

se corrisponda a verità il fatto (che alcune intercettazioni telefoniche parrebbero aver confermato) che tra i materiali, conferiti a creare il molo del porto turistico, ci sarebbero anche rifiuti speciali.

(4-07601)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, concernente la costruzione di un porticciolo turistico a La Spezia, sulla base delle notizie avute dalle Autorità Locali, si comunica che le opere di riempimento riguardano la costruzione, da parte della Soc. « Industrie Turistiche Nautiche » spa, di un approdo per il turismo nautico, con relative infrastrutture, in fregio al Molo Mirabello-Lagora del Porto di La Spezia.*

L'area demaniale marittima e l'antistante specchio acqueo necessari per la realizzazione dell'opera in questione e già oggetto di atti di sottomissione stipulati dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, per una superficie complessiva di 208.400 metri quadrati e, dal 1° gennaio 1995 sono stati consegnati all'Autorità portuale di La Spezia, in quanto ricompresi nella circoscrizione territoriale di detta Autorità, individuata con il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994.

L'amministrazione Provinciale ha fatto sapere che il materiale impiegato per il riempimento del costruendo porto turistico è costituito per l'80-90 per cento da terra e roccia di scavo provenienti dagli sbancamenti relativi alla realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti di Monte Montada e dalla discarica in località Saturnia; la restante parte proviene dall'ANAS ed è ottenuta dallo scavo della galleria della costruenda « Variante Aurelia ».

Gli accertamenti analitici eseguiti dall'ARPAL su 12 carotaggi, sul riempimento a mare prospiciente il Molo Mirabello non hanno evidenziato alcuna anomalia.

La valutazione dei risultati delle analisi eseguite per la parte inorganica (in particolare metalli pesanti e tossici) e per la parte organica (in particolare idrocarburi) ha portato, per ciascun carotaggio, alla conclusione che trattasi di una comune terra. Non è stata pertanto mai accertata la presenza di rifiuti speciali.

Circa le modalità (provenienza, quantità ecc.) di approvvigionamento dei materiali di costruzione dei manufatti, questi rientrano negli elementi di valutazione di impatto ambientale, le quali per le tipologie di opere quali quelle in questione non rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale di cui al DPCM 10.8.1988 n. 377 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 11.2.1998.

Per ciò che riguarda gli sbancamenti rilevati a Monte Montada, questi sono stati effettuati per l'esecuzione di un impianto di smaltimento di RSU e assimilati a servizio del Comune di La Spezia.

L'impianto è stato autorizzato con una serie di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Tali provvedimenti sono stati emanati a partire dalla primavera del 1994 ed hanno mantenuto aperto l'impianto sino al febbraio del 1997, data di definitiva chiusura.

Durante tale periodo sono stati smaltiti all'impianto circa 150.000 tonnellate di RSU ed assimilati provenienti dal Comune di La Spezia.

La coltivazione dell'impianto eseguita attraverso varie ordinanze della durata media di pochi mesi non ha seguito un preciso progetto regolarmente autorizzato in cui era possibile verificare e definire quote, geometrie, volumetrie e quanto necessario per effettuare il controllo sui lavori di sbancamento eseguiti nell'area; ulteriori difficoltà relative ai controlli, comunque impropri, data la situazione autorizzativa (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 915/82) riguardano i tempi di utilizzo dell'impianto che, attivato con una prospettiva di pochi mesi, è stato coltivato per quasi tre anni.

L'impresa che ha gestito l'impianto è la DE.PE.TI Srl, mentre la ditta che ha eseguito gli sbancamenti è la soc. ECOPADANA.

I trasporti del materiale di sbancamento sono stati effettuati oltre che dalle predette ditte anche da società di trasporti e di edilizia locale.

Infine: non si è in grado di confermare e/o smentire quanto pubblicato da organi di stampa in merito ad intercettazioni telefoniche che confermerebbero il conferimento di rifiuti speciali per la costruzione del porto in oggetto.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

COPERCINI. — Al Ministro dell'ambiente — Per sapere — premesso che:

nel mese di giugno 1999 veniva riscontrata una colorazione rossastra delle acque del torrente « Lavino » in località Monte S. Pietro (Bologna): gli esperti dell'agenzia regionale per la prevenzione ambientale evidenziavano la presenza di un abnorme tasso di cromo nelle acque; da accertamenti successivi si individuava nella ditta « Ducrom Zeta » la fonte dell'inquinamento;

a seguito di rilievi dell'Arpa venivano emesse, ad opera del sindaco di Monte San Pietro, varie ordinanze relative alla bonifica del sito senza che a queste seguisse alcuna azione pratica;

da notare come, a valle, il torrente « Lavino » attraversa non solo il territorio del comune di Monte San Pietro ma anche quelli di Zola Predosa ed Anzola Emilia;

veniva promosso successivamente un incontro tra il rappresentante legale della ditta, il sindaco e personale Arpa dal quale scaturivano le seguenti iniziative: a) bonifica totale dell'area entro il mese di ottobre 1999; b) proseguimento nell'area del monitoraggio da parte dell'Arpa -:

se il Ministro sia al corrente della vicenda in oggetto;

se ritenga sufficienti le prescrizioni concordate, con particolare riferimento all'opera di bonifica;

se si sia proceduto alla quantificazione dei danni ambientali. (4-26685)

RISPOSTA. — *In base alle relazioni inviate dalle amministrazioni locali interessate e dalle strutture di controllo (ARPA e NOE) è stato possibile delineare il quadro degli eventi oggetto dell'interrogazione presentata.*

L'inquinamento da cromo delle acque del torrente Lavino, segnalato già nel luglio 1998, è stato riscontrato, dalle azioni di controllo effettuate dal Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri di Bologna, sul tratto di fiume che attraversa il territorio dei Comuni di Monte San Pietro (B).

Il tratto interessato è quello corrispondente all'area occupata dalla società « DUR-CROMZETA S.r.l. » con sede a Monte San Pietro, frazione S. Giovanni, via Lavinio n. 28/abc, il cui amministratore unico è Rossi Virginia, nata a Modena l'8/8/1948, ivi residente in via Bignami n. 22.

Da successive indagini è emerso che tale inquinamento è determinato dall'inquinamento del terreno intorno all'impianto di depurazione della ditta DUR-CROMZETA, causato da perdita dello stesso impianto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha aperto procedimento penale nei confronti della sig.ra Rossi, del Sindaco di Monte San Pietro, Ferri Vladimiro, per inquinamento ambientale.

L'area interessata è stata sottoposta, dal 28/04/99, a sequestro preventivo, in attesa di bonifica. Non risultano a tutt'oggi casi di avvelenamento da cromo sul territorio del comune interessato, né sul tratto del torrente a valle della zona colpita.

Nel giugno '99 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, titolare del menzionato procedimento penale a carico della Ditta « DUR-CROM » e del Sindaco di Monte S. Pietro, ha riunito presso il proprio ufficio i protagonisti della vicenda, insieme con alcuni tecnici dell'Azienda Regionale Protezione Ambientale (ARPA), la fine di stabilire le modalità per il risanamento del torrente, ordinando al titolare della « DUR-CROM » di redigere i parametri di riferimento ed il piano di bonifica, a carico della stessa ditta.

Il piano in questione, elaborato e approvato, è stato trasmesso al competente Ufficio Regionale per la valutazione d'impatto, e da quest'ultimo dichiarato abbisognevole di integrazioni, precisazioni e maggiore dettaglio.

Il piano veniva quindi restituito, per la revisione, in data 13/08/1999 alla DUR-CROM tramite l'ufficio tecnico del Comune di monte s. Pietro.

Da allora sino ad oggi l'area in questione non è stata ancora bonificata. Infatti nel frattempo la ditta DUR-CROM ha presentato alla Procura della Repubblica ripetute richieste di proroga per problemi sopravvenuti.

La Giunta Municipale di Monte San Pietro ha affidato ad un legale di fiducia la determinazione del danno provocato dall'inquinamento.

Dai fatti appena riassunti, è possibile affermare che la vicenda in questione sia stata affrontata con una inspiegabile lentezza, sia per l'evidenza delle responsabilità, sia per la relativa gravità dell'inquinamento, che, secondo le indagini degli organi di controllo, sembra essere tuttora in corso dopo oltre 20 mesi dalla sua scoperta.

Il protrarsi di tale situazione preoccupa lo scrivente ministero, che si farà carico di seguire con attenzione le attività di bonifica, che devono al più presto essere messe in atto.

Il ministero si adopererà per fornire il supporto giuridico per l'applicazione delle norme esistenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Società Paris 2 srl, industria dolciaria romana, nel mese di aprile 1997 chiude l'azienda e licenzia 32 dipendenti, dopo 15 giorni riprende l'attività e riassume 12 lavoratori;

la Pretura di Roma stabilisce successivamente il reintegro al lavoro di tutti i lavoratori licenziati dalla Paris 2 srl, che nel frattempo ha assunto la denominazione Di.Do.R. Produzioni srl;

la Di.Do.R. srl non ha ad oggi provveduto al reintegro dei lavoratori licenziati, ai quali è stato negato l'accesso all'azienda, ed ha effettuato altre assunzioni —:

se ed in che modo intenda intervenire per favorire la composizione della controversia in atto a per provvedere alla soluzione della vertenza. (4-17613)

RISPOSTA. — *In ordine al suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del lavoro di Roma.*

La società DI.DOR Produzioni s.r.l., nell'aprile 1997, aveva rilevato l'attività di produzione della società Paris 2 a.r.l. confermando al lavoro solo 12 delle 32 unità occupate dalla società acquisita.

Per tale comportamento, la Società è stata condannata dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 gennaio 1998, a reintegrare nel posto di lavoro il personale non assunto.

Le parti, in data 21/6/1998, davanti alla Pretura di Roma — Sezione Lavoro — hanno conciliato la controversia alle seguenti condizioni:

la DIDOR Produzioni dà attuazione all'ordinanza del Tribunale e risarcisce il

danno economico ai lavoratori per il periodo di mancata occupazione;

la Società, a far data dal 30/6/98, per cessazione dell'attività, risolve il rapporto di lavoro, collocando tutto il personale in mobilità, a seguito di un accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali territoriali e la Rappresentanza Aziendale Sindacale interna, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91.

Dagli elenchi dei lavoratori interessati al provvedimento, trasmessi al competente Ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro, risultano posti in mobilità n. 30 lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi volti a definire alcuni aspetti normativi concernenti le malattie professionali e le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

ai sensi della lettera p) del suddetto articolo 55 il Governo deve attenersi al seguente criterio direttivo: « revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti erogata dall'Inail, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico » —:

se il Ministro non intenda nel minor tempo possibile predisporre gli opportuni provvedimenti legislativi volti alla definizione della revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di

reversibilità e la rendita per i superstiti erogata dall'Inail. (4-26642)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 55, della legge 144/99, recante « disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali », è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il decreto contiene una serie di interventi diretti, in conformità alla delega, ad adeguare la disciplina assicurativa obbligatoria alle mutate esigenze della realtà produttiva.

Le misure sono state attuate nel rispetto del principio posto dall'articolo 55, comma 3, della citata legge, secondo cui l'attuazione delle deleghe non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Si è, quindi, tenuto conto delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda, in particolare, il principio indicato nella lettera p) dello stesso articolo 55, che stabilisce la revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e la rendita ai superstiti, erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio o malattia professionale; il Governo non è stato in grado di esercitare la delega, per la mancanza della copertura finanziaria. Difatti, in base alla ricordata previsione della legge di delega, secondo cui l'attuazione della stessa non può comportare oneri aggiuntivi, non sono emerse le condizioni di carattere finanziario per intervenire sul punto. Agli ingenti profili di onerosità della norma non è possibile far fronte con le maggiori risorse, recate da talune misure del provvedimento stesso, quale l'ampliamento della platea, poiché, nel caso di specie, i profili di onerosità non sono a carico dell'INAIL ma dell'INPS e, conseguentemente, non è possibile dar luogo ad una compensazione interna.

Da ultimo, si rappresenta che sul punto sono intervenuti i pareri delle competenti

Commissioni parlamentari e, in data 4 febbraio u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, con cui si è data diretta attuazione all'intervento previsto dal criterio di delega, approvando le necessarie misure finanziarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DE CESARIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

con relazione del coordinamento territoriale per l'ambiente del corpo forestale dello Stato avente protocollo 4576 — posizione VII - 3/2 del 6 luglio 1998 concernente « Ripristino viabilità e collegamento del bacino della diga Alento — Consorzio Velia », è emerso che il citato consorzio sta eseguendo dei lavori sulla scorta di un progetto esecutivo non trasmesso ai sensi dell'articolo 8 delle misure di salvaguardia indicate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995;

il Ministro dell'ambiente aveva espresso un parere, il 15 aprile 1995, n. 1511.01.9.94, che prevedeva espressamente per il rilascio di un'eventuale autorizzazione, l'acquisizione di tutti i pareri degli enti e delle autorità territorialmente preposti;

il consorzio Velia con sede in Corso Garibaldi 33 a Salerno non ha inoltrato nei termini previsti all'ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la relazione dettagliata sullo stato dei lavori e l'indicazione ove sono depositati i progetti esecutivi come espressione previsto dalla normativa di salvaguardia vigente;

le citate opere alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 non risultavano iniziate e da quanto risulta all'ente parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano all'archivio informatizzato non risulta pre-

sentata alcuna istanza di autorizzazione per l'esecuzione dei citati lavori;

le opere suddette ricadono nel perimetro provvisorio del parco nazionale ed in assenza di autorizzazione da parte dell'ente parco;

il professor La Valva presidente del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in data 25 agosto 1998 con lettera protocollo 11325 ha invitato l'avvocato Franco Chirico presidente del consorzio Velia a sospendere i lavori di « Ripristino viabilità e collegamento del bacino della diga Alento » -:

se non ritengano di appurare l'esistenza delle autorizzazioni di cui alle leggi n. 394 del 1991 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 e se i lavori rispettino i seguenti provvedimenti legislativi: regio decreto legge n. 3267 del 1923; legge n. 1497 del 1939; legge n. 431 del 1985 e legge n. 36 del 1994;

se non ritengano urgente e improcrastinabile intervenire nei confronti del consorzio Velia allo scopo di procedere alla sospensione dei lavori, assumere informazioni circa i responsabili delle opere eseguite senza autorizzazione e procedere alla rinaturalizzazione dei luoghi. (4-22095)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare verte sulle procedure autorizzative delle opere nei territori dell'attuale parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.*

Un parere interlocutorio di massima favorevole, emesso dal Ministero dell'Ambiente il 15.04.94 è stato ritenuto dal Consorzio di Bonifica dell'Alento, esecutore delle opere in oggetto, esaustivo di ogni ulteriore autorizzazione e adempimento, anche di competenza dell'Ente parco successivamente subentrato nella gestione.

Le opere in oggetto, che ricadono quasi esclusivamente in zona 2 del territorio del parco nazionale, riguardano interventi di riammagliamento della viabilità (asse viario diga di Ponte Alento-bretella per Stio).

Il succitato parere del 15.04.94, era stato fornito dal Ministero dell'Ambiente, allora competente, in quanto vigevano le misure

provvisorie di salvaguardia del parco nazionale, previste dal decreto ministeriale del 05/08/1993. Tale autorizzazione di massima, comunque, rimaneva subordinata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e le eventuali prescrizioni degli enti ed autorità territorialmente preposti, così come disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 05.08.93.

Al fine di una rapida e completa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, il Consorzio richiese alla Regione Campania il ricorso all'istituto dell'accordo di programma. Di conseguenza, in base alla normativa vigente, la regione Campania provvide ad invitare tutte le Amministrazioni competenti, compreso il Ministero dell'Ambiente in apposita conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione dell'accordo di programma.

Il Ministero dell'Ambiente non partecipò alla Conferenza di cui sopra, ma fece pervenire due note (11 marzo e 15 aprile 1994), nelle quali, con la prima si evidenziava la necessità che i lavori proposti fossero « realizzati in un quadro di maggior approfondimento complessivo degli aspetti naturalistici e paesaggistici » e che, comunque, l'eventuale autorizzazione dovesse rispettare il dettato dell'articolo 9 sopracitato; con la seconda, si riteneva di poter esprimere parere favorevole di massima, sottolineando, però, che l'eventuale autorizzazione ai suddetti interventi era comunque subordinata a quanto disposto dal più volte ricordato articolo 9.

Pertanto l'accordo di programma formalmente concluso con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania del 05.10.1994, di fatto si è perfezionato solo limitatamente a quei provvedimenti autorizzativi delle Amministrazioni che vi hanno partecipato ed espresso relativo parere ufficiale di conformità. Inoltre l'iter, di cui al richiamato articolo 9 del decreto ministeriale del 05.08.1993, non è stato più perfezionato da parte del Consorzio e pertanto, non essendosi concluso il conseguente provvedimento da parte del Ministero dell'Ambiente, la già citata nota del 15.04.94 ha rappresentato soltanto un parere favorevole di massima.

Successivamente al Ministero dell'Ambiente è subentrato nella gestione del Parco l'Ente parco stesso, nel frattempo istituito (decreto del Presidente della Repubblica del 05/06/1996).

Le misure di salvaguardia, previste nell'allegato A del decreto istitutivo, stabiliscono che la realizzazione di opere, cui si considerino assimilabili quelle in oggetto, risultano comunque sottoposte a regime di autorizzazione da parte dell'Ente parco (artt. 6 e 7). L'articolo 8 delle stesse norme individua, inoltre, le modalità di richiesta di autorizzazione all'Ente parco, vincolandola alle preventive autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario che gli Enti competenti avranno già in precedenza rilasciato in merito agli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte.

Per quanto sopra esposto l'iter amministrativo da parte del Consorzio non si può ritenere correttamente adempiuto e la sospensione dei lavori intimata dall'Ente parco ne è stata inevitabile conseguenza.

Pur tuttavia, per il rilevante interesse pubblico che le opere in questione rivestono ed in considerazione del fatto che con esse si va a ripristinare la situazione della viabilità preesistente alla realizzazione dell'invaso di Piano della Rocca, si rende opportuno individuare adeguate misure di mitigazione, atte ad attenuare l'impatto delle stesse opere, specialmente di quelle in zona 1.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DEL BARONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

persiste indisturbata la devastazione totale ed indiscriminata del territorio del comune di Forio d'Ischia malgrado le vibrate e documentate proteste di Italia nostra, Lega ambiente, Wwf, la campagna di stampa e gli interventi reiterati della sovraintendenza ai beni ambientali di Napoli e provincia;

anche l'inquinamento dell'ambiente la fa da padrone ad opera di appaltatori

edili d'assalto operanti specie nella zona di rispetto cimiteriale di via L. Mazzella, zona anche protetta da vincoli paesaggistici e destinata a verde attrezzato nel piano regolatore del comune, oltre che ad essere sottoposta alla tutela ambientale di cui alle leggi 1497/39 e 431/81;

malgrado siano chiarissimi i dettami delle ricordate leggi e le diffide operate per l'adozione dei provvedimenti ripristinatori, nessuna opera abusiva è stata demolita né è stato ripristinato l'ambiente originale e tanto meno i manufatti abusivi sono stati acquisiti al patrimonio comunale con grave danno del comune in violazione di apposite leggi —:

quali iniziative intendano intraprendere perché siano adottati i prescritti, urgenti provvedimenti nei confronti delle operazioni che hanno provocato danno turistico a Forio d'Ischia, turbata nella bellezza del suo ambiente naturale in uno ai danni erariali subiti anche per il colpevole lassismo amministrativo della giunta e del sindaco di Forio d'Ischia. (4-15733)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare presentata rileva la persistente devastazione ambientale del territorio del comune di Forio d'Ischia ed, in particolare, la presenza di attività edilizie abusive operanti nella zona di rispetto cimiteriale di via Mazzella, sottoposta tra l'altro a vincoli paesaggistici ed ambientali, in merito alle quali non sono state applicate le misure di ripristino ambientale o di acquisizione al patrimonio comunale previste delle norme di legge.*

Si chiede di conoscere quali provvedimenti adottare a tutela dell'ambiente e del risarcimento dei danni erariali subiti a causa delle attività edilizie illegali.

Dagli elementi acquisiti dalle autorità locali è risultato quanto segue.

L'intero territorio comunale è vincolato ai sensi della legge 1497/39, e ricade nell'ambito di efficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 5 — Ischia, approvato in surroga dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Sono altresì presenti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo archeologico.

Il comune risulta inoltre catalogato, nella ricerca sulla classificazione dei comuni italiani in base al livello di attenzione per il rischio idrogeologico coordinata dal Ministero dell'ambiente nel 1999, come comune con livello di rischio molto elevato.

Con il Piano straordinario per la riduzione del rischio idrogeologico, approvato il 31.10.1999 dall'Autorità di Bacino regionale Campania nord-occidentale ai sensi del D.lo 180/98 e successive modifiche e integrazioni, sono state individuate nel territorio comunale aree a rischio idrogeologico molto elevato, medio e moderato, per le quali sono state adottate le relative misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, di inibizione delle attività di trasformazione della morfologia dei luoghi.

Per quanto riguarda gli abusi denunciati, in particolare nella zona vincolata di via Mazzella, il Comune di Forio d'Ischia ha trasmesso una relazione riguardante l'attività svolta per la sorveglianza e repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale, con un elenco degli interventi effettuati nell'area indicata, segnalando altresì la necessità per un migliore controllo del fenomeno, del coordinamento dell'attività repressiva dei comuni isolani, anche in funzione di una interpretazione omogenea delle fattispecie applicative delle leggi. Nel merito delle sanzioni da adottare, la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia, esprimendo il parere che si debba, ove previsto dalla legge, procedere esclusivamente al ripristino ambientale, ha invitato l'amministrazione comunale ad attivare le relative procedure.

Risultano infine agli atti dell'Ufficio, in relazione ai fenomeni di abusivismo edilizio nel territorio di Forio d'Ischia, diversi procedimenti penali, dei quali si è in attesa di conoscere l'esito finale al fine di valutare l'opportunità di avviare le azioni previste dall'articolo 18 della legge 394/86 qualora sussista danno ambientale.

Nei riguardi delle devastazioni ambientali segnalate nella presente interrogazione e degli abusi edilizi rilevati in particolare dall'autorità comunale di Forio d'Ischia, si è ritenuto pertanto di interessare il Corpo Forestale dello Stato, per la verifica della

sussistenza della procedibilità per danno ambientale e delle conseguenti misure di risarcimento del danno e di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 modificato dal decreto legislativo n. 389 del 1997 è stato istituito il Consorzio imballaggio (CONAI) con sede in Milano, con obbligo di iscrizione per le imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi o di materiali di imballaggio, e sono stati introdotti ulteriori pesanti adempimenti burocratici determinati dagli obblighi previsti dal decreto stesso relativi al trattamento fiscale degli imballaggi;

taли obblighi, consistenti in denunce, versamenti e spedizioni, in taluni casi sono addirittura previsti con cadenza mensile anche per « micro-imprese » con conseguente immaginabile appesantimento burocratico che si aggiunge al numero spropositato di adempimenti che già gravano sulla vita delle aziende;

fra l'altro, vale la pena di sottolineare come l'entrata in vigore della norma non abbia avuto adeguata comunicazione neppure attraverso i mezzi di informazione specializzati, né il CONAI pare sufficientemente attrezzato per interloquire con le imprese in difficoltà o alla ricerca di chiarimenti interpretativi;

si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un meccanismo confuso, disorganizzato e caotico, tale da rendere sempre più difficile la pretesa di rendere competitive le imprese nazionali, alle prese quotidianamente con adempimenti complessi,

difficili e comunque comportanti forti costi impiegatizi —:

se non ritengano di dovere emanare circolari interpretative che eliminino i dubbi derivanti dalla lettura della normativa e, soprattutto, se non ritengano di dover immediatamente intervenire per studiare esoneri parziali da taluni adempimenti quanto meno per le piccole imprese.

(4-22340)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si riferisce quanto segue.*

Per quanto riguarda la prima serie di quesiti è da notare che il Conai ha introdotto una serie di meccanismi semplificativi per la gestione del contributo ambientale, quali:

la forfettizzazione ad valorem sulle importazioni;

la denuncia annuale per modifiche quantità (inferiore a 300.000 lire annue di contributo ambientale) e/o denuncia da effettuarsi solo al raggiungimento di tale importo in corso d'anno;

l'emissione di fatture per importi superiori alle 25.000 lire annue per contributo ambientale.

In merito all'attività di comunicazione del Conai nei confronti delle PMI è da notare che oltre ad una serie di strumenti attivati (campagna di comunicazione sui media, numero verde, sito internet, ecc.), nel Consiglio di amministrazione del Consorzio siedono i rappresentanti di Confartigianato, Confai, CNA, CASA, Concommercio, Confservienti, Conad, Coop, ecc., con cui è stato esplicitamente concordato di utilizzare i propri canali informativi in aggiunta a quelli propri ed istituzionali del Conai. Le possibilità di tali organizzazioni di integrare con il mondo delle piccole imprese è ben noto e di grande efficacia consolidata.

Da ultimo, si rammenta che con il decreto legislativo 8 novembre 97, n. 389 si è consentito a quei soggetti (quasi sempre le imprese di piccole o piccolissime dimensioni) che conferiscono i propri rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, di far compilare al medesimo il relativo modulo di denuncia ambientale (MUD), con ciò

andando proprio nella direzione invocata dall'interrogante dell'esonero parziale degli adempimenti per le piccole imprese.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

EVANGELISTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, introduce nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1997, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies, il comma 127-duodecies, che recita: « prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica »;

in base alle norme recate dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 457, si suole ripartire il concetto di « edilizia residenziale pubblica » nei seguenti sottoinsiemi:

a) l'edilizia sovvenzionata, che è quella interamente realizzata da soggetti di diritto pubblico;

b) l'edilizia agevolata, che è quella realizzata da privati ma con l'intervento pubblico che si specifica particolarmente nella concessione di contribuzioni a fondo perduto oppure nella partecipazione all'ammortamento di finanziamenti bancari mediante contributi in conto interessi o in conto capitale;

c) l'edilizia convenzionata (tipico caso è quello degli interventi « Peep »), che è realizzata da privati sulla base di convenzioni con l'ente pubblico da cui derivano per il costruttore minori costi nell'acquisizione delle aree e per gli utenti finali minori prezzi di acquisto e particolari garanzie circa le modalità della costruzione;

il signor Sergio Baldasseroni, proprietario di un appartamento sito in via Mannini 14/10, a Massa, posto all'interno di una zona Peep, acquistato in cooperativa, avendo deciso di migliorare tale appartamento con degli interventi che rientrano nella fattispecie della manutenzione straordinaria, ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, articolo 1, comma 11, e quindi con aliquota Iva agevolata del 10 per cento, ha inviato la denuncia di inizio attività lavori al comune di Massa e l'impresa edile alla quale ha commissionato i lavori ha iniziato i lavori;

al momento dell'emissione della prima fattura da parte dell'impresa sono sorti dei problemi per l'applicazione dell'Iva agevolata del 10 per cento, ai quali nemmeno l'ufficio Iva di Massa ha saputo dare esaurienti risposte —:

quale sia la corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

se non siano superate dalla legge n. 449 del 1997, le disposizioni contenute nella circolare n. 1/DE del 2 marzo 1994, del Ministero delle finanze;

quali siano le fattispecie di edifici di edilizia residenziale pubblica su cui è applicabile l'Iva agevolata del 10 per cento;

se non ritenga opportuno che le diverse sedi delle direzioni regionali dell'entrata del ministero delle finanze si attivino affinché i cittadini abbiano in tempi rapidi eventuali chiarimenti in merito alle questioni di loro interesse. (4-20050)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che con l'introduzione del punto 127-duodecies nella tabella A — parte terza — allegata ai decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, agli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b), dell'articolo 31 della legge 457 del 1978 effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica si applica l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ha ravvisato la necessità di specifici chiarimenti ai fini della

corretta applicazione della agevolazione di che trattasi ed ha chiesto di conoscere se le istruzioni impartite dalla circolare ministeriale n. 1/E del 21 marzo 1994 siano tuttora operative.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha comunicato di aver predisposto una apposita circolare (n. 15/E del 9 luglio 1999), indirizzata a tutti gli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, al fine di chiarire l'ambito applicativo della predetta aliquota IVA del 10 per cento in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, detta circolare definisce il concetto di «residenzialità» nel senso che «in tale concetto debbono rientrare le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per la collettività (orfanotrofi, ospizi, ecc.) fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi. Non rientrano nella disposizione agevolativa gli altri edifici, come peraltro già affermato con circolare n. 141/E del 9 agosto 1994, che anche se assimilati alle case di abitazioni dalla legge 19 luglio 1961, n 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.)».

Il predetto Dipartimento, infatti, precisa che la norma di favore di che trattasi non risulta applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di abitazione, siano costituiti da privati e, inoltre, che non rientra nel concetto di edilizia residenziale pubblica quella realizzata dall'attività dei privati con il concorso dell'intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata).

Come è noto, da ultimo, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2000), riduce al 10 per cento, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abita-

tiva privata, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere a), b), c), d), effettuati su qualsiasi tipologia di immobili.

La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli, già previste in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio.

In proposito il predetto Dipartimento ha fornito specifiche disposizioni agli Uffici con circolare del 29 dicembre 1999 n. 247/E.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FILOCAMO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Maribba Scarl, società di servizi con sede a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria evidenziano che pur avendo ottenuto detta società da tempo le autorizzazioni delle competenti autorità a lavorare all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro e pur avendo ricevuto una serie di richieste di prestazioni di servizi, da quando è avvenuto il sequestro della società da parte della autorità giudiziaria non si è più operato né gli stessi sono stati messi a conoscenza della mancanza di lavoro;

tale situazione dura ormai da oltre otto mesi e nessuno ha dimostrato un benché minimo interesse alla vicenda che riveste caratteri di assoluta urgenza e drammaticità per le famiglie dei lavoratori e per la funzionalità stessa del porto di Gioia Tauro —:

quali iniziative e provvedimenti intenda il Governo adottare affinché la disoccupazione nella provincia di Reggio Calabria non aumenti sempre di più e i timidi accenni di progresso e di sviluppo che con il porto di Gioia Tauro dovrebbero manifestarsi non svaniscano nel nulla. (4-27072)

RISPOSTA. — *In ordine al suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro Reggio Calabria.*

Presso la citata Direzione Provinciale del Lavoro è stato sottoscritto un verbale di accordo, che ha permesso di superare positivamente il problema relativo al licenziamento di 60 lavoratori, dipendenti della ditta MARI.BA SCARL di Gioia Tauro.

Infatti, nel citato verbale, i custodi giudiziari della società in esame hanno convenuto di revocare i licenziamenti e di chiedere la Cassa Integrazione Straordinaria, ai sensi e per gli effetti della l. 223/91, così come integrata dalla l. 109/96.

I custodi giudiziari ed il liquidatore della società, hanno assicurato la massima disponibilità per la ricerca delle possibili soluzioni occupazionali con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali e dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FONTANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la rideterminazione dell'anzianità di grado ad ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente in applicazione dell'articolo 32, comma 3-bis della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, ha creato un diffuso e profondo malessere tra gli ufficiali dell'esercito;

gli ufficiali di complemento che hanno superato il concorso per transitare in servizio permanente nel ruolo speciale non hanno ricevuto nessun vantaggio (né morale, né economico, né di carriera) ma anzi hanno subito i seguenti svantaggi:

a) maggiore permanenza nei gradi più bassi (addirittura il doppio nel grado di sottotenente);

b) limiti d'età per il collocamento in quiescenza: 60 anni contro gli attuali 57 del ruolo ad esaurimento e senza l'innalzamento del limite d'età conquistato tramite concorso, gli interessati forse non sarebbero stati così pesantemente danneggiati;

c) istituzione della « demeritocrazia »: con il passaggio del ruolo ad esaurimento dai ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo a quelli delle categorie in servizio permanente, stabilito dall'articolo 12, comma uno, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è venuta a cadere anche l'ultima differenza tra l'appartenenza ai due diversi ruoli; la precedenza in comando, a parità di grado, prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei confronti di quelli appartenenti alle categorie in congedo. Questo ha comportato che ora alcuni ufficiali del ruolo speciale siano alle dipendenze di colleghi del ruolo ad esaurimento, a volte pari corso o di corsi successivi, i quali addirittura possono essere chiamati ad esprimere giudizi in sede di redazione di documenti caratteristici redatti per l'avanzamento al grado di colonnello, grado che gli stessi non possono raggiungere, perché non previsto dalla legge per il ruolo d'appartenenza;

l'amministrazione militare non si è finora mossa in modo da perorare un'urgente soluzione del problema, nel suo stesso interesse (visto i numerosi contenziosi in materia);

l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, sembra consentire una corretta risposta alle istanze degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale, che confidano tuttora nell'intervento del giudice amministrativo, non per ottenere qualche vantaggio, sebbene sia ragionevole e costituzionalmente corretto che i più preparati siano premiati, ma almeno per non subire svantaggi -:

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, con un provvedimento che chiarifichi l'interpretazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 o che, *ex novo* instauri un criterio

di salvaguardia degli ufficiali del ruolo speciale, affinché si renda giustizia, salvaguardando i diritti e le aspirazioni della generalità degli ufficiali e non solamente di una parte.

(4-24559)

RISPOSTA. — *La questione relativa alla corretta applicazione dell'articolo 24, comma 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha trovato definitiva soluzione, sotto il profilo interpretativo, con il parere n. 1407/97 del Consiglio di Stato che, interessato al riguardo dall'Amministrazione militare ha sostenuto l'inapplicabilità dell'articolo in argomento nei confronti degli Ufficiali dei ruoli speciali nei casi in cui il « disallineamento » di carriera, rispetto a quelli dei ruoli ad esaurimento, sia stato determinato dall'anzianità attribuita a questi ultimi ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (cioè in virtù della sola anzianità di grado e non di quella di servizio da Ufficiale).*

Circa l'opportunità di intervenire con un provvedimento che ex-novo instauri un criterio di salvaguardia degli Ufficiali del ruolo speciale, va detto che l'Amministrazione della Difesa è stata interessata da tempo, con molteplici istanze volte a riequilibrare differenze di trattamento degli Ufficiali dei vari ruoli, verificatesi sia per effetto di leggi pregresse in materia, sia a seguito di contenzioso che ha generato situazioni difformi dal punto di vista giurisdizionale.

Per ovviare a tali inconvenienti, nel corpo del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante « disposizioni sul riormino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali » sono state inserire, tra le altre, previsioni finalizzate a conseguire nuove determinazioni della carriera degli Ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali, in virtù delle quali si è previsto di:

fissare le progressioni di carriera degli Ufficiali dei ruoli ad esaurimento, in modo da evitare accelerazioni improprie e disallineamenti con Ufficiali di altri ruoli aventi pari o maggiore anzianità di servizio;

rideterminare le anzianità degli Ufficiali interessati dei ruoli normali e, speciali,

allo scopo di riallinearne le carriere, assicurando anche il rispetto delle maggiori anzianità relative nei confronti dei colleghi del ruolo ad esaurimento.

In attuazione della menzionata legge 490/97, sono state predisposte le norme concernenti nuove modalità di avanzamento e di ricostruzione della carriera degli Ufficiali dei ruoli ad esaurimento, nonché una diversa meccanica di retrodatazione delle anzianità degli Ufficiali dei ruoli speciali.

La delicata problematica è, quindi, tuttora in fase di definizione da parte dei competenti organi della Difesa per individuare le soluzioni attuative più idonee, al fine di un più compiuto ed equo riaspetto delle posizioni degli Ufficiali.

In tale situazione, non sembrano opportune, al momento, ulteriori modifiche ad un quadro normativo le cui implicazioni amministrative non sono ancora chiaramente definite.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

FOTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere —* premesso che:

è in fase di realizzazione la discarica di Monte Ardone-Fontanelle, in comune di Fornovo di Taro (Parma), in grado di smaltire almeno 300.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani. Il realizzando impianto è posto in zona tipica ad elevato D.O.C. alimentare (prosciutto e coppa di Parma, salame di Felino, parmigiano reggiano, malvasia), tutelato anche da specifica normativa relativa alla denominazione di origine protetta;

nella progettazione di detto impianto parrebbero del tutto ignorati alcuni rischi, di rilevante importanza, strettamente legati alla ubicazione del sito in questione, tra i quali il rischio di contaminazione microbiologica ed il rischio ecotossicologico. Dette questioni appaiono rilevanti sia per quanto riguarda, più in generale, la tutela

della salute pubblica, sia per le negative conseguenze che potrebbero interessare il comparto alimentare della zona, con particolare riguardo alle stalle, ai caseifici, alle viti e alle « stanze » di maturazione del prosciutto;

uno studio relativo all'impianto in questione, redatto dal presidente nazionale dei geologi professor Floriano Villa, evidenzia come la discarica di Monte Ardone sia ubicata su di una frattura geologica, suscettibile di allargamenti e scorrimenti;

gli atti relativi all'ubicazione della discarica sono stati sottoposti alla valutazione del giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità degli stessi —:

indipendentemente dal corretto, o meno, iter amministrativo seguito, se e quali accertamenti intendano disporre, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri interrogati sulla contestatissima discarica di Monte Ardone. (4-16785)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare riguarda la realizzazione della discarica sita nel comune di Fornovo di Taro loc. Monte Ardone in provincia di Parma, con particolare riferimento, al dissesto idrogeologico del territorio.*

Si premette che lo stesso Dipartimento della Protezione Civile, su segnalazione del Comitato « difesa di Fornovo, Ricò, Ozzano, Taro » che evidenziava una possibile situazione di pericolo a causa della instabilità geologica del territorio in cui la predetta discarica avrebbe dovuto essere localizzata, nell'ottobre 96, provvedeva ad interessare le Amministrazioni competenti, richiamando in particolare l'attenzione del ministero dell'Ambiente ad un esame approfondito della questione.

Il Ministro dell'Ambiente con nota 8 febbraio 97, diretta al sottosegretario di Stato Barberi, confermava quanto la Prefettura e la Provincia avevano segnalato, in particolare, che la localizzazione della discarica era stata oggetto di valutazione geologica al momento della formazione del Piano infraregionale di smaltimento, attra-

verso un apposito studio di fattibilità ambientale e che la stessa è inclusa, insieme al nuovo inceneritore di Parma, nel Piano infraregionale di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Parma con la massima priorità, al fine di evitare pesantissime esportazioni di rifiuti ai danni di altre province.

Il Servizio Geologico Nazionale ha effettuato nel mese di marzo 1998 su richiesta del Dipartimento per il coordinamento della Protezione Civile un sopralluogo per esprimere un parere geologico ambientale in merito alle considerazioni avanzate dal comitato di difesa degli abitanti di Fornovo.

In merito a quanto ravvisato dall'interrogante circa il verificarsi di « recenti e plurimi smottamenti dei terreni interessati dalla discarica » e alla incapacità del Servizio Geologico di individuare, anche alla « semplice Vista » fenomeni morfologici attivi in un'area fortemente instabile ed attraversata da una « faglia sismica », lo stesso servizio Geologico ha sottolineato che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è stata chiaramente indicata come soggetta ad intensi processi erosivi di tipo fluviode-nudazionale, con formazione di calanchi, peraltro molto diffusi in una vasta porzione di territorio circostante. I lavori di sbarcamento eseguiti per la realizzazione dell'invaso ove conferire i rifiuti, hanno interessato la testata del Fosso del Rio Fontanelle dove sono state realizzate scarpate artificiali con pendenze (calcolate) compatibili con le caratteristiche geomeccaniche del litotipo e consolidate con il sistema TEXTOMUR (terre armate). Oltre a tali interventi sono stati inoltre realizzati quattro ordini di canalette di raccolta acque a partire dal coronamento. L'insieme di questi lavori ha quindi praticamente rimosso dal sito le cause di quei dissesti tipici della zona.

Questi ultimi, sempre secondo il Servizio Geologico Nazionale, sono legati sostanzialmente alla filtrazione delle acque piovane lungo i livelli e gli strati di maggiore permeabilità presenti nel corpo argilloso che caratterizza l'area di Monte Ardore (argille di Lugagnago e Argille a Palombini); l'imbibizione di tali livelli/strati crea delle superfici lubrificanti lungo le quali porzioni di

terre, via via sempre più ampie, scivolano verso valle producendo quelle tipiche forme di erosione accelerata che sono i calanchi.

Intervenendo con i lavori dalla zona di cresta della vallecola di Rio Fontanelle, convogliando le acque meteoriche al di fuori dell'invaso, rimodellando e rafforzando le scarpate artificiali e realizzando un apposito sbarramento di valle in terra sulla base di appositi specifici studi di geotecnica, si è nel complesso stabilizzato un settore collinare altrimenti soggetto a continui fenomeni erosivi, rendendolo idoneo anche ad ospitare volumetrie di nuovi materiali come i rifiuti solidi urbani peraltro di minore peso specifico rispetto a quello originario asportato.

Gli « smottamenti plurimi » sui terreni interessati dall'impianto, sono stati riscontrati dai tecnici del Servizio Geologico Nazionale ben al di fuori dell'area oggetto dei lavori e, peraltro, dovuti ad accumuli artificiali di terre di risulta. Evidenti sono, invece, i fenomeni di erosione accelerata sui versanti dei rilievi collinari della zona circostante il sito.

La presenza di una faglia di tipo diretto, secondo la relazione del Servizio Geologico Nazionale, non comporta problemi all'impianto di smaltimenti in quanto la geometria del piano di faglia rispetto all'andamento morfologico del versante non può dar luogo a scivolamenti di porzioni di versante all'interno della vallecola di Rio Fontanelle. L'eventuale riattivazione di questa dislocazione tettonica può essere inoltre ipotizzata solo a seguito di eventi sismici così intensi ed estremi da modificare morfologicamente (coinvolgendo distruttivamente qualunque tipo di struttura antropica esistente sul territorio) una vasta area circostante il sito.

Giova precisare sempre a proposito della sismicità del territorio di Fornovo Taro che, ferme restando le analisi tecniche del servizio Geologico Nazionale, all'epoca della redazione del progetto di discarica, il predetto Comune non era classificato a rischio sismico; e come tale individuato dall'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2788 del 12 giugno 1998.

Dopo l'avvenuto movimento franoso, per essere maggiormente garantiti e a seguito delle sollecitazioni del servizio provinciale

difesa del suolo, l'amministrazione provinciale ha commissionato al Prof. GIANI uno studio per la verifica dei calcoli di stabilità del progetto della discarica, le cui risultanze sono state fornite al Comitato Tecnico di vigilanza, alla Commissione di collaudo, agli Enti interessati nonché ai Consiglieri provinciali di minoranza.

Le due Commissioni hanno rilevato che lo studio effettuato dal Prof. GIANI ha contemplato l'esecuzione di numerose verifiche di stabilità che hanno fornito valori superiori al limite di legge DM LLPP 11.3. 1988.G.3.2) considerando la presenza di un argine di contenimento al piede della discarica. Tale argine è stato progettato dal Consorzio GMA in modo confaceente alle prescrizioni dettate.

Successivamente il Consorzio GMA ha prodotto due campagne di indagine geognostica che meglio hanno consentito di valutare le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito. In adeguamento a dette indagini sono state inoltre prodotte, anche a seguito di una richiesta del collegio tecnico di vigilanza, delle verifiche di stabilità integrative che forniscono valori dei coefficienti di sicurezza superiori a 1,3. In tale studio è stata infine effettuata una verifica di stabilità in condizioni sismiche che forniscono un buon coefficiente di sicurezza pari a 1,23 (nettanente superiore ai valori tra 1 e 1,2 indicati anche in recenti studi non essendoci indirizzi legislativi sul valore del coefficiente in caso di sisma).

A seguito del dilavamento del terreno esterno alla discarica, e cioè all'invaso destinato ad accogliere i rifiuti, verificatosi in data 7.3.1998, il P.M., per lo svolgimento di accertamenti peritali, chiedeva il sequestro di tale zona esterna che veniva concesso dal GIP in data 13.3.1998. Successivamente, in data 25.5.1998, il GIP ha ordinato il dissequestro dell'area.

In ordine alla presumibile presenza di illegittimità ed omissioni in contrasto con le vigenti leggi, si fa presente che il Piano predisposto dalla Provincia di Parma prevedeva la localizzazione della discarica di 1^a categoria in località Monte Ardone, in un'area che non ricadeva tra quelle vincolate ai sensi del Piano Territoriale Paesistico

Regionale, così come confermato dall'Amministrazione dei beni Culturali e Ambientali, ma che era comunque inserita tra quelle soggette alle norme di cui all'articolo 32 del medesimo strumento identificate come aree di Studio.

In relazione a ciò il Piano Provinciale prevedeva che il progetto dell'impianto doveva essere accompagnato da una relazione di compatibilità ambientale che analizzasse e rispondesse alle questioni che avevano motivato l'inserimento nelle aree di studio.

I risultati della verifica contenuti in una specifica relazione redatta dall'Ufficio Urbanistica Pianificazione territoriale dell'Ente e denominata « Primi approfondimenti relativi all'area di studio in cui ricade la zona prevista per la realizzazione della discarica Fornovo », sono stati nel senso di formulare parere favorevole alla localizzazione dell'impianto, pur indicando esplicitamente l'opportunità di approfondimenti in sede di progettazione dell'opera.

Il progetto per l'effettiva realizzazione è stato presentato, congiuntamente allo studio di compatibilità ambientale in data 16.10.95 dal Consorzio privato GMA titolare dell'area ed al quale il Comune di Fornovo ha concesso la realizzazione e gestione a particolari e precise condizioni miranti a salvaguardare l'interesse pubblico.

Dopo una approfondita istruttoria tecnica, previa acquisizione dei pareri favorevoli degli organi competenti, nonché dell'assenso dell'ARPA di Parma, la Provincia ha approvato il progetto esecutivo e ne ha autorizzato la costruzione con delibera 819/15 del 10.7.1996.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella realizzazione dell'opera, oltre a rendere operativa una specifica commissione di collaudo in corso d'opera, attestante la perfetta esecuzione di quanto progettato, è stato costituito anche un collegio tecnico di vigilanza con il compito di verificare il regolare sviluppo delle strutture, il rispetto della corretta gestione nel conferimento dei rifiuti (prevista per un termine massimo di quattro anni) ed il controllo dell'impianto dopo la sua chiusura. Al riguardo l'amministrazione provinciale si è più volte resa disponibile a coinvolgere i comitati spontanei.

nei sorti contro la discarica nell'ambito delle verifiche del collegio di vigilanza. Essa, inoltre, ha richiesto al consorzio GMA precisi impegni in ordine al completo ripristino dei luoghi mediante il rilascio di adeguate garanzie finanziarie.

Sono state evidenziate, inoltre, le seguenti circostanze:

le modalità realizzative della discarica e dei relativi impianti tecnologici accessori e la tipologia dei rifiuti (preselezionati, compattati e imballati) a limitato contenuto di sostanza organica putrescibile, di cui è previsto il conferimento, inducono a ritenere che con una corretta modalità gestionale dei conferimenti e degli abbancamenti rifiuti, potranno essere alquanto limitati, rispetto alle tradizionali discariche, gli impatti olfattivi all'esterno del perimetro dell'impianto;

la provincia di Parma ha approvato il progetto esecutivo dell'impianto anche sulla base del parere favorevole della Conferenza Provinciale — appositamente costituita ai sensi, dell'articolo 22 della LR 27/94 — per l'acquisizione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.

Si deve ritenere che detta Conferenza abbia, nell'ambito delle proprie competenze, valutato attentamente gli aspetti territoriali ed ambientali connessi con la localizzazione della discarica, ivi comprese le eventuali interrelazioni con gli aspetti delle produzioni tipiche presenti nel territorio.

In linea con la normativa vigente, oltre la compattazione prevista dalle deliberazioni provinciali, il Comune di Parma, responsabile dell'AMNU ha stabilito, con decisione votata in Consiglio Comunale il 17.11.97, che l'azienda conferirà il rifiuto solo preselezionato così da rafforzare le garanzie di sicurezza e tutela ambientale con particolare riferimento all'abbattimento del percolato.

L'ARPA, l'1.3.99, ha segnalato la presenza nell'invaso della discarica di tracce di gas metano e la Provincia ha chiesto al Consorzio GMA di presentare analisi e relazioni integrative riguardanti, sia l'aspetto

geologico che geochimico le quali sono state sottoposte all'ARPA e al Servizio Provinciale Difesa del suolo per valutare se le stesse ed il modello sviluppato permettano la coltivazione della discarica in condizione di piena sicurezza. Gli organi preposti hanno espresso parere favorevole sia sulle analisi che sulle relazioni presentate e sulla base di tale valutazione il Consorzio ha presentato una integrazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 valutata positivamente dall'ARPA in data 12.4.99.

Il Corpo Forestale dello Stato interessato dall'Ufficio Consigliere Ministeriale per la Difesa del Suolo, effettuati gli accertamenti, ha redatto una dettagliata relazione dalla quale non sono emerse violazioni di norme.

Per completezza di informazione si comunica anche che, a seguito della deliberazione provinciale di approvazione del progetto, sono stati inoltrati tre ricorsi al TAR Emilia Romagna con i quali è stata presentata richiesta di sospensione. Tale istanza è stata ripetutamente respinta dal TAR, con le ordinanze 395, 396 del 5.11.1996 e 441 del 3.12.1996.

A seguito del secondo atto di approvazione della variante, sono stati presentati altri due ricorsi che chiedevano la sospensione dei lavori. Anche in questo caso l'istanza di sospensione è stata respinta con le ordinanze 107 e 108 del 25.4.1997. Il TAR, in entrambi i casi, si è espresso motivando che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare la prevalenza di interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera prevista dal progetto.

Il 18.11.1997 e il 12.1.1998 sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato avverso le ultime ordinanze del TAR, entrambi respinti il 27.1.1998.

La Procura della Repubblica di Parma, sui temi connessi alla realizzazione della discarica, ha instaurato due procedimenti penali ancora pendenti, pertanto coperti dal segreto istruttorio.

Laddove dalle indagini dovessero emergere elementi, con profili di danno ambientale, l'Ufficio del Consigliere Ministeriale per la Difesa del Suolo del Ministero dell'am-

biente che segue la vicenda, valuterà l'opportunità di avviare le azioni previste dall'articolo 18 legge 349/86, obbligando l'autore o gli autori del fatto al risarcimento del danno ambientale nei confronti dello Stato.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la foce del torrente Bevano costituisce oggi l'ultima foce naturale dell'intero litorale romagnolo e tra le pochissime rimaste del versante adriatico italiano essendo ancora affidata alle sole dinamiche naturali, libera di mutare ed evolversi spontaneamente senza interventi artificiali;

per questi e molti altri motivi la sudetta foce è parte integrante della riserva naturale dello Stato « Dune costiere e foce torrente Bevano » istituita con decreto ministeriale del 5 giugno 1979, è inoltre compresa nel perimetro del Parco regionale del Delta del Po all'interno della « Stazione » denominata « Pineta di Classe e Saline di Cervia », è poi riconosciuta come « Zona Umida di importanza internazionale » ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, ed infine è censita come Sito di interesse comunitario (Sic) e Zona di protezione speciale (Zps) ai sensi della direttiva Habitat della Comunità europea;

si apprende dalle associazioni ambientaliste ravennati che è stato presentato un progetto di intervento idraulico, formalmente sollecitato con procedimento di urgenza, dal Demanio forestale alla regione Emilia-Romagna (Servizio difesa del suolo), per fermare la libera « divagazione » verso nord della foce onde impedire il danneggiamento della pineta costiera, anch'essa parte della riserva naturale, impiantata sulle dune ravennati a partire dagli inizi del secolo a seguito dell'interessamento del senatore ravennate Luigi Rava;

un primo bilancio naturale del fatto evidenzia l'ovvietà della priorità di salvare l'ultima foce naturale della riviera romagnola, dove sopravvivono *habitat* di grande pregio naturalistico, anche a discapito di un piccolo lembo di pineta che, seppur bello, è artificiale e molto più minacciato dall'erosione dovuta alla subsidenza ed agli interventi (moli e barriere) sulla costa;

è chiaro che debba essere salvato il bene naturale più raro, alto e significativo, la foce deve poter continuare a rappresentare, in mezzo ad un territorio ormai totalmente piegato ed imbalsamato dall'uomo, una bellissima realtà di libertà geomorfologica;

è centrale la tutela della naturalità della foce rispetto alla difesa di un modesto tratto di pineta, il taglio di una nuova foce a sud ed il conseguente riempimento con sabbia dell'attuale percorso terminale del fiume è un crimine ambientale, un'operazione tecnicamente sbagliata ed inaccettabile anche sotto il profilo economico;

considerato tutto ciò, affiora con forza il sospetto che dietro questa manovra si celino gli interessi dei « capannisti », che sono da lungo tempo occupatori abusivi del suolo demaniale e molto preoccupati di porre al riparo dall'erosione fluviale la loro *bidonville* che continua, a dispetto di molteplici denunce, ad imbrattare la riserva naturale;

preoccupa anche il parere della direzione del Parco del Delta del Po che, pur riconoscendo la fondatezza e l'importanza di preservare la naturale e libera evoluzione della foce, non rifiuta l'intervento idraulico ma lo condiziona semplicemente con prescrizioni ambientali ininfluenti alla salvaguardia di questo ambiente —:

se non intenda intervenire con urgenza affinché l'intero progetto venga ritirato poiché contrasta in modo lampante con i fini istitutivi della riserva naturale, con le finalità del parco, con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali;

se ritenga regolare la procedura di urgenza adottata onde evitare, tra l'altro, la Via (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, articolo 1, comma 8) dal momento che non sussistono in quell'area problemi per l'incolumità delle persone e non ci si trova di fronte ad una calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

se non intenda, perlomeno, imporre la Via come richiesto dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 85/337/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 in quanto ci si trova di fronte ad un intervento tra quelli compresi nell'allegato B (lettere n-o) in area naturale protetta, senza le condizioni tali da richiedere l'urgenza. (4-25208)

RISPOSTA. — *La problematica riguardante la difesa dell'area della Foce del Torrente Bevano e dei territori limitrofi, dal fenomeno dell'erosione marina fu segnalata per la prima volta nel settembre 1998, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, dall'Ufficio Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Ravenna che a seguito di un sopralluogo aveva riscontrato una situazione piuttosto grave in prossimità delle arginature del corso d'acqua.*

La foce del torrente Bevano si colloca al centro del tratto costiero compreso tra le foci del Savio a sud e dei Fiumi Uniti a nord.

Per il forte apporto solido di questi due fiumi, verificatosi in particolare nella seconda metà del secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo, le loro foci sono avanzate in mare conferendo al tratto di costa in esame una conformazione leggermente arcuata. Inoltre a causa dei venti dominanti, verso la foce del Bevano è confluita sabbia sia da sud che da nord. Ciò ha contribuito a modificare nel tempo non solo l'assetto della foce del torrente, ma anche il suo corso, costretto a correre nelle ultime centinaia di metri parallelamente alla costa, per cui il prolungamento della spiaggia sud ne è diventata la riva destra, il torrente quindi si è scavato un letto dove prima vi

era una duna. A causa della progressiva erosione della duna, l'acqua alta delle mareggiate ha superato la bassa spiaggia, scalzato la duna fino a raggiungere la pineta, la quale è fortemente esposta al rischio di ingressione marina.

Per contrastare i processi erosivi sono stati effettuati vari interventi, che non hanno portato ad una soluzione.

Il Servizio Provinciale Difesa del Suolo dell'Emilia Romagna ha, a seguito di richiesta di intervento di somma urgenza da parte del Servizio Provinciale Difesa Suolo di Ravenna, nonché di segnalazioni pervenute dai vari Enti interessati, presentato un progetto di artificializzazione e rettifica del torrente Bevano, finalizzato alla protezione della retrostante pineta artificiale dalle già dette ingressioni marine.

L'intervento prevede l'apertura di una nuova foce artificiale, la chiusura della foce attuale con materiale di riporto, la canalizzazione del nuovo tracciato, la difesa spondale in destra idrografica, la costruzione di una difesa a mare con materiale di riporto.

Le attività progettuali di definizione dell'intervento, avviate successivamente alla decisione di intervenire, per un importo di 250 milioni, hanno però dato conto di forti problematicità in relazione alle caratteristiche ed alla notevole valenza ambientale del paraggio.

Sono pervenute al Servizio Conservazione della Natura numerose segnalazioni, a firma di associazioni ambientaliste, che hanno denunciato l'imminente realizzazione del progetto finalizzato, nelle intenzioni del proponente Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna alla salvaguardia della pineta costiera dalle ingressioni marine.

Pertanto il Servizio Conservazione Natura nel condividere le preoccupazioni espresse relativamente alla salvaguardia delle dune costiere e degli habitat su di esse insistenti (tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE); ha ritenuto che il taglio delle dune, la rettifica della foce e l'artificializzazione della stessa sono interventi che appaiono in netto contrasto con le finalità di tutela proprie di una Riserva Naturale Statale quale quella in parola. Ritenuto che le

esigenze di protezione della pineta costiera possono trovare risposta in interventi di tipo diverso, ha chiesto alla Gestione ex ASFD di rendere noti gli elementi di valutazione che hanno portato lo stesso ad esprimere un nulla osta favorevole al progetto e all'Assessorato Regionale al Territorio di voler riconsiderare il progetto stesso alla luce dell'esistenza dei vincoli richiamati, provvedendo nel contempo ad interrompere l'iter della sua realizzazione.

Parimenti il Servizio Via del Ministero dell'Ambiente ha provveduto a richiedere alla competente Regione Emilia Romagna specifiche informazioni circa l'iter autorizzativo seguito in quanto il progetto in questione rientra tra le opere di cui all'allegato B, punto 7, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1996 in materia di VIA regionale e ricade all'interno di un'area protetta individuata quale riserva naturale dello Stato « Duna costiera ravnante e foce torrente Bevano », che è anche come già detto sottoposta ad altri vincoli di tutela. Pertanto l'opera deve essere sottoposta obbligatoriamente a procedura di valutazione d'impatto ambientale da svolgersi a cura della Regione.

La Regione Emilia Romagna con nota 20783 del 5.11.99 ha comunicato che è stata revocata l'autorizzazione ad intervenire con procedura d'urgenza per la realizzazione degli interventi in questione, chiarendo che il relativo progetto, in relazione ai valori ambientali presenti nell'area interessata, sarà sottoposto a VIA secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 18.5.1999.

La Regione intende comunque affrontare il complesso problema della difesa dei valori ambientali e naturalistici dell'area in questione, ed in tal senso dopo una valutazione più completa e articolata delle necessità, è stato previsto nel quadro dei finanziamenti della legge 226/99 articolo 5 un intervento per complessivi 9 miliardi all'interno del quale potrà trovare soluzione anche il contingente problema del fiume Bevano.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GARDIOL, DALLA CHIESA, PROCACCI e SARACENI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

si assiste ad un progressivo svuotamento della legge n. 157 del 1992 nelle sue parti più innovative come il legame cacciatore-territorio e la programmazione dell'attività venatoria e quindi l'attività che riguarda gli ambiti territoriali di caccia; tale svuotamento avviene attraverso l'infiltrazione di esponenti del mondo venatorio negli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia anche sotto mentite spoglie di componenti ambientaliste, come testimonia la situazione creatasi ad Asti;

la Giunta provinciale di Asti ha infatti nominato, con propria deliberazione (n. 11703) i rappresentanti delle diverse componenti in seno ai due ambiti territoriali di caccia in cui è divisa la provincia: AT1 Nord Tanaro ed AT2 Sud Tanaro;

la composizione risultante non risponde ai requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992;

infatti, nelle nomine dei componenti, pur essendo rispettate le percentuali indicate dalla normativa nazionale, nei due ambiti territoriali di caccia astigiani si registra una presenza preponderante di praticanti la caccia;

tal situazione di squilibrio si è accresciuta con l'ingresso, nella componente « ambientalista », di Ekoclub International e la contemporanea fuoruscita, per protesta, di tutte le altre associazioni ambientaliste presenti;

il gruppo di associazioni ha posto una serie di interrogativi circa la genuina matrice ambientalista di Ekoclub;

i cacciatori praticanti risultano inseriti, oltre, ovviamente, nella componente venatoria, anche in quella agricola, degli enti locali, ed in seguito alla vicenda appena descritta, anche in quella ambientalista, così che i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia astigiani sono composti per oltre due terzi da cacciatori;

per quanto concerne la componente ambientalista in seno ai Comitati di gestione, le nomine effettuate risultano essere condizionate dal ricevimento del parere del Ministro dell'ambiente, a cui la provincia di Asti si è rivolta con lettera prot. 2852 del 22 gennaio 1999, circa l'opportunità di nominare rappresentanti indicati da Ekoclub International;

alla luce delle disposizioni regionali vigenti, le nomine appaiono legittime, ma il legislatore nazionale, quando ha tracciato il percorso di attuazione della caccia programmata e delle iniziative connesse alla tutela della fauna selvatica, ha definito chiaramente le componenti interessate, cercando di dare all'istituto degli ambiti territoriali di caccia il massimo respiro partecipativo ed operativo possibile -:

se approssimandosi la riapertura della stagione venatoria, non ritengano opportuno rivedere il riconoscimento all'Associazione Ekoclub come associazione ambientalista. (4-24825)

RISPOSTA. — *L'interrogazione presentata riguarda le nomine dei rappresentanti dell'associazione ambientalista Ekoclub nonché la revisione del riconoscimento della medesima associazione.*

Si riferisce che l'associazione Ekoclub ha ottenuto il riconoscimento formale in qualità di Associazione per la Protezione ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, in quanto lo statuto originario e il numero degli iscritti sono stati giudicati conformi al dettato dell'articolo 13 della legge 349/86.

L'associazione medesima, nell'anno 1996, ha adottato un nuovo statuto che, oltre a prevedere un collegamento conseguenziale con altre Federazioni, comprese associazioni a fini venatori, generando un notevole ampliamento del numero degli iscritti, ha apportato modifiche sostanziali a quello originario.

Questo Ministero, prendendo atto di tali modifiche, ha avviato le procedure necessarie per verificare se il nuovo statuto rispondesse ai requisiti di cui all'articolo 13 della legge 349/86.

Contestualmente, nel corso della propria Assemblea del 10 luglio 1999, l'Associazione Ekoclub, prendendo atto della posizione di questa Amministrazione, ha stabilito di ripristinare lo Statuto originario, già riconosciuto da questo Ministero.

Con decreto 1881/99 in data 4.11.1999 il SCOC del Ministero dell'Ambiente ha stabilito che permangono per l'EKOCLUB le condizioni per il riconoscimento come Associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 legge 349/86.

Da ultimo, in fase di rinnovo del Consiglio Nazionale per l'Ambiente, questo Ministero ha formulato all'Ekoclub la richiesta dei dati del censimento ultimo degli iscritti, da rapportare a quello antecedente all'iniziativa di ampliamento del 1996.

Qualora non si verifichi un'adeguata corrispondenza tra i due rilevamenti sudetti, questo ministero attuerà ogni utile iniziativa per svolgere tutte le azioni di verifica necessarie.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Issam Irakiene, marocchino di religione islamica, ha chiesto alle autorità italiane che l'assistenza sociale erogata nel nostro Paese coprisse la sua intera famiglia composta da due mogli e quattro figli;

i giudici del tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna hanno stabilito che questa pretesa doveva trovare accoglienza -:

quali decisioni in concreto abbia assunto l'Inps in materia di diritti previdenziali e soprattutto di assegni familiari;

se tale innovazione non contrasti con il diritto italiano che non ammette la poligamia;

se tale decisione del Tar dell'Emilia Romagna non costituisca un grave precedente che superi in maniera illegale potestà normative dello Stato e che comporti

di fatto una modifica non solo delle norme ma dei costumi sociali;

se il Governo sia a conoscenza di questa vicenda e quali notizie urgenti intenda fornire in merito, visto che questo precedente potrebbe avere conseguenze catastrofiche anche sulle finanze pubbliche, e di quelle dell'Inps in particolare.(4-27949)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda evi-denziata nell'atto parlamentare suindicato, nel quale si segnala il caso di un cittadino extracomunitario, che ha richiesto alle auto-rità italiane l'assistenza sociale per tutto il suo nucleo familiare, composto da due mogli e quattro figli, si precisa che la normativa inerente al trattamento di famiglia per i la-voratori dipendenti, prevede esclusivamente un rapporto di coniugio monogamico.*

Da ciò, ne discende che i lavoratori extracomunitari poligami possono includere nel proprio nucleo familiare una sola moglie, a prescindere dal numero delle mogli risultanti dagli atti di stato civile dei paesi d'origine, In tale senso L'istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato disposizioni alle proprie Sedi periferiche, che hanno presentato quesiti in merito.

Per completezza di informazione, si pre-cisa, poi che il Sig. Issam Irakiene, cittadino marocchino, salvo errori materiali nella tra-scrizione delle generalità, non risulta aver presentato alcun ricorso presso il tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, né in favore del medesimo è stata emessa alcuna decisione da parte del predetto Tribunale.

Infine, la Questura di Bologna (Ufficio stranieri), alla quale sono state chieste le informazioni di competenza, ha comunicato che il suddetto cittadino extracomunitario risulta sconosciuto agli atti dell'Ufficio e non residente sul territorio nazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'am-biente. — Per sapere — premesso che:*

risulta essere in via di definizione il procedimento amministrativo avente per

oggetto l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di una discarica di II categoria — tipo B presso la località Passo dei Rossi di Poggio Rusco (Mn);

tal impianto verrebbe costruito su una superficie di 25 ettari, con la capacità di 750 mila metri cubi;

a quanto risulta allo scrivente, nel progetto presentato dalla ditta Eco-Trans, ora assorbita dalla ditta So.Eco., vi sarebbero le seguenti anomalie:

1) piano quotato non veritiero, con differenza in meno dell'ordine di metri 2,00 (già confermati da I.G.M. e Consorzio di Burana);

2) l'altezza della falda non è di metri 1,10-1,50 sotto il piano di campagna, bensì a quota 0,01 metri, con punte anche a metri 0,60 sopra lo stesso;

3) il carico ammissibile del terreno non può essere di 1 kg-cmq, ma di 0,60 kg-cmq con probabili sedimenti differenziati molto evidenti;

4) che il sito individuato per la costruzione dell'impianto e posto a metri 8 sul livello del mare si trova a metri 10 dal canale Quarantoli che viene utilizzato per l'irrigazione di migliaia di ettari di terreno agricolo, passando per tre province: Mo-denà, Mantova e Ferrara, per poi immettersi, dopo un percorso di 150 chilometri, nel ramo del Po di Volano;

5) che l'areale del sito, zona topo-graficamente depressa, non ha possibilità di scolo naturale delle acque di ristagno essendo l'impaludamento di questo terreno evitato solo tramite l'utilizzo di idrovore per l'allontanamento delle acque in ec-cesso;

6) che in caso di esondazione del fiume Po (situato a circa 10 chilometri di distanza) la zona sarebbe coperta da 8 metri di acqua in 2 ore di tempo —;

se la situazione sopra indicata corri-spondere a verità e, in caso affermativo,

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare la realizzazione di tale discarica, con tutta evidenza pericolosa per i cittadini e per l'ambiente. (4-09441)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto fa riferimento al progetto di una discarica di tipologia 2B da localizzare a Poggio Rusco in provincia di Mantova, destinata allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica della discarica di Quattrocase.*

Si premette che, ai sensi della normativa vigente, qualora per una discarica di tipologia 2B non venga esplicitamente escluso nella documentazione progettuale e negli atti autorizzativi il conferimento di rifiuti «tossico-nocivi», il relativo progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86 e successivi decreti attuativi, nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 3-bis della legge 441/87.

Devono altresì essere sottoposte a detta procedura di valutazione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 460/91, le richieste di autorizzazione che estendono la tipologia di rifiuti ammessi, anche per rifiuti «tossici e nocivi», in impianti già approvati per lo smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi.

Dalle notizie avute dalle Autorità locali risulta che l'Amministrazione Comunale di Poggio Rusco (MN) fin dal 1960 ha utilizzato un proprio terreno in località Quattrocase, frazione del limitrofo Comune di Mangiacavallo (MN), come discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel 1980, a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la discarica fu sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria di Mantova, non essendo presente alcuna delle autorizzazioni previste.

Successivamente nel 1991 la Regione Lombardia, in attuazione di leggi regionali, individuò nell'area di Poggio Rusco, una possibile sede di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, indicati come materiale di 2^a categoria gruppo B (tossico-nocivi).

Nell'ambito della procedura di assegnazione del relativo appalto fu presentato un progetto dalla ditta ECOTRANS Srl di Abati Madrino & c. con sede legale il Ceresara (MN) che, in cambio di un appezzamento di terreno di circa 240.000 metri quadrati in località Passo dei Rossi, frazione di Poggio Rusco, proponeva la bonifica della succitata discarica di Quattrocase.

Tale progetto fu immediatamente osteggiato non solo dagli abitanti delle frazioni interessate, ma anche da quelli dei comuni limitrofi.

Sono nati a questo scopo dei comitati spontanei tra gli abitanti dell'area per la tutela del territorio ed al fine di contrastare il progetto della Regione Lombardia.

In particolare il Comitato per la tutela delle «Valli di San Martino Spino e Gavello» in provincia di Modena, preparava una documentazione tecnica, basata su accertamenti geologico-ambientali, per dimostrare la non idoneità del terreno identificato dalla Regione per la costruzione della discarica dei rifiuti speciali.

Anche le Amministrazioni Comunali interessate, sia quelle della Provincia di Mantova che quelle di Modena aderirono alla protesta dei Comitati sottolineando il grave impatto ambientale della discarica ed il contrasto che il progetto della Regione avrebbe avuto con quelli di valorizzazione delle valli della bassa pianura modenese tendenti a sviluppare sia la produzione agricola sia il valore storico ed archeologico.

Il tono delle polemiche fu placato dall'interruzione che il piano regionale subì per vicende giudiziarie che coinvolsero alcuni rappresentanti della Regione Lombardia.

Alla fine del 1995 detta Amministrazione decise di dare nuovo impulso al progetto affidandone la realizzazione alla ditta Ecotrans aggiudicataria dell'appalto.

A seguito di questa nuova iniziativa dell'Amministrazione Regionale, il Comune di Poggio Rusco decise di intraprendere sia azioni giudiziarie sia iniziative pubbliche di opposizione. Anche il Comitato dei cittadini di Poggio Rusco e quello per la tutela delle Valli di Gavello e San Martino

Spino manifestarono immediatamente il loro malcontento.

Nel 1997 tutta questa serie di proteste si è concretizzata nella presentazione di un corposo memoriale tendente all'annullamento della decisione di realizzare la discarica di Passo Rossi. Contemporaneamente l'Assessorato al territorio, Programmazione e Ambiente della Regione Emilia Romagna comunicava formalmente all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lombardia il proprio dissenso al progetto, minacciando di rimettere in discussione il piano infraregionale per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, preso in considerazione dalla Regione Emilia Romagna su richiesta di quella lombarda.

Anche il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Mantova, ha manifestato il proprio dissenso alla costruzione della discarica in oggetto.

In data 3 marzo 1997 la ditta SOECO (che ha assorbito il 70 per cento della EcoTrans) ha presentato le proprie controdeduzioni alle opposizioni avanzate dai vari comitati e dai Comuni interessati.

La Regione Lombardia ha comunque fatto presente che in data 12.6.97 la Conferenza dei Servizi si è conclusa con i pareri negativi espressi da tutti i rappresentanti degli enti convenuti. Successivamente nella seduta dell'8.7.97 il Comitato Tecnico Regionale ex articolo 17 della LR 94/80 ha esaminato il progetto ed ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto la Giunta Regionale della Lombardia con delibera 30497 dell'1.8.1997 ha negato il rilascio dell'autorizzazione alla ditta SOECO srl per la realizzazione e l'esercizio della discarica in oggetto.

Per quanto di competenza, comunque il Servizio VIA di questo Ministero in data 14 aprile 1997 aveva inviato alla Regione Lombardia una richiesta al fine di conoscere lo stato autorizzatorio dell'impianto nonché la posizione procedimentale nei confronti dell'applicazione della procedura VIA, in relazione alla tipologia dei rifiuti ammessi, nonché notizie circa la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, secondo le competenze previste nel-

l'ambito della conferenza regionale ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 441/87, con riguardo per le alternative eventualmente esaminate e le misure cautelative di carattere progettuale e di controllo ambientale da adottare.

Tale richiesta, vista la negazione dell'autorizzazione regionale alla realizzazione alla ditta SOECO, risulta, pertanto, superata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Inpdap è proprietario, tra gli altri, dell'immobile sito in via Pasquale Del Giudice n. 8 a Roma;

da oltre quattro mesi sono stati installati i ponteggi per effettuare la riparazione dei balconini dell'immobile in quanto, a causa della caduta di intonaco, vi era pericolo per la pubblica incolumità;

i lavori in questione non hanno mai avuto inizio;

la E.R., società che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Inpdap, contattata dagli inquilini ha fatto sapere di non poter proseguire i lavori di ristrutturazione in quanto non in possesso dell'autorizzazione da parte dell'istituto e che, a giorni, i ponteggi saranno smontati;

per il montaggio dei ponteggi i balconini, già in pessime condizioni, sono stati ulteriormente danneggiati —

se non ritenga indispensabile e urgente intervenire sull'Inpdap affinché porti a termine, come meglio riterrà opportuno, i previsti lavori di ristrutturazione;

quali iniziative si intendano comunque adottare per garantire l'incolumità dei passanti, adulti e bambini, che transitano in via Pasquale Del Giudice a Roma.

(4-25128)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione suindicata, nella quale si chiede di conoscere i motivi per i quali l'istituto di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, pur avendo disposto, nel mese di marzo, l'installazione dei ponteggi nel prospetto dell'immobile di Via P. Del Giudice — 8, non ha autorizzato la Società di Gestione E.R. ad effettuare la riparazione dei balconi dell'immobile stesso. Detto intervento è ritenuto indispensabile, sia a garanzia dell'incollumità dei passanti per il pericolo di caduta dell'intonaco, che per il progressivo danneggiamento delle porzioni di edificio da riparare. Al riguardo, si rappresenta quanto comunicato dall'I.N.P.D.A.P.*

La società di gestione E.R., nel mese di gennaio 1999, ha avviato i lavori di spicconatura degli intonaci pericolanti, rimuovendoli dalla facciata del palazzo. I ponteggi, allestiti per i citati lavori, non sono stati rimossi sia per motivi di sicurezza che per l'intervenuta esigenza di procedere al completo restauro del prospetto dell'immobile.

Per la realizzazione del citato restauro, secondo le norme in materia, la Società di Gestione E.R. è stata invitata a produrre una perizia di spesa alla Consulenza Tecnico Edilizia dell'istituto per il previsto parere. Tale comunicazione è stata trasmessa all'I.N.P.D.A.P. il 25.3.99. Successivamente, in considerazione del rilievo sia tecnico che economico dei lavori da eseguire, la già citata Consulenza Tecnico Edilizia ha richiesto ulteriori dati ed elaborati grafici. Tutto questo ha comportato tempi più lunghi del previsto, ma acquisiti tutti gli elementi necessari è stato espresso parere favorevole in ordine ai suddetti lavori.

Infine si precisa che, in data 3/11/99, il competente Ufficio della Direzione Centrale del Patrimonio ha dato formale incarico alla società E.R. di procedere alla ristrutturazione del palazzo in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GUERZONI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, in località Passo dei Rossi, è da tempo

in discussione l'ipotesi di realizzare una discarica di II categoria, di tipo B;

la zona, oltre che essere di elevato interesse e pregio ambientale, è sicuramente a forte rischio per l'inquinamento delle falde acquifere e delle acque superficiali;

da tempo la regione Emilia-Romagna e i comuni della zona interessati al « progetto d'area » per la riqualificazione ambientale si sono espressi negativamente —:

se non ritenga di procedere, in relazione anche alla convocazione della conferenza di servizi prevista per il mese di giugno, alla richiesta di valutazione dell'impatto ambientale e di darne comunicazione agli enti locali interessati e al comitato dei cittadini colà sorto. (4-10779)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto fa riferimento al progetto di una discarica di tipologia 2B da localizzare a Poggio Rusco in provincia di Mantova, destinata allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica della discarica di Quattrocase.*

Si premette che, ai sensi della normativa vigente, qualora per una discarica di tipologia 2B non venga esplicitamente escluso nella documentazione progettuale e negli atti autorizzativi il conferimento di rifiuti « tossico-nocivi », il relativo progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86 e successivi decreti attuativi, nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 3-bis della legge 441/87.

Devono altresì essere sottoposte a detta procedura di valutazione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 460/91, le richieste di autorizzazione che estendono la tipologia di rifiuti ammessi, anche per rifiuti « tossici e nocivi », in impianti già approvati per lo smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi.

Dalle notizie avute dalle Autorità locali risulta che l'Amministrazione Comunale di Poggio Rusco (MN) fin dal 1960 ha utilizzato un proprio terreno in località Quat-

trocase, frazione del limitrofo Comune di Mangiacavallo (MN), come discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel 1980, a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la discarica fu sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria di Mantova, non essendo presente alcuna delle autorizzazioni previste.

Successivamente nel 1991 la Regione Lombardia, in attuazione di leggi regionali, individuò nell'area di Poggio Rusco, una possibile sede di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, indicati come materiale di 2^a categoria gruppo B (tossico-nocivi).

Nell'ambito della procedura di assegnazione del relativo appalto fu presentato un progetto dalla ditta ECOTRANS Srl di Abati Madrino & c. con sede legale il Ceresara (MN) che, in cambio di un appezzamento di terreno di circa 240.000 metri quadrati in località Passo dei Rossi, frazione di Poggio Rusco, proponeva la bonifica della succitata discarica di Quattrocase.

Tale progetto fu immediatamente osteggiato non solo dagli abitanti delle frazioni interessate, ma anche da quelli dei comuni limitrofi.

Sono nati a questo scopo dei comitati spontanei tra gli abitanti dell'area per la tutela del territorio ed al fine di contrastare il progetto della Regione Lombardia.

In particolare il Comitato per la tutela delle « Valli di San Martino Spino e Gavello » in provincia di Modena, preparava una documentazione tecnica, basata su accertamenti geologico-ambientali, per dimostrare la non idoneità del terreno identificato dalla Regione per la costruzione della discarica dei rifiuti speciali.

Anche le Amministrazioni Comunali interessate, sia quelle della Provincia di Mantova che quelle di Modena aderirono alla protesta dei Comitati sottolineando il grave impatto ambientale della discarica ed il contrasto che il progetto della Regione avrebbe avuto con quelli di valorizzazione delle valli della bassa pianura modenese tendenti a sviluppare sia la produzione agricola sia il valore storico ed archeologico.

Il tono delle polemiche fu placato dall'interruzione che il piano regionale subì per vicende giudiziarie che coinvolsero alcuni rappresentanti della Regione Lombardia.

Alla fine del 1995 detta Amministrazione decise di dare nuovo impulso al progetto affidandone la realizzazione alla ditta Ecotrans aggiudicataria dell'appalto.

A seguito di questa nuova iniziativa dell'Amministrazione Regionale, il Comune di Poggio Rusco decise di intraprendere sia azioni giudiziarie sia iniziative pubbliche di opposizione. Anche il Comitato dei cittadini di Poggio Rusco e quello per la tutela delle Valli di Gavello e San Martino Spino manifestarono immediatamente il loro malcontento.

Nel 1997 tutta questa serie di proteste si è concretizzata nella presentazione di un corposo memoriale tendente all'annullamento della decisione di realizzare la discarica di Passo Rossi. Contemporaneamente l'Assessorato al territorio, Programmazione e Ambiente della Regione Emilia Romagna comunicava formalmente all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lombardia il proprio dissenso al progetto, minacciando di rimettere in discussione il piano infraregionale per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, preso in considerazione dalla Regione Emilia Romagna su richiesta di quella lombarda.

Anche il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Mantova, ha manifestato il proprio dissenso alla costruzione della discarica in oggetto.

In data 3 marzo 1997 la ditta SOECO (che ha assorbito il 70 per cento della EcoTrans) ha presentato le proprie controdeduzioni alle opposizioni avanzate dai vari comitati e dai Comuni interessati.

La Regione Lombardia ha comunque fatto presente che in data 12.6.97 la Conferenza dei Servizi si è conclusa con i pareri negativi espressi da tutti i rappresentanti degli enti convenuti. Successivamente nella seduta dell'8.7.97 il Comitato Tecnico Regionale ex articolo 17 della LR

94/80 ha esaminato il progetto ed ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto la Giunta Regionale della Lombardia con delibera 30497 dell'1.8.1997 ha negato il rilascio dell'autorizzazione alla ditta SOECO srl per la realizzazione e l'esercizio della discarica in oggetto.

Per quanto di competenza, comunque il Servizio VIA di questo Ministero in data 14 aprile 1997 aveva inviato alla Regione Lombardia una richiesta al fine di conoscere lo stato autorizzatorio dell'impianto nonché la posizione procedimentale nei confronti dell'applicazione della procedura VIA, in relazione alla tipologia dei rifiuti ammessi, nonché notizie circa la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, secondo le competenze previste nell'ambito della conferenza regionale ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 441/87, con riguardo per le alternative eventualmente esaminate e le misure cautelative di carattere progettuale e di controllo ambientale da adottare.

Tale richiesta, vista la negazione dell'autorizzazione regionale alla realizzazione alla ditta SOECO, risulta, pertanto, superata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MALAVENDA. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — pre messo che:

la conca di Agnano, nella periferia ovest del comune di Napoli, una delle località più amene dell'area flegrea, è stata fatta oggetto, nel tempo, di una selvaggia devastazione del territorio, da parte di soggetti pubblici e privati, che ha portato alla seguente situazione: a) bocche del vulcano Solfatara occluse con gettate di cemento per creare campi da tennis riscaldati; b) strade che costeggiano aree di interesse archeologico con reperti tra cui la nota « grotta del cane » invase da cumuli di materiali di risulta; c) fabbricati, villette, baracche, capannoni, rottamai, per la quasi totalità abusivi disseminati sull'in-

tera area in modo caotico ed indecoroso; d) presenza di discariche abusive e sbandamenti incontrollati di pezzi di collina che stanno cambiando in modo sostanziale la morfologia geologica naturale; e danni ingenti ai contadini ed agli abitanti della zona che, ad ogni pioggia, subiscono inerti invasioni di fango e detriti dovuti a smottamenti e frane che scendono dalle colline circostanti; ingorghi drammatici di auto, pullman, camion nell'area di svincolo della tangenziale casello di Agnano, per allagamenti causati dall'inesistenza di una rete decente di deflusso delle acque piovane; rete modificata, danneggiata o distrutta dall'abusivismo dilagante;

la mancanza di controllo da parte delle autorità preposte ha messo in ginocchio l'economia agricola già precaria dei coloni della zona, che più volte hanno presentato petizioni e denunce al commissariato locale di Bagnoli, senza alcun risultato, anzi con la certezza che si vogliano volutamente creare situazioni che mirano a cacciarli dalla zona e dalle loro proprietà —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare un minimo di controllo del territorio dal punto di vista geologico e legale.

(4-05382)

RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare riguarda il territorio della Conca di Agnano nel comune di Napoli, oggetto nel tempo di una serie di interventi antropici, molti dei quali posti in essere in assenza di legalità, che hanno coinvolto sia l'area pianeggiante che quella delle pendici della Conca, provocando un marcato degrado di aree di notevole valenza paesaggistica, archeologica, geologica e ambientale.

L'interrogazione pone in risalto una problematica alquanto complessa, poiché la finalità della salvaguardia dell'integrità fisica e ambientale del territorio, rende inevitabilmente connesse tra loro le azioni volte alla difesa degli specifici aspetti del territorio e le azioni previste negli strumenti della pianificazione urbanistica.

Dagli elementi forniti dalle Autorità preposte al governo del territorio a vari livelli è risultato quanto segue:

il servizio Pianificazione Urbanistica del comune di Napoli con l'adozione nel 1995 della Variante occidentale al Piano Regolatore Generale, approvata in data 15.04.1998 ha previsto per l'area della Conca di Agnano, norme finalizzate alla salvaguardia degli elementi strutturanti la conformazione naturale del territorio e dei suoi connotati storici.

Tra gli interventi ammissibili e previsti dal Piano si segnala la previsione della istituzione di un Parco Urbano, caratterizzato paesaggisticamente dalla presenza delle acque, delle sorgenti e dei canali idraulici, che possa eventualmente accogliere servizi compatibili con tale destinazione.

La Provincia di Napoli sta redigendo il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, previsto dalla legge 142/1990, i cui contenuti sono finalizzati anche alla individuazione delle linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque ed alla definizione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali di interesse provinciale. Allo stato attuale il PTCP della Provincia di Napoli risulta in elaborazione ed in particolare è stato adottato, nel gennaio 1997, il Documento di Indirizzi, che comprende le tematiche attinenti la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente in generale. L'elaborazione del Piano preliminare è prevista entro il 2000.

Il territorio della Conca di Agnano è, inoltre, sottoposto alla disciplina dettata dal Piano territoriale Paesistico — Ambito Agnano Camaldoli, elaborato ai sensi della L. 431/1985 ed approvato con DM del 6.11.1995. I contenuti ed i vincoli del Piano Paesaggistico sono comunque compresi nella Variante Occidentale al Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli di cui si è riferito in precedenza.

Per quanto attiene la problematica dell'abusivismo edilizio, il Dipartimento Assetto del Territorio — servizio Edilizia Pri-

vata U.O.A, ha riferito al Ministero dell'Ambiente che gli abusi realizzati nel comune di Napoli sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria e che, nel novembre 1996, nella Conca di Agnano è stato demolito un capannone abusivo di 600 mq.

Si segnala infine, che l'area della Conca di Agnano è interessata dal Piano Straordinario per la Riduzione del Rischio Idrogeologico elaborato ai sensi del decreto-legge 180/1998 ed approvato in data 31 ottobre 1999 dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Nord Occidentale.

All'interno del Piano sono individuate e perimetrati le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità di persone e beni e sono apposte opportune misure di salvaguardia con la finalità di evitare l'incremento delle condizioni di rischio.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il 7 novembre 1996 l'interrogante presentava un'interrogazione ancora in attesa di risposta, in cui si segnalava lo « strano » incidente che era costato la vita ad Umberto Marielli, un lavoratore dell'Alenia di Roma, rimasto strozzato da una catena « antiritardo » posta dall'azienda stessa all'ingresso della fabbrica;

nell'interrogazione veniva anche segnalata l'altrettanto « strana » vicenda, pur se meno drammatica, dei lavoratori dell'ex-servizio di vigilanza Alenia sostituiti da lavoratori di altra ditta, in spregio a quanto appare, agli accordi intercorrenti fra Alenia ed organizzazioni sindacali;

da documentazione pervenuta all'interrogante, risulterebbe essere esistito un rapporto di connivenza fra la direzione del personale dell'Alenia e funzionari dell'ispettorato del lavoro di Roma, in particolare risulterebbe « passata » al capo del

personale dell'area sistemi una denuncia di irregolarità nell'utilizzo della Cigs collettiva, denuncia effettuata all'ispettorato del lavoro il 22 dicembre 1993 da parte dello SLAI Cobas dell'Alenia. Così come risulterebbero « ammorbite » le ispezioni e i controlli effettuati dall'ispettorato stesso;

già nella scorsa legislatura un'interrogazione dell'onorevole Reale, anche questa senza risposta, aveva sollevato l'atypica gestione aziendale della Cigs e della mobilità (ma in generale di tutta la fase di ristrutturazione) nello stabilimento Alenia di Roma;

l'interrogante ha presentato un esposto, corredata della documentazione relativa, alla magistratura sui fatti citati, in cui vengono richiamati anche altri esposti precedenti che riguardavano più o meno direttamente l'Alenia di via Tiburtina e il Cobas dei lavoratori: 1) la denuncia presentata da un lavoratore, signor Enrico Cupini, al riguardo di « note spese » gonfiate dai lavoratori con il beneplacito dei capi, che sembrerebbe esser stata « aggiustata » dall'azienda con dichiarazioni di « sbadatezza » da parte dei lavoratori coinvolti; 2) la denuncia presentata dal Cobas Alenia insieme all'Associazione Verdi Ambiente Società di irregolarità nelle licenze edilizie della zona Tiburtina di Roma :-

rinnovando le domande già poste nell'interrogazione sulla morte di Umberto Marielli, se i Ministri interrogati non intendano finalmente sollevare il velo sulla gestione di un insediamento produttivo in cui evidentemente i diritti dei lavoratori e gli interessi della collettività appaiono derisi e calpestati;

se i fatti denunciati corrispondano al vero, o, altrimenti, come i Ministri interrogati intendano procedere per appurare gli stessi;

se si siano svolte e come si siano concluse le indagini al riguardo degli esposti richiamati; in particolare, per la denuncia delle « note spese d'oro », se risulti a verità che tutti i protagonisti della vicenda, in conseguenza dell'« aggiustamen-

to » sopra citato, abbiano ottenuto promozioni ed incarichi desiderati;

più in generale, alla luce dell'annunciata fusione fra Alenia Sistemi e GEC Marconi, e di altre ancora di cui si parla, quali siano le prospettive occupazionali per gli stabilimenti Alenia coinvolti e, nel caso fossero previste ristrutturazioni ed esuberi di personale, se i *manager* incaricati di metterle in atto siano gli stessi delle precedenti ristrutturazioni e con gli stessi metodi. (4-17103)

RISPOSTA. — *In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma — Servizio Ispezione.*

Preliminarmente, si fa presente che in merito alle azioni ispettive e al denunciato presunto rapporto di connivenza tra la direzione del personale Alenia ed i funzionari della suindicata Direzione provinciale del Lavoro, su richiesta dell'autorità Giudiziaria, sono state fornite dettagliate notizie, con un rapporto trasmesso il 19 gennaio 1999. Nello stesso è stata precisata l'attività svolta dagli ispettori del lavoro in merito alle denunce pervenute nel tempo, nei confronti della Alenia, da parte dei lavoratori e dei sindacati, nonché l'esito delle verifiche ispettive effettuate.

Si rappresenta che nei confronti dei responsabili « Alenia », in ordine ai citati accertamenti, sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria, nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1997, varie denunce informative, concernenti violazioni di leggi, con rilevanza penale. Inoltre, sono state attivate numerose procedure sanzionatorie per illeciti amministrativi accertati, nel periodo '93/'97, concernenti: l'esecuzione di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti dalle vigenti leggi, le norme sul collocamento, le assicurazioni sociali ed i libretti di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, le prospettive occupazionali per i lavoratori dello stabilimento Alenia, alla luce sia della fusione tra Alenia Sistemi e GEC Marconi, che delle eventuali ristrutturazioni, in data 20/11/98

è stato effettuato un accertamento presso il menzionato stabilimento di Via Tiburtina, 1231, di Roma. Dalla verifica è emerso dagli atti ufficiali forniti, che il 23 giugno 1998 è stata costituita la Alenia Systems s.p.a. Il capitale di L. 300.000.000 è detenuto per L. 227.700.000 dalla Finmeccanica S.p.a. In data 26/10/1998 è stato deliberato un aumento di capitale a L. 746 milioni, mediante conferimento, da parte dell'azionista unico, delle Divisioni Sistemi Missilistici, Sistemi Navali e Sistemi radar della Alenia Difesa un'azienda di Finmeccanica S.p.a. La costituzione della nuova società è stata effettuata in vista di una joint venture tra una società inglese GEC Marconi e l'Alenia Difesa. Entrambe le società conferiranno ad una società di diritto olandese (che svolgerà funzioni di holding) il pacchetto azionario di una o più società, nelle quali saranno concentrate tutte le attività relative alla joint venture. Il personale in forza alle Divisioni Sistemi Radar, Sistemi Navali, Sistemi Missilistici della Alenia Difesa un'azienda di Finmeccanica, è stato trasferito, senza soluzione di continuità alla Alenia Systems S.p.a.

Da ultimo, si fa presente che l'azienda, in considerazione della difficile situazione competitiva e dei pesanti risultati economici, è determinata ad attuare un processo di riorganizzazione in grado di riposizionare la parte industriale italiana in maniera tale da consolidare e sviluppare i siti produttivi esistenti. A tale scopo, presso questo Ministero, in data 14 gennaio u.s., si è tenuto un incontro durante il quale si è un raggiunto un accordo tra la Alenia Marconi Systems S.P.A. e le segherie nazionali FIM-FIOM-UILM. In particolare, le parti hanno convenuto che dall'applicazione del piano di riorganizzazione produttiva derivano delle eccedenze strutturali. L'azienda ha, infatti, comunicato di aver avviato la procedura di mobilità che interesserà entro il 31.12.2000, n. 320 lavoratori occupati presso gli stabilimenti di Roma, Fusaro e Giugliano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, non avendo superato la selezione per l'iscrizione al corso stesso — anno accademico 1998-1999 — ha proposto ricorso al Tar del Lazio; il Tribunale ha disposto la loro iscrizione con riserva. Gli studenti ricorsi hanno di conseguenza frequentato interamente il 2° semestre del 1° anno accademico sostenendo gli esami relativi ai corsi frequentati;

una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione predisponendo l'allontanamento definitivo degli studenti suddetti dalla facoltà. Questi ultimi si sono visti invalidare la carriera universitaria, e con essa hanno visto allontanarsi le speranze di laurearsi;

fino all'anno accademico 1997-1998 è stata predisposta, per casi analoghi, una sanatoria *ad hoc*, la quale ha ovviato agli spiacevoli inconvenienti finora descritti —

se il Ministro intenda attivarsi, ed in quali tempi, per la predisposizione di una sanatoria finalizzata alla iscrizione a pieno titolo degli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, iscritti con riserva, sciolta successivamente a loro sfavore. (4-25245)

RISPOSTA. — *In risposta al documento di sindacato ispettivo citato, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata dall'interrogante sia stata ormai risolta con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa del Parlamento il problema della così detta «sanatoria» per l'iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclu-

sivi della iscrizione ai predetti corsi. La « *santarioria* » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precipitata disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza del corso dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MARRAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

recentemente, a conclusione del lungo *iter* iniziato dell'ormai lontano 1983, è diventata operativa la nuova riserva marina chiamata « *Sinis Maldiventre* » nel territorio di Cabras, in provincia di Oristano;

la capitaneria di porto di Cagliari, in attesa della disciplina regolamentare di competenza degli organismi di gestione della riserva non ancora definitivamente insediati, ha introdotto con un'ordinanza, in attuazione del decreto istitutivo, una serie di limiti e vincoli che risultano limitare di fatto l'attività dei pescatori di Cabras che si vedono penalizzati nella loro principale attività di sostentamento;

i divieti penalizzano anche diportisti, surfisti e i turisti in genere i quali non possono fruire delle bellezze naturalistiche del territorio se non rischiando multe salate con enormi conseguenze per l'occupazione nel settore turistico —:

se non ritengano opportuno intervenire per modificare il decreto istitutivo della riserva marina per quanto attiene alla perimetrazione e zonizzazione eliminando gli eccessivi vincoli che impediscono di fatto la fruibilità della riserva e dei beni naturalistici e ambientali ai pescatori e ai turisti in generale. (4-19701)

RISPOSTA. — *L'area marina protetta « *penisola del Sinis — Isola di Mal di Ventre* » è stata istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12.12.1997 a seguito di*

intesa raggiunta tra il Comune di Cabras, la Regione e il dicastero dell'Ambiente.

L'articolo 5 del DM istitutivo stabilisce che « la gestione dell'area marina protetta (...) sarà affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione Sardegna, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal dicastero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 ».

Nello specifico è il Comune di Cabras ad esercitare la gestione su l'intera area marina, suddivisa nelle tre zone A, B, C, caratterizzate dalla diversa graduazione dei divieti ed obblighi a carico dei fruitori.

La zona A, peraltro di limitate proporzioni rispetto alle altre due, costituisce la cosiddetta « area di riserva integrale », nell'ambito della quale vigono divieti praticamente assoluti, relativi a qualsiasi tipo di fruizione dell'area stessa.

Va sottolineato, però, che si tratta di vincoli la cui imposizione, persino ai residenti, è resa indispensabile dalla necessità di mantenere, il più possibile inalterate, le caratteristiche che conferiscono all'area medesima il pregio ambientale in base al quale è stata scelta dal legislatore per diventare un'Area Marina Protetta.

Per quanto concerne le zone B e C, la portata delle limitazioni alla fruizione si riduce progressivamente, naturalmente sempre nel rispetto dei principi di base della tutela ambientale (articolo 3), consentendo così la promozione di uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area e privilegiando il recupero di attività tradizionali locali a basso o nullo impatto ambientale.

In tale ottica quindi, l'Ente Gestore sta già operando perché nelle suddette zone B e C le attività consentite (balneazione, pesca, turismo, diporto, artigianato) siano disciplinate in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero e, al contempo, da non penalizzare la situazione economica e sociale della comunità coinvolta dall'istituzione dell'Area Marina protetta in questione.

A garanzia poi della ragionevolezza e flessibilità della normativa ambientale di tutela, ci si richiama al contenuto dell'articolo 9 del DM istitutivo dell'area marina protetta in parola, che prevede la possibilità, per il Ministro, di riconsiderare le disposizioni impartite mediante il decreto istitutivo e, pertanto, di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie « per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguitamento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate ».

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MARRAS. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominato « Penisola del Sinis — Isola di Ventre » stabilisce per il perimetro di quest'area una serie di divieti che vanno dalla balneazione, alla pesca professionale e sportiva alla navigazione, agli ormeggi eccetera;

taли divieti appaiono ingiustificati o quanto meno prematuri non essendo ancora definita la « zonizzazione » di questa area e la normativa ad essa collegata;

il permanere di questi divieti nel periodo estivo provocherà gravi danni —:

se non ritenga opportuno emanare, con la massima sollecitudine, un provvedimento di sospensiva temporanea dei divieti relativi alla pesca professionale e sportiva, alla navigazione, agli ormeggi e alla balneazione, nelle zone « A » e nelle zone « B » previsti nell'articolo 4 del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre » nelle more di una ridefinizione della zonizzazione e della normativa ad essa collegata.

(4-23779)

RISPOSTA. — *L'area marina protetta « penisola del Sinis — Isola di Mal di Ventre » è stata istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12.12.1997 a seguito di*

intesa raggiunta tra il Comune di Cabras, la Regione e il dicastero dell'Ambiente.

L'articolo 5 del DM istitutivo stabilisce che « la gestione dell'area marina protetta (...) sarà affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione Sardegna, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal dicastero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 ».

Nello specifico è il Comune di Cabras ad esercitare la gestione su l'intera area marina, suddivisa nelle tre zone A, B, C, caratterizzate dalla diversa graduazione dei divieti ed obblighi a carico dei fruitori.

La zona A, peraltro di limitate proporzioni rispetto alle altre due, costituisce la cosiddetta « area di riserva integrale », nell'ambito della quale vigono divieti praticamente assoluti, relativi a qualsiasi tipo di fruizione dell'area stessa.

Va sottolineato, però, che si tratta di vincoli la cui imposizione, persino ai residenti, è resa indispensabile dalla necessità di mantenere, il più possibile inalterate, le caratteristiche che conferiscono all'area medesima il pregio ambientale in base al quale è stata scelta dal legislatore per diventare un'Area Marina Protetta.

Per quanto concerne le zone B e C, la portata delle limitazioni alla fruizione si riduce progressivamente, naturalmente sempre nel rispetto dei principi di base della tutela ambientale (articolo 3), consentendo così la promozione di uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area e privilegiando il recupero di attività tradizionali locali a basso o nullo impatto ambientale.

In tale ottica quindi, l'Ente Gestore sta già operando perché nelle suddette zone B e C le attività consentite (balneazione, pesca, turismo, diporto, artigianato) siano disciplinate in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero e, al contempo, da non penalizzare la situazione economica e sociale della comunità coinvolta dall'istituzione dell'Area Marina protetta in questione.

A garanzia poi della ragionevolezza e flessibilità della normativa ambientale di tutela, ci si richiama al contenuto dell'articolo 9 del DM istitutivo dell'area marina protetta in parola, che prevede la possibilità, per il Ministro, di riconsiderare le disposizioni impartite mediante il decreto istitutivo e, pertanto, di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie « per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguitamento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate ».

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MARTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Toscana, con delibera del 25 luglio 1994, n. 377, ha approvato il progetto per la realizzazione di un inceneritore regionale nel territorio del comune di Capannori, in località Casa del Lupo;

il suddetto progetto fu redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che non comportava procedure di valutazione di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per questo tipo di rifiuto;

l'impianto di incenerimento oggetto del predetto progetto approvato dalla regione Toscana prevede capacità di smaltimento di rifiuti giornalieri superiore a 100 tonnellate al giorno;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1996, n. 210, allegato A, alla lettera *i*) prevede procedure di valutazione per impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno;

il territorio di Capannori, con delibera del 30 dicembre 1992, n. 10708, fu inserito tra le zone particolarmente a rischio d'inquinamento atmosferico ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 del

decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992. Nella stessa delibera (n. 10708), la giunta regionale rilevò l'assenza di una « rete di rilevamento della qualità dell'aria necessaria all'attivazione delle procedure di salvaguardia igienico-sanitaria » previste dal suddetto decreto. La giunta regionale espresse la volontà di definire, d'intesa con le province interessate, la dotazione delle reti di rilevamento, che a tutt'oggi risulta mancante, ed i relativi tempi di installazione —:

se risulti al Ministro dell'ambiente che il presidente della regione Toscana o comunque il sindaco di Capannori, dove avverrà l'insediamento dell'impianto, abbiano avviato le procedure di revisione per le relative valutazioni in regime di salvaguardia ed adeguamento alla normativa ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

se le procedure di revisione di cui al punto 1) non fossero state o comunque non saranno prese in considerazione, quali provvedimenti verranno presi dallo stesso Ministro o da altra autorità competente in materia, a tutela degli interessi cittadini del comune di Capannori ed in genere di tutta la collettività. (4-06435)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata concernente la realizzazione di un impianto di termo-distruzione per i rifiuti solidi urbani in località « Casa Lupo » nel territorio del Comune di Capannori, si riferisce quanto segue.*

La realizzazione dell'impianto, prevista nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fu deliberata dal Consiglio Regionale della Toscana il 25.7.1994 con atto 377 ed il progetto venne definitivamente approvato in sede di conferenza dei servizi ex articolo 3-bis della legge 441/87, nonostante il parere sfavorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Capannori, il quale propose un ricorso al TAR Toscana inteso ad ottenere la sospensione delle procedure volte alla realizzazione dell'impianto, ricorso che il Tar respingeva.

Per quanto di competenza, il servizio IAR del Ministero dell'Ambiente, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, dettando alcune condizioni da osservare per il corretto e legittimo esercizio dello stesso.

Peraltro il progetto non era soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto essa è applicabile esclusivamente ad impianti di incenerimento di rifiuti tossici nocivi (lett. i, c. 1, articolo 1 DPCM 10.8.88 n. 377), categoria nella quale non rientrava l'inceneritore in oggetto.

A seguito del ritrovamento nell'area di reperti archeologici di epoca etrusca, le associazioni ambientaliste, ed i comitati contrari al progetto hanno avanzato la proposta che sul sito venisse apposto il vincolo ambientale di cui alla L. 431/85.

Con decreto di vincolo del 3.6.97 il Ministero dei Beni Culturali dichiarava l'area «zona di interesse archeologico», quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29.6.1939 n. 1497 e della legge 8.8.1985 n. 431.

Il previsto insediamento, quindi, veniva subordinato a nulla osta della Regione Toscana, come previsto dalla L. 1497/39, al parere delle Soprintendenze, al nulla osta dei comitati di settore, del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali sulla compatibilità del termodistruttore rispetto al citato vincolo.

Il predetto Ministero avendo incluso il sito tra le zone di interesse archeologico da tutelare, esprimeva pertanto il suo parere negativo.

Tale ultimo provvedimento metteva, quindi, fine all'intera vicenda relativa alla realizzazione del termodistruttore, che non veniva più realizzato, pur essendo stato oggetto di gara di appalto con base d'asta di 30 miliardi e aggiudicato all'ITALIMPIANTI che aveva offerto 24 miliardi. Tale appalto è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'articolo 328 c.p., nonché di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lucca.

Risulta che la Provincia di Lucca ha varato un piano temporaneo alternativo di smaltimento.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MARTINI, FINO, GALEAZZI, FRANZ, MIGLIORI, MAMMOLA e MENIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa possiede un articolato e tecnologicamente complesso sistema per la navigazione aerea e l'atterraggio di precisione, sistema che serve anche il traffico civile e la cui manutenzione è stata effettuata, da trent'anni a questa parte, con perfetta efficienza da società di servizi altamente qualificate;

le società che si occupano della manutenzione di questi complessi sistemi devono possedere, oltre ad una comprovata esperienza, una vasta organizzazione territoriale, tecnologie adeguate e una disponibilità della strumentazione comprovata —:

se sia vero che il servizio di manutenzione delle radioassistenze dell'aeronautica militare per il prossimo triennio sia stato appaltato dal ministero della difesa — Teledife alla società Cesis srl;

se la Cesis disponga di tutte le caratteristiche idonee, in termini di competenza tecnica, comprovata esperienza professionale, organico, disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici, idonei a soddisfare le esigenze contrattuali, visto tra l'altro che, a fronte di un organico di 20 unità, si troverebbe nella necessità di soddisfare il fabbisogno di 23 scali aeroportuali;

se la Cesis abbia fornito le opportune e necessarie garanzie di struttura finanziaria per assicurare tutti i nuovi investimenti, dato che dal bilancio 1997 risulta una situazione finanziaria prossima all'insolvenza;

se non ritengano opportuno verificare la reale identità dei soci della Cesis, al di là della ufficialità dichiarata;

se non ritenga doveroso sospendere l'aggiudicazione di tale gara per procedere ad una verifica puntuale della capacità effettiva della società Cesis al fine di non mettere in pericolo la sicurezza dei voli militari e civili. (4-25611)

RISPOSTA. — *La gara a licitazione privata, bandita dalla Direzione Generale delle Telecomunicazioni dell'Informatica e delle Tecnologie avanzate per il servizio di manutenzione delle Radioassistenze per il triennio 2000-2003, è stata aggiudicata alla Società Ce.S.I.S. srl in data 22 settembre 1999. Il decreto di approvazione del relativo contratto è stato trasmesso in data 29 ottobre 1999 agli organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti).*

La gara è stata esperita tra le ditte società che hanno manifestato interesse a partecipare, a seguito di apposito bando pubblicato su due quotidiani nazionali (« Sole 24 ore » e « Messaggero »), e che sono state riconosciute idonee a farlo sulla scorta della documentazione tecnica presentata, come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la prescritta preselezione delle istanze di partecipazione presentata dalle ditte ha portato ad includere anche la Soc. Ce.S.I.S. in quanto rispondente, negli atti presentati, alle condizioni di gara.

Infatti, la ditta risulta iscritta all'albo dei fornitori dell'Amministrazione Difesa (A.F.A.) ed è in possesso della certificazione di qualità alla norma NATO AQAP 110 rilasciata dalla citata Direzione Generale delle Telecomunicazioni il 3 ottobre 1997.

L'offerta presentata dalla Ce.S.I.S. in sede di gara è stata sottoposta a valutazione da parte dell'apposita Commissione Tecnica nominata dalla Direzione Generale prima dell'aggiudicazione della gara. La Commissione ha riconosciuto accettabile l'offerta presentata dalla Società.

Dalla documentazione in possesso non risulta alcun elemento, riferibile al bilancio 1997, da cui poter valutare la situazione finanziaria della Società medesima.

Peraltro, alle ditte iscritte all'albo fornitori ed appaltatori della Difesa, l'Amministrazione non richiede, in sede di preselezione e di gara, la presentazione di docu-

mentazione o di dichiarazioni inerenti la situazione finanziaria, ad eccezione di quella espressamente indicata dall'articolo 11 del Decreto legislativo n. 358/92 e successive modifiche che dispone l'esclusione dalla partecipazione a gare per Società fornitrice che si trovino in particolari condizioni.

In sede di stipula, invece, viene richiesta la certificazione, rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale — Sezione Fallimentare, comprovante che la ditta non si trovi in stato fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria senza autorizzazione all'esercizio dell'impresa.

Alla luce di quanto è possibile evincere dagli atti che hanno portato ad aggiudicare la gara, non si ravvisano ragioni che inducano a ricercare ulteriori informazioni oltre a quelle previste.

Nel caso in argomento, tuttavia, per ulteriore cautela prima dell'aggiudicazione è stata richiesta, alla Soc. Ce.S.I.S., una maggiorazione del previsto deposito cauzionale.

Inoltre, in caso di inadempienze o diservizi da parte della Società o, ancora, per mancata rispondenza delle prestazioni al Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del contratto, l'Amministrazione ha sempre la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto stesso.

Al riguardo, l'Amministrazione, per operare un costante e puntuale controllo sulla qualità e sulla tempestività del servizio reso si avvale della struttura logistica territoriale e periferica, responsabile dell'esercizio operativo degli impianti, che esercita un continuo monitoraggio delle prestazioni della Società.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la prossima legge finanziaria appare la sede più opportuna per dare spazio

attuativo alle misure del «Patto per lo sviluppo e l'occupazione» rimaste inattuate —:

se sia previsto l'inserimento nella prossima legge di bilancio, l'avvio della riduzione del carico contributivo attraverso il trasferimento alla fiscalità generale dei contributi per maternità e per assegni familiari, nonché l'aumento delle detrazioni fiscali sul reddito di lavoro autonomo e dipendente, così come previsto nel Patto;

se è, altresì, previsto l'inserimento nella prossima legge di bilancio della concreta eliminazione degli effetti distorsivi della progressività del prelievo Irpef sul reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone rispetto alle società di capitali;

se vi sia in tal modo la volontà di superare i ritardi, le difficoltà, le lentezze, e le farraginosità che attualmente stanno caratterizzando lo stato generale di attuazione del piano. (4-26435)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione suindicata, nella quale si chiede di conoscere se sia stata data attuazione, nella legge finanziaria, a quella parte del «patto per lo sviluppo e l'occupazione», che prevede la riduzione del carico contributivo per le prestazioni di maternità e degli assegni familiari, si rappresenta quanto segue.*

Si fa presente che, con l'articolo 49 della legge 488 del 23/12/1999 (finanziaria 2000), si è dato avvio alla riduzione della citata contribuzione. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2000, per tutti i lavoratori dipendenti che godono di tutela previdenziale, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il contributo per la prestazione di maternità, posto a carico del datore di lavoro è ridotto dello 0,20% (da 0,60% a 0,40%). Il relativo minor gettito che affluirà alla apposita gestione INPS è posto a carico dello Stato.

Per quanto concerne, inoltre, i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) il contributo è determinato per tutte e tre le categorie nella misura di L. 14.500 annue, mentre per tutti gli iscritti alle altre gestioni previdenziali, che erogano

trattamenti obbligatori di maternità, i contributi verranno determinati con appositi decreti del Ministro per la Solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministro del Tesoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la fondazione Enasarco, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ccnl firmato il 30 dicembre 1997, ha deciso — con ritardo di due anni ad essa esclusivamente addebitabile — di dare applicazione alla norma transitoria relativa all'inquadramento in superiore profilo di alcuni dipendenti a seguito di un monitoraggio quali-quantitativo dell'attività svolta;

la suddetta fondazione, senza mai fornire alle organizzazioni sindacali chiarimenti sulla metodologia utilizzata e sui criteri adottati — così violando precisi doveri di correttezza e trasparenza — in un primo momento, con delibera del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1999 ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori da parte di soli 22 dipendenti su oltre 500; con una seconda delibera del 29 luglio 1999, anche questa adottata unilateralmente senza alcuna previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono stati presi in considerazione i livelli apicali;

la delibera del 29 luglio 1999 in particolare, avrebbe disposto il passaggio alla massima qualifica del personale non dirigente premiando, in un novero di 5 nominativi, alcuni dipendenti adottando criteri quantomeno incauti, se si considera che in alcuni casi gli uffici di cui erano a capo sono stati oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e che tali indagini hanno portato al licenziamento di impiegati posti alle dirette dipendenze dei dirigenti suindicati, in altri casi gli stessi risultano indagati per il presumibile coin-

volgimento in operazioni poco trasparenti poste in essere all'interno della stessa fondazione -:

se non ritenga opportuno accettare le modalità ed i criteri che sono stati adottati dalla fondazione Enasarco per l'inquadramento a livello superiore di determinati dipendenti;

quali siano le motivazioni che hanno portato inspiegabilmente all'esclusione di dipendenti con titoli e meriti di servizio uguali o a volte superiori rispetto ai nominativi prescelti nell'ambito del suddetto inquadramento;

se non sia censurabile la promozione a livello superiore di personale che sarebbe coinvolto a vario titolo in operazioni poco trasparenti all'interno della fondazione Enasarco, operazioni che a prescindere da eventuali indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie e che, inspiegabilmente, non sembrano essere state prese in debita considerazione nel corso del monitoraggio quali-quantitativo posto in essere all'interno della fondazione per selezionare il personale da destinare a qualifiche superiori. (4-26437)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto la Fondazione ENASARCO ha comunicato quanto segue.*

La norma transitoria del C.C.N.L. applicabile al personale non dirigente dell'Enasarco, menzionata nell'atto parlamentare, stabilisce, tra l'altro, che « la Fondazione procederà ad una verifica tra la classificazione del personale prevista dal presente protocollo e le funzioni effettivamente svolte, accertando se trattasi di funzioni ascrivibili a posizione diversa ed espletate con carattere continuativo ed esclusivo per un periodo non inferiore ai diciotto mesi ed in corso alla data del 31.12.97 e previa valutazione delle capacità dei dipendenti interessati. Ciò ai fini di una successiva collocazione nel livello retributivo delle aree di inquadramento, purché compatibile con le esigenze organizzativo-funzionali della Fondazione.

Delle operazioni poste in atto dalla Fondazione per procedere a tale verifica viene data tempestiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo ».

L'Enasarco ha fatto presente, che con approfondite indagini e rilevazioni, sono state definite le posizioni di tutto il personale della Fondazione.

A seguito di dette operazioni, sono stati accertati e valutati in termini quali-quantitativi, per n. 22 impiegati, funzioni ascrivibili a posizioni diverse ed espletate con carattere continuativo ed esclusivo nei diciotto mesi anteriori al 31.12.1997.

Ciò ha comportato l'inquadramento, per detti dipendenti, nel livello retributivo corrispondente all'area contrattuale superiore a quella di appartenenza, avendo previamente valutato anche le capacità dei dipendenti interessati e la compatibilità con le esigenze organizzative-funzionali della Fondazione, condizioni stabilite dalla surrichiamata norma transitoria.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione alle OO.SS. di chiarimenti sulla metodologia utilizzata e sui criteri adottati, l'Enasarco ha fatto presente che nel corso degli incontri con le OO.SS. sull'argomento, sono stati forniti tutti i chiarimenti che si sono resi necessari sulla metodologia e sui criteri in base ai quali si perveniva ai risultati di cui sopra.

Inoltre, nell'ambito del procedimento di revisione organizzativa della Fondazione, è stato esaminato e deliberato il nuovo organigramma, con l'indicazione di cinque posizioni apicali di area contrattuale A/1. Posizioni destinate al personale appartenente all'area contrattuale A/2, che si è particolarmente distinto nell'espletamento della propria attività lavorativa.

Sono stati, quindi, individuati, tra i dipendenti appartenenti all'area contrattuale A/2 cinque impiegati che, per la qualità del servizio reso, per le capacità e doti di efficienza e produttività dimostrata, potevano essere inseriti nel programma di sviluppo e formazione manageriale; tutto ciò in virtù di quanto stabilito all'articolo 45 del sopracitato C.C.N.L.

L'Ente ha, poi, precisato che non corrisponde al vero quanto rappresentato dal-

l'interrogante nell'interrogazione, e cioè che gli Uffici diretti da alcuni dei cinque nominativi di cui si è detto sono stati oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e che gli stessi risultano indagati per il presunto coinvolgimento in operazioni poco trasparenti poste in essere all'interno della Fondazione.

È vero, invece che una dipendente dalla Fondazione è stata denunciata all'autorità giudiziaria ed è stata licenziata per irregolarità commesse nell'espletamento del lavoro assegnato; e ciò è avvenuto su rilevazione e segnalazione del Capo dell'Ufficio.

Da ultimo, l'Enasarco ha fatto presente che è priva di ogni fondamento anche la notizia relativa alla esclusione, dalle operazioni in argomento, di dipendenti con titoli e meriti di servizio uguali o a volte superiori rispetto ai nominativi prescelti nell'ambito del suddetto inquadramento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MENIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa marittima adriatica, con sede a Trieste, per oltre sessanta anni ha erogato l'assistenza per gli infortuni e le malattie della gente di mare, e, per unanime riconoscimento, ha svolto tale compito in maniera ottimale con soddisfazione sia dei marittimi sia degli armatori;

la Cassa marittima adriatica ha sempre avuto i propri bilanci in attivo grazie ad una oculata amministrazione e non ha mai ricevuto contributi da parte dello Stato;

analoghi compiti sono stati svolti dalla Cassa marittima tirrena e dalla Cassa marittima meridionale con sede rispettivamente a Genova ed a Napoli;

con il decreto legislativo n. 479 del 1994, le Casse marittime sono state sopresse ed è stato creato l'Istituto di pre-

videnza per il settore marittimo (Ipsema), con sede legale a Roma;

inizialmente si era ritenuto di demandare alla sede centrale di Roma il solo compito di coordinamento e di lasciare alle sedi di Trieste, Genova e Napoli le competenze istituzionali e operative, tanto da giustificare l'utilizzo a Roma di una sede limitata in locali messi a disposizione dell'Inpdap, in via Buozzi 77;

successivamente la sede centrale dell'Ipsema è stata trasferita in un'altra sede più ampia e centrale e progressivamente ampliata; conseguentemente, è stato aumentato il personale, in parte anche acquisito da altri enti, della sede centrale;

questa operazione di potenziamento della sede centrale, che doveva essere solamente un centro di coordinamento delle attività dell'ente, ha comportato un cospicuo ingiustificato aggravio dei costi, non giustificabile stante la progressiva diminuzione del personale marittimo;

questo stravolgimento degli iniziali intendimenti ha portato ad un progressivo depauperamento degli uffici delle discolte Casse marittime, ridotte a meri uffici periferici, ed in particolare nel caso della Cassa marittima adriatica, l'operazione di «svuotamento» delle competenze si è evidenziata anche in un trasferimento dei mobili — soprattutto quelli di particolare pregio —, del denaro e dei titoli a Roma;

l'incarico di istituto cassiere di Trieste è stato trasferito dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone al Monte dei Paschi di Siena senza che sia stata esperita alcuna gara;

risulta infine che sarebbe in corso la vendita al comune di Trieste del palazzo Gopcevic', che la Cassa marittima adriatica aveva acquistato nel 1989 e successivamente completamente ristrutturato proprio per adibirlo a sede dell'ente —:

se siano a conoscenza dei sopra cennati fatti e quali valutazioni ne facciano;

se non ritengano di intervenire affinché il Consiglio di amministrazione del-

l'istituto di previdenza per il settore marittimo riveda la sua posizione « accentratrice », varando invece un concreto piano di riorganizzazione dell'ente sulla base di quelli che erano stati gli intendimenti iniziali di decentramento delle funzioni istituzionali alle sedi di Trieste, Genova e Napoli, sfruttando al meglio quelle professionalità delle casse marittime che erano state il positivo asse portante del sistema previdenziale per il personale marittimo;

se non ritengano di fare luce sulle operazioni di compravendita immobiliare, al fine di verificarne la loro opportunità e trasparenza, con particolare riferimento all'alienazione a favore del comune di Trieste di palazzo Gopcevic'. (4-07406)

RISPOSTA. — *In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.*

L'Istituto evidenzia, primariamente, che le funzioni già demandate alle ex Casse Marittime, per la tutela contro gli infortuni e le malattie dei lavoratori marittimi, sono state attribuite, con il decreto legislativo n. 479/94, all'I.P.S.E.M.A., il quale non partecipa ad alcun finanziamento a carico dello Stato, ma provvede alla gestione della specifica forma previdenziale con gli apporti contributivi del settore, così come avveniva per le ex Casse.

Per quanto attiene alle modalità organizzative, quanto riportato dall'interrogante (l'attività di coordinamento a Roma e competenze istituzionali ed operative a Trieste, Genova e Napoli) non trova riscontro nella lettura dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 479/94 e, quindi, nell'assetto giuridico dell'istituto, delineato dal legislatore attraverso la collocazione dell'Ente fra gli altri Enti pubblici (INPS, INAIL, INPDAP) preposti alla gestione di forme previdenziali. Infatti, non può pensarsi che lo stesso legislatore abbia inteso attribuire all'I.P.S.E.M.A., funzioni di gestione di una quota di previdenza pubblica senza una attività propulsiva centrale.

In merito al secondo punto dell'interrogazione, relativo ai locali messi a disposizione dall'I.N.P.D.A.P., l'istituto precisa che,

in realtà, si trattava di una ridotta abitazione, mentre lo stesso I.P.S.E.M.A. già vantava la proprietà di un immobile da tempo inutilizzato e, quindi, non produttivo di reddito. Nello stesso è stata allocata la Sede Centrale, per la realizzazione dei compiti istituzionali.

L'I.P.S.E.M.A. precisa, inoltre, che il lamentato depauperamento delle ex Casse, non trova riscontro nella realtà, atteso che la loro trasformazione in uffici periferici dell'Ente è da intendere non già come perdita di incisività del ruolo in precedenza svolto, bensì come risposta alla esigenza di operare il superamento di un sistema produttivo, basato su una logica di duplicazione di strutture organizzative aventi i medesimi compiti, attraverso un sistema organizzativo « a rete », fortemente decentrato sul territorio.

Per quanto riguarda, poi, la variazione di incarico dell'Istituto Cassiere dell'Ente, l'istituto di previdenza per il settore marittimo rappresenta che esso attiene alla esigenza di costituire il servizio di cassa, in maniera rispondente alla centralità delle funzioni, per le quali è tenuto all'assolvimento degli obblighi richiesti dai rapporti finanziari con la Tesoreria Centrale dello Stato. Al riguardo, viene, comunque precisato che al servizio in questione, l'Ente ha provveduto mediante svolgimento di regolare procedura di gara, sulla base delle norme regolamentari di contabilità pubblica.

Infine, l'Ente fa presente che l'alienazione al Comune di Trieste del Palazzo Gopcevic risponde esclusivamente a strategie di ottimizzazione del patrimonio immobiliare, nonché ad esigenze di razionalizzazione e di recupero funzionale delle strutture operative, così come indicato dal decreto legislativo 104/96, che ha delineato i programmi di cessione ed il nuovo modello di gestione degli immobili previdenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MENIA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

diversi organi di stampa hanno dato notizia di un avvicendamento forzoso, cal-

deggiano e preteso dal Ministro delle finanze nei riguardi dei direttori regionali delle entrate (responsabili delle direzioni delle entrate di alcune regioni);

tra questi procedimenti forzosi figura l'imminente sostituzione del responsabile della direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, dottor Libero Zinno, che verrebbe destinato ad altro incarico nonostante i positivi risultati raggiunti in regione per la prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari (nell'anno 1998) statisticamente documentati;

ad avviso dell'interrogante sussiste, nella fattispecie, una volontà ritorsiva nei riguardi del direttore regionale delle entrate evidentemente non allineato con la compagine politica di cui è illustre rappresentante il responsabile del dicastero delle finanze -:

se risponda al vero la notizia dell'avvicendamento del direttore regionale delle entrate di Trieste, non certo richiesto dallo stesso e che neppure appare necessario o utile sulla base dei risultati dallo stesso conseguiti;

se, in particolare, i risultati conseguiti nell'anno 1998 per la previsione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari (possono utilmente considerarsi il diaogramma statistico e nota alla direzione regionale delle entrate di Trieste del 25 agosto 1999, prot. n. 99 37121/UDR) debbano essere considerati dei «titoli utili» alla sostituzione del dirigente anziché premiati dell'attività svolta a favore dell'era-
rio. (4-26162)

RISPOSTA. — *In merito all'avvicendamento del Direttore Regionale delle Entrate per il Friuli Venezia Giulia va, preliminarmente, evidenziato che non può parlarsi di avvicendamento forzoso ma di più che normale e fisiologica operazione di rotazione dei dirigenti: il dottor Libero Zinno era titolare della Direzione Regionale delle Entrate per il Friuli Venezia Giulia fin dal 23 aprile 1993.*

Pertanto, in tale logica, all'interessato, i cui risultati non sono certo oggetto di sottovalutazione, è stato comunicato, in conformità agli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'intendimento di proporlo per un incarico di studio delle problematiche relative al coordinamento delle attività del Dipartimento delle entrate e di quello delle dogane e delle imposte indirette ai fini del controllo delle operazioni in ambito internazionale e intracomunitario. Ciò anche in considerazione della imminente riorganizzazione del Ministero delle finanze prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Successivamente, previo assenso dell'interessato, si è dato avvio alla procedura per la nomina a componente della Commissione Tributaria Centrale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MITOLO e ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 28 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 43 dispone l'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa;

con decorrenza dal 10 gennaio 1995 vennero aggiornati i canoni di concessione e per gli utenti degli alloggi demaniali che avevano superato il sessennio venne applicato l'equo canone maggiorato dal 20 per cento al 50 per cento in base al reddito familiare;

l'amministrazione militare fino al 1995 non consentiva al personale concessionario dell'alloggio Ast di ripresentare domanda, in quanto la rotazione prevista dall'articolo 20 della legge n. 497 del 1978 veniva interpretata nel senso che chi aveva beneficiato dell'alloggio avrebbe dovuto lasciarlo ai nuovi richiedenti;

solo dopo numerose richieste e prese di posizione, anche degli organi della rappresentanza militare, a partire dal 28 luglio 1995 l'amministrazione militare di-

spose che l'utente di alloggio Ast in servizio attivo, ancorché *sine titulo* per superato sessennio, aveva facoltà di presentare nuova istanza di concessione e, qualora collocato in posto utile nella relativa graduatoria, di poter continuare ad occupare il medesimo alloggio con titolarità rinnovata, secondo quanto peraltro esplicitamente esposto nell'emanando nuovo regolamento sugli alloggi;

a causa dell'errata interpretazione dell'articolo 20, legge n. 497 del 1978, molte famiglie hanno subito un grave danno economico, in quanto se alla scadenza del sessennio avessero potuto ripresentare domanda, l'alloggio gli sarebbe stato riassegnato e quindi non sarebbe stato applicato l'equo canone e relativa maggiorazione;

al medesimo personale è stato riassegnato l'alloggio, in quanto pur applicando il coefficiente peggiorativo previsto per il personale che ha usufruito di alloggio, è risultato fra gli avari diritto;

per questa errata applicazione a molte famiglie vengono trattenuti dai loro stipendi gli arretrati dell'equo canone, ammontanti a diversi milioni, cosicché debbono versare un conguaglio relativo all'equo canone e non al canone equo come sancito dal ministro con decreto 24 novembre 1995 -:

se intenda dare disposizione affinché agli utenti degli alloggi in questione si applichi il canone più favorevole e si sani così la penalizzazione in atto. (4-26150)

RISPOSTA. — *Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e il conseguente regolamento di attuazione (DM 1º marzo 1980), non consentivano all'utente di alloggio di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) di presentare domanda di riassegnazione al momento della scadenza della concessione.*

Solo con il nuovo regolamento (DM 16 gennaio 1997, n. 253), emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stata introdotta tale possibilità.

Di conseguenza, coloro che hanno occupato un alloggio AST in violazione della normativa vigente in precedenza devono considerarsi diretti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone, maggiorato di ulteriori somme rapportate al reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare.

Per quanto illustrato, l'Amministrazione militare ritiene di aver applicato le disposizioni della L. 724/94 nel pieno rispetto del principio di legalità, e pertanto non si valuta percorribile la strada di un'eventuale sanaatoria e un migliore trattamento, come richiesti dagli interroganti, a favore di coloro che hanno occupato senza titolo un alloggio AST. Essa, infatti, si configurerebbe come una disparità di trattamento nei confronti di quegli utenti che, scrupolosamente, si sono attenuti alle disposizioni in materia.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MORONI e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Capannori (Lucca), in località Casa del Lupo, sarà iniziata nelle prossime settimane la costruzione di un inceneritore per il riutilizzo della frazione combustibile di rifiuti solidi urbani selezionati, la cui realizzazione fu approvata dal consiglio regionale toscano con deliberazione del 25 luglio 1994, n. 277, e il cui progetto di gara fu approvato il 25 settembre 1995 in conferenza di servizi ex articolo 3-bis della legge n. 441/1987;

tale impianto avrà una capacità di 174 ton/giorno, per cui ricade tra i progetti per i quali è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 12 aprile 1996, nel cui allegato A, alla lettera *i*), sono rubricati gli impianti di incenerimento e di trattamento rifiuti con capacità superiori a 100 ton/giorno;

l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale debba concludersi con giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, e comunque prima dell'inizio dei lavori;

fino ad oggi la regione Toscana ha omesso di avviare la complessa procedura che disciplina la valutazione di impatto ambientale, non ottemperando alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 e di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 68;

il progetto di Casa del Lupo, per il quale la regione Toscana ha già avviato le procedure di esproprio, è quindi privo di uno studio di valutazione di impatto ambientale eseguito secondo le condizioni, i criteri, le norme tecniche e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 e alla legge regionale n. 68/1995;

la gara di appalto per la costruzione dell'impianto di Casa del Lupo è stata vinta dalle ditte consorziate Fisia e Italimpianti del gruppo Fiat;

il progetto vincitore prevede, tra le caratteristiche del rifiuto selezionato da avviare all'incenerimento, una umidità del 36 per cento, un contenuto in cloro non superiore del 2 per cento e un potere calorifico inferiore (PCI) di 2.400 kcal/kg;

tali parametri sono in accordo con la vecchia normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive integrazioni, abolita dall'articolo 56 del decreto legislativo sui rifiuti del 30 dicembre 1996, ma in netto contrasto con il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995, valido ai sensi dell'articolo

33, comma 6, del citato decreto legislativo del 30 dicembre 1996, il quale prevede valori massimi del 25 per cento per l'umidità e di 0,7 per cento per il cloro e un minimo di circa 3.000 kcal/kg (espressi in /kg) per il PCI;

i dati di progetto relativi ai parametri appena detti non saranno quindi conformi alla normativa vigente nel momento in cui verranno iniziati i lavori —:

se non intenda adottare gli opportuni provvedimenti volti a impedire la realizzazione dell'impianto di Casa del Lupo, esercitando il potere inibitorio nei confronti di progetti non conformi alle leggi in materia ambientale, riconosciuto al Ministro dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 349/1986, e considerando che: 1) non è stato ancora affidato a nessuno un formale incarico di eseguire uno studio di valutazione di impatto ambientale prima dell'inizio dei lavori, come prescritto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996; 2) le procedure previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1996 sono state completamente disattese; 3) alcuni tra i dati di progetto non sono conformi al decreto ministeriale 16 gennaio 1995;

se non intenda altresì esercitare il potere di sostituzione dello Stato in caso di inadempienza delle regioni, previsto dall'articolo 2 della legge n. 382/1975 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, avviando d'autorità a livello statale la procedura per la valutazione di impatto ambientale in sostituzione della regione Toscana inadempiente che, nove mesi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e a poche settimane dall'avvio dei lavori, non ha ancora nemmeno provveduto ad iniziare la procedura per la valutazione di impatto ambientale.

(4-06895)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata concernente la realizzazione di un impianto di termo-*

distruzione per i rifiuti solidi urbani in località «Casa Lupo» nel territorio del Comune di Capannori, si riferisce quanto segue.

La realizzazione dell'impianto, prevista nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fu deliberata dal Consiglio Regionale della Toscana il 25.7.1994 con atto 377 ed il progetto venne definitivamente approvato in sede di conferenza dei servizi ex articolo 3-bis della legge 441/87, nonostante il parere sfavorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Capannori, il quale propose un ricorso al TAR Toscana inteso ad ottenere la sospensione delle procedure volte alla realizzazione dell'impianto, ricorso che il Tar respingeva.

Per quanto di competenza, il servizio IAR del Ministero dell'Ambiente, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, dettando alcune condizioni da osservare per il corretto e legittimo esercizio dello stesso.

Peraltro il progetto non era soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto essa è applicabile esclusivamente ad impianti di incenerimento di rifiuti tossici nocivi (lett. i, comma 1, articolo 1 DPCM 10.8.88 n. 377), categoria nella quale non rientrava l'inceneritore in oggetto.

A seguito del ritrovamento nell'area di reperti archeologici di epoca etrusca, le associazioni ambientaliste, ed i comitati contrari al progetto hanno avanzato la proposta che sul sito venisse apposto il vincolo ambientale di cui alla L. 431/85.

Con decreto di vincolo del 3.6.97 il Ministero dei Beni Culturali dichiarava l'area «zona di interesse archeologico», quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29.6.1939 n. 1497 e della legge 8.8.1985 n. 431.

Il previsto insediamento, quindi, veniva subordinato a nulla osta della Regione Toscana, come previsto dalla L. 1497/39, al parere delle Soprintendenze, al nulla osta dei comitati di settore, del Ministero per i

beni Culturali ed Ambientali sulla compatibilità del termodistruttore rispetto al citato vincolo.

Il predetto Ministero avendo incluso il sito tra le zone di interesse archeologico da tutelare, esprimeva pertanto il suo parere negativo.

Tale ultimo provvedimento metteva, quindi, fine all'intera vicenda relativa alla realizzazione del termodistruttore, che non veniva più realizzato, pur essendo stato oggetto di gara di appalto con base d'asta di 30 miliardi e aggiudicato all'ITALIMPIANTI che aveva offerto 24 miliardi. Tale appalto è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'articolo 328 c.p., nonché di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lucca.

Risulta che la Provincia di Lucca ha varato un piano temporaneo alternativo di smaltimento.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PAGLIUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con le istruzioni del modello unico 99 per le persone giuridiche, è stato precisato, che i contributi concessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, nonché ai sensi delle successive leggi di rifinanziamento (legge n. 64 del 1986 e decreto-legge n. 415 del 1992), continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della loro concessione e che per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo;

è da ritenere, pertanto, che per i provvedimenti di concessione emessi entro il 31 dicembre 1997 (data del decreto ministeriale di concessione), sia applicabile la previgente disciplina agevolativa consistente nell'accantonamento del 50 per

cento del contributo e nella tassazione dell'altro 50 per cento in un massimo di cinque esercizi, con riferimento al principio di cassa anche se l'incasso avverrà in esercizi successivi a quello di concessione;

mentre per quanto riguarda i contributi concessi con provvedimenti emessi a partire dal 1° gennaio 1998 (data del decreto ministeriale di concessione), si applica la nuova normativa così come modificata dall'articolo 21 della legge n. 449 del 1997 anche per le aree territoriali svantaggiose;

occorre pertanto esaminare se la concessione del contributo sia sottoposta a condizione risolutiva o sospensiva (l'argomento è stato, fra l'altro, trattato nella circolare 73E del 1994);

il caso che interessa l'interrogante riguarda i contributi concessi ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992 (legge n. 488 del 1992) con provvedimenti emessi prima del 31 dicembre 1997;

in attuazione della legge richiamata si è stabilito che il contributo è concesso in via provvisoria e che le agevolazioni saranno rese disponibili in tre rate. Inoltre, si fissano una serie di obblighi cui la ditta beneficiaria è tenuta ad osservare ed il cui mancato rispetto costituisce causa per la revoca del contributo. Da ultimo, è previsto che gli oneri sono determinati in via provvisoria e che con successivo provvedimento si provvederà alla concessione definitiva;

l'interpretazione combinata delle norme contenute nel decreto ministeriale di concessione (articoli 1 e 5) fa ritenere che il contributo sia sottoposto a condizione sospensiva in virtù della concessione provvisoria (articolo 1) e della successiva concessione definitiva (articolo 5) consistente quest'ultima nell'emissione di un atto formale da parte del ministero dell'industria per l'accertamento dei lavori eseguiti e dell'adempimento di tutte le clausole cui è soggetta l'erogazione;

occorre precisare che l'erogazione delle rate di contributo, a parte la prima anticipata per la quale occorre una polizza

fideiussoria, avviene su dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori e su dichiarazione dell'amministratore attestante l'importo dei lavori eseguiti e le relative categorie;

sulla base di quanto esposto nella premessa si deve ritenere che i contributi in parola siano sottoposti a condizione sospensiva e che, pertanto, l'incasso delle rate costituisce un mero debito fino a quando non sarà emesso il provvedimento di concessione;

soltanto a partire dall'esercizio in cui viene concesso il provvedimento definitivo (avveramento della condizione sospensiva) scatta l'obbligo di applicazione delle norme transitorie di cui al terzo comma, lettera b) dell'articolo 55 del Tuir accantonamento del 50 per cento e tassazione dell'altro 50 per cento in un massimo di cinque quote costanti -:

se quanto esposto nella premessa costituisca l'esatta interpretazione delle norme citate ed in caso negativo quale sia l'interpretazione sul caso esposto. (4-24556)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere la corretta procedura di contabilizzazione dei contributi in conto capitale erogati, con provvedimenti emessi prima del 31 dicembre 1997, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 (recante il Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nonché delle leggi di rifinanziamento n. 64 del 1986 e n. 488 del 1992.

In particolare, premesso che con le istruzioni al modello UNICO 99 per le persone giuridiche è stato precisato che detti contributi sono soggetti alla disciplina vigente al momento della concessione, che corrisponde a quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura di ammissione al contributo, l'interrogante rileva che l'articolo 21 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 nel modificare l'articolo 55, comma 3, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ha stabilito, tra l'altro, un diverso sistema di tassazione

dei contributi in conto capitale eliminando, in particolare la possibilità di accantonare in apposita riserva il 50 per cento del contributo percepito.

Ad avviso dell'interrogante il contributo di che trattasi sarebbe « sottoposto a condizione suspensiva in virtù della concessione provvisoria e della successiva concessione definitiva consistente quest'ultima nell'emissione di un atto formale ».

Per quel che concerne, in particolare, l'esatta qualificazione della condizione cui il contributo è sottoposto, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto nel testo dell'interrogazione, non si tratta di condizione suspensiva. Pertanto non può condividersi l'assunto in base al quale l'incasso della rata costituisce un mero debito fino all'emissione del provvedimento di concessione, né l'ulteriore conseguenza che soltanto a partire dall'esercizio in cui viene concesso il provvedimento definitivo (avveramento della condizione suspensiva) scatta l'obbligo di applicazione delle norme transitorie di cui al terzo comma, lettera b) dell'articolo 55 del Tuir accantonamento del 50 per cento e tassazione dell'altro 50 per cento in un massimo di cinque quote costanti ».

Ed invero, la concessione dei contributi in parola — allorquando viene disposto il provvedimento provvisorio e viene corrisposto materialmente l'importo spettante — non è condizionata suspensivamente bensì risolutivamente.

Pertanto, nella fattispecie in parola, al momento della concessione provvisoria il diritto al contributo esiste — tanto è vero che viene liquidato e materialmente corrisposto — ed è destinato a persistere ove non intervengano gli eventi omissivi prescritti dalla legge, i quali, tra l'altro, conseguono, di fatto, dalla volontà dei medesimi soggetti beneficiari, rendendo l'elemento dell'incertezza quanto mai relativo.

Peraltro, la circostanza risolutiva fa parte dell'atto provvisorio di concessione del contributo e fa dipendere automaticamente, al suo verificarsi, il venir meno del rapporto di concessione medesimo.

Come è noto tale indirizzo è stato già assunto dal predetto Dipartimento con la

circolare n. 73/E del 22 maggio 1994, in cui (al quesito 3.18), è stato chiarito che la condizione risolutiva si configura « quando, ancorché il diritto ai contributi sia perfezionato con l'atto di concessione (che si concretizza normalmente nel decreto di liquidazione della somma spettante) viene posto a carico dell'impresa beneficiaria l'onere di un « facere » specifico da realizzarsi successivamente alla concessione stessa, l'inottemperanza del quale costituisce presupposto per la restituzione dei contributi ».

Tale determinazione risulta inoltre conforme ai chiarimenti forniti nell'Appendice delle istruzioni al modello UNICO 99 per le persone giuridiche, laddove è stato specificato che « in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo » facendo specifico ed univoco riferimento all'articolo 6 del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, n. 527 del 1995, e successive modificazioni relativo all'emanazione del provvedimento provvisorio, e non anche all'articolo 10 di detto decreto in base al quale viene predisposto il provvedimento definitivo di concessione del contributo.

Alla luce di tali argomentazioni, il Dipartimento delle Entrate ha ribadito che i contributi in parola devono essere contabilizzati, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del Tuir, al momento del loro incasso, che coincide con la liquidazione della stessa conseguente al provvedimento provvisorio di concessione, giusta l'articolo 6 del suindicato decreto ministeriale n. 527 del 1995, che regolamenta l'intera fattispecie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAISSAN e SCALIA. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

le isole di Ponza e Palmarola (Latina) costituiscono una « zona di protezione spe-

ciale» ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dichiarata con nota n. SNC/ST/1996/12383 del 27 settembre 1996 del Ministro dell'ambiente alla Commissione delle Comunità europee, in considerazione della presenza di valori naturalistici meritevoli di conservazione, con particolare riferimento all'importanza delle isole citate in quanto siti di sosta e rifugio;

dette isole sono state proposte quale «sito di importanza comunitaria» IT6004019 ai sensi della direttiva 42/1993/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, a seguito delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Bioitaly e per conto della regione Lazio dalle Università di Roma e Viterbo, che hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree;

con deliberazione 2 dicembre 1996, il Comitato per le aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1997 ha approvato l'aggiornamento, per l'anno 1996, del programma triennale per le aree naturali protette, programma poi soppresso dagli articoli 68 e 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

il programma prevedeva l'istituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, della Riserva naturale statale delle Isole di Ponza e Palmarola, che ricomprendeva per intero il perimetro delle due isole, e l'applicazione di specifiche norme di salvaguardia previste dall'articolo 6 della legge n. 394 del 1991;

avverso la deliberazione del comitato per le aree naturali protette è stato presentato ricorso, con richiesta di sospensiva, da parte del comune di Ponza (Latina) e della provincia di Latina;

in data 8 gennaio 1998 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar), con ordinanze nn. 37 e 38, ha concesso la sospensiva alla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette sia per quanto concerne l'istituzione, sia per le norme di

salvaguardia, disponendo il riesame della deliberazione suddetta;

per cercare una soluzione condivisa dai vari enti interessati è stato istituito tra il ministero dell'ambiente, la regione Lazio, la provincia di Latina e il comune di Ponza, un tavolo tecnico che ad oggi non ha portato ad alcuna conclusione;

con ordinanza 7 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1998, il Ministro dell'ambiente, ai sensi della legge n. 394 del 1986, ha sottoposto una parte dell'isola di Ponza e l'intera Palmarola a specifiche norme di salvaguardia, per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione e pertanto in scadenza il 25 febbraio 1999;

avverso tale ordinanza il comune di Ponza ha presentato ricorso al Tar del Lazio, questa volta senza la richiesta di sospensiva;

in data 15 dicembre 1998 il ministero dell'ambiente, servizio conservazione della natura, ha chiesto alla regione Lazio di esprimere il parere sulla bozza di decreto e sulla perimetrazione di cui alla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette;

la nota del ministero, come la regione Lazio ha fatto rilevare, sembra in contrasto sia con le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998, sia con il contenuto dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 394 del 1991 che recita: «La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni»;

ad oggi il ministero dell'ambiente non ha ancora trasmesso alla regione Lazio gli atti relativi alla proposta, né per quanto riguarda il decreto né per la parte cartografica: c'è il rischio concreto che l'ordinanza, con i suoi effetti, decada e che non sia nemmeno riproponibile;

questo stato di incertezza ha ridato vigore, con particolare intensità negli ultimi mesi, a numerosi episodi di abusivi-

smo e di aggressione selvaggia al territorio: non si contano più le discariche di materiale di riporto e calcinacci. Mentre, come hanno potuto rilevare alcuni ambientalisti in visita all'isola in località « La Forcina », a Palmarola si continuano a scavare « grotte » destinate ad abitazioni; a Ponza nella zona « Dragonara », accanto al serbatoio dell'acquedotto comunale, è sorta una consistente costruzione in cemento armato; in zona « Chiaia di luna » una costruzione abusiva in località « Masseria »; in zona « Tre venti » diverse costruzioni in località « Conti alto »; ai piedi del Monte Pagliaro, località « Conti », con accesso da una strada sterrata dalla provinciale, diverse costruzioni per uso abitativo. Tutto questo senza alcuna autorizzazione anzi sembra che recentemente l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio stia rilasciando diversi nulla osta per la ristrutturazione di beni che non sono altro che ruderi;

infine, è ripresa l'aggressione indiscriminata alla macchia mediterranea in zona « fieno » in fondo valle, lato « Chiaia di luna », così come in zona « guardia dei guarani » e lungo la strada che va da zona « Scotti » a « Guardia dei guarani » -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali interventi urgenti intendano adottare, ognuno per quanto di propria competenza, al fine di tutelare l'integrità di un territorio unico nonché sottoposto a vincoli e di reprimere eventuali atti omissivi o illeciti;

a che punto sia l'iter del provvedimento per la tutela definitiva delle isole di Ponza e Palmarola e quali atti urgenti intendano adottare al fine di scongiurare, dopo il 25 febbraio 1999, una ennesima aggressione al territorio;

se il Ministro per i beni e le attività culturali ed ambientali non ritenga di dover verificare l'operato dell'assessorato all'urbanistica della regione Lazio in merito al recente rilascio di nulla osta per ristrutturazioni edilizie. (4-22229)

RISPOSTA. — L'interrogazione presentata riguarda le isole di Ponza e Palmarola, le

quali ricadono all'interno di una zona a protezione speciale (ZPS), individuata come tale dalla stessa Regione Lazio, il che comporta da parte di quest'ultima un particolare impegno di tutela anche a livello europeo.

Dall'esame della documentazione pervenuta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, risulta che la stessa Soprintendenza ha predisposto una verifica dei singoli casi segnalati nell'interrogazione parlamentare, al fine di accettare eventuali episodi di « abusivismo » e di « aggressione selvaggia »; non risulta comunque che siano stati rilasciati nulla osta per ristrutturazioni edilizie, laddove ricorressero motivi di illegittimità.

In merito al procedimento istitutivo della prossima riserva statale di Ponza e Palmarola, esso prevede, così come richiesto dalla normativa vigente, l'acquisizione della necessaria intesa con la Regione (articolo 2 comma 23 della legge 426 del 1998) e del parere della Conferenza unificata (di cui al D.lgvo 112/98).

Tale normativa a cui si è attenuta scrupolosamente l'istruttoria della riserva, risulta in parte successiva all'Ordinanza del TAR del 7.1.98 e alla stessa Ordinanza del 7.8.98 del Ministero dell'Ambiente (pubblicata sulla GU il 25.8.98 scaduta il 25.2.99), citate entrambe dall'interrogante.

In proposito, al fine di acquisire l'intesa con la Regione e il parere della Conferenza unificata, di cui sopra, il 21.5.99 sono state inviate le note 9110 e 9111, recanti il testo del decreto istitutivo la riserva e la pertinente cartografia, rispettivamente al Presidente della Giunta della regione Lazio e alla Conferenza unificata.

Il suddetto testo del decreto inviato alla Regione per l'espressione dell'intesa e alla Conferenza Unificata per l'espressione del parere, è stato modificato alla luce della più recente normativa intervenuta riguardo l'iter istitutivo delle aree naturali protette.

Detta cartografia, allegata alla richiesta di intesa regionale, si differenzia da quella « di massima » allegata alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2.12.96, riguardando circa i due terzi, anziché la totalità della superficie dell'isola di

Ponza; in altri termini coincide con l'area in oggetto dell'Ordinanza Ministeriale del 7.8.98.

Successivamente, da parte dell'amministrazione comunale di Ponza, è stata presentata un'ipotesi che si caratterizza per l'esiguità della superficie protetta (ca. il 20% dell'isola), oggettivamente inadeguata sul piano scientifico e conservazionistico.

Al momento sono ancora in corso laboriose e ripetute riunioni e consultazioni con gli amministratori comunali ponzesi, dalle quali sembra potersi ottimisticamente intravedere una eventualità di accordo su una delimitazione dell'area a riserva di più significativa estensione rispetto a quella oggettivamente inadeguata già proposta dall'Amministrazione comunale.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PAMPO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

una delle strategie attuali delle Poste italiane Spa per conseguire obiettivi di efficienza e di bilancio è stato quello di ridurre l'organico di oltre cinquantamila unità;

i progetti di mobilità, centrale e periferica, indicano chiaramente la volontà di ridimensionare ulteriormente il numero degli addetti, incurante dei disservizi che si stanno espandendo in gran parte del territorio;

per converso si assiste all'assunzione di nuovo personale con frequenza sempre maggiore —:

quante, e che titolo e con quali qualifiche siano state le assunzioni di nuove unità alle Poste italiane dal 1° marzo 1998 a tutt'oggi;

se risulta a verità che è in fase di perfezionamento un provvedimento per inserire nei ruoli delle Poste italiane cinquantamila unità provenienti dalla Italtel. In caso positivo di quali province o sedi siano le stesse unità;

se, per ogni unità assunta sia stata accertata l'assenza di parentele o di vincolo di interesse con personaggi in posizione di rilievo in seno all'azienda.

(4-23043)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha tenuto innanzitutto a precisare che il piano d'impresa 1998-2002, mirando a superare il metodo degli organici predefiniti e considerate le complessive esigenze di una gestione equilibrata, punta, in accordo con le OO.SS., su un appropriato uso dello strumento della mobilità per applicare un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

Infatti, i progetti di mobilità mirano a ridistribuire il personale senza impatti sull'occupazione al fine di garantire e migliorare i servizi offerti alla clientela.

La società ha inoltre riferito di aver dato luogo all'assunzione a tempo indeterminato di circa 3.200 unità che hanno prestato servizio a tempo determinato presso l'ex ente Poste Italiane nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1994 e il 20 dicembre 1996, in attuazione del piano assunzioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come modificato dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In proposito, la società ha evidenziato che le prime posizioni in graduatoria sono occupate dagli aventi titolo alla precedenza, ai sensi dell'articolo 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro (figli di dipendenti deceduti o resi permanentemente e totalmente inabili, per infortunio sul lavoro o malattia professionale, regolarmente riconosciuti dipendenti da causa di servizio).

Infine, la società Poste ha precisato che non le risultano progetti di immissione nell'organico aziendale di personale dell'Italtel.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PAROLO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le politiche agricole.*

— Per sapere — premesso che:

nei primi giorni del mese di dicembre corrente anno, l'Enel, titolare della diga di Villa di Chiavenna (Sondrio), ha rilasciato improvvisamente tutte le acque trattenute dall'impianto, provocando la fuoriuscita di fango e limo che ha invaso tutto l'alveo del fiume Mera per decine di chilometri, provocando la morte totale della fauna ittica e la completa distruzione dell'ecosistema;

secondo le prime verifiche i danni ambientali hanno interessato anche l'oasi naturale del Pian di Spagna protetta da una convenzione internazionale —:

quali iniziative si intendano intraprendere per accertare le responsabilità dei fatti avvenuti ed imputare i danni;

quali provvedimenti si intendano assumere per evitare che in futuro possano verificarsi altri casi simili;

quali risorse si intendano stanziare per provvedere al ripristino dell'ecosistema naturale;

se l'impianto di Villa di Chiavenna risulti essere regolarmente collaudato dal punto di vista statico, posto che l'impianto della Selvetta, responsabile dell'allagamento dell'omonima piana nel 1987, risultava a tutto il 1997 privo di collaudo e che probabilmente altri impianti in provincia di Sondrio risultano essere nella medesima situazione, come si evince dall'interrogazione parlamentare presentata ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno in data 15 maggio 1997 e tuttora priva di risposta.

(4-21123)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare presentata riguarda la tracimazione di*

acque dall'alveo del fiume Mera (Val Chiavenna-Sondrio) caratterizzate da notevole trasporto solido (limo e fango) che avrebbero provocato notevole danno ambientale all'ecosistema fluviale, interessando anche l'oasi naturale « Pian di Spagna », tale evento è stato causato dal rilascio di acque dalla diga di Chiavenna, ubicata lungo il corso del fiume Mera e gestita dall'ENEL — Direzione Produzione Alpi Nord, in relazione ad operazioni di manutenzione delle paratoie dello scarico di fondo della diga che hanno reso necessario lo svuotamento del serbatoio.

L'episodio in questione risale al 30 novembre 1998; i danni hanno riguardato in particolare la fauna ittica, la quale è risultata gravemente compromessa a causa della consistente moria di pesci.

Allo scopo di verificare le condizioni del fiume dopo l'episodio, nonché di programmare i successivi interventi è stata costituita, su iniziativa dell'Amministrazione Provinciale, un'apposita Commissione tecnico-scientifica, formata da cinque esperti di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale, due dell'Enel ed uno del CNR.

Dal lavoro svolto dalla predetta Commissione è emersa l'opportunità di adottare i seguenti interventi:

lavori di scavo dell'alveo, collocando sul fiume un percorso di contenimento per il fango, in modo da imbrigliarlo ed analizzarlo ed in alcuni tratti rimuoverlo;

al ripopolamento della fauna ittica e osservazione delle reazioni reciproche tra animali ed ambiente;

in ordine ai paventati danni nell'area dell'Oasi di Pian di Spagna, l'Ente Gestore della Riserva afferma che l'area è stata solo marginalmente interessata dal fenomeno e che non sono stati individuati eventuali interenti di ripristino da eseguire.

In riferimento al riconoscimento dei danni, comprensivo dei costi per il ripristino dell'ecosistema, da quanto espresso dalla menzionata commissione, l'ENEL avrebbe già manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Circa i provvedimenti futuri relativi alla vigilanza sulle operazioni connesse alla manutenzione delle dighe, premesso che dalla relazione fornita dall'ENEL si evince che la medesima ha debitamente informato tutte le Amministrazioni competenti (Servizio Nazionale Dighe, Provincia, ASL, Prefettura, ed Enti locali rivieraschi) prima di effettuare le operazioni di svaso, il Servizio Nazionale Dighe ha avanzato proposte per una regolamentazione delle operazioni connesse con le manutenzioni da inserire nella normativa in materia di scarichi. La proposta prevede la redazione a cura dei concessionari di un progetto di gestione, da svilupparsi sulla base di criteri fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, e sottoposto all'approvazione della Regione, finalizzato ad individuare modalità e limiti delle menzionate operazioni e la verifica degli effetti, contemplando le esigenze di sicurezza con quelle di tutela della risorse idriche invasate e del corpo ricettore.

In ordine all'irregolarità nelle autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto, il Servizio Nazionale Dighe, direttamente competente in materia, comunica che l'impianto in oggetto risulta collaudato sin dal 30.8.1952.

Si aggiunge, che nella provincia di Sondrio vi sono venticinque dighe per le quali la competenza in materia di vigilanza e controllo è del Servizio Nazionale Dighe.

I bacini di accumulo a servizio idroelettrico di competenza statale sono stati tutti collaudati e vengono sottoposti alle prescritte visite di controllo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1.11.1959, n. 1363 da parte del stesso Servizio Nazionale Dighe — Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne in particolare la diga di Villa di Chiavenna in Comune di Villa di Chiavenna, si segnala che i lavori sono stati ultimati nell'ottobre 1949, il decreto di concessione è del 31.8.1955 n. 7956, l'atto di collaudo è del 30.8.1952 approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici Div. X con nota n. 4421 del 24.9.1952.

Si segnala infine, che tutto il bacino idrografico del Fiume Mera, dal confine

svizzero sino alla confluenza nel lago di Como, risulta interessato da un elevato trasporto solido che rende tale territorio particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico; in particolare l'area di « Pian di Spagna », viene considerata area a rischio idraulico molto elevato (perimetrazione effettuata nell'ambito del Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'articolo 1-bis comma 1, DL 180/98 e s.m.i.) in quanto soggetta a sovralluvionamento per la progressiva riduzione dell'officiosità delle sezioni idrauliche; in tale area, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, DL 180/98 per l'annualità 1999-2000 è stato finanziato un intervento per un importo di 500 milioni per facilitare il deflusso delle piene in aree di naturale laminazione delle stesse.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO e TOSOLINI. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il recupero di energia da prodotti esausti e rifiuti industriali è un obiettivo che il nostro Paese deve assolutamente perseguire e raggiungere;

nel portare avanti questo processo e farlo sviluppare correttamente bisogna seguire strade, molto selettive, attuare misure vincolanti e rispettare confini estremamente definiti, per non generare danni maggiori di quelli che si vorrebbero evitare;

in questi anni, tale filosofia è rimasta puntualmente disattesa, anche quando si sono voluti realizzare progetti per diminuire lo sfavorevole impatto ambientale provocato delle attività lavorative;

un esempio chiaro ed esecutivo di questo paradosso è tutt'oggi constatabile a Castelguglielmo (Rovigo), dove la Veronesi srl, con sede in Santa Maria Maddalena - Occhiobello (Rovigo) deve realizzare un

impianto ad uso industriale (Cat. A) di termodistruzione di pneumatici esauriti per ricavare energia elettrica e mescole nelle vicinanze della strada « Transpolesana » Verona-Rovigo (strada ad alta densità di traffico);

il progetto non è stato pubblicizzato dagli amministratori locali tra gli abitanti di Castelguglielmo;

l'impianto in questione avrà una modesta ricaduta occupazionale sul territorio, ma l'area individuata (ottantacinquemila metri quadri) non è prevista dall'attuale piano regolatore del comune ed è anzi zona vocata dal punto di vista agricolo — con produzioni note in Italia e all'estero di aglio, pere, meloni, radicchio;

il complesso in oggetto è stato sino ad ora respinto da molti comuni del Polesine;

l'insediamento industriale in oggetto smaltirà 24.000 t/a di pneumatici, sarà alimentato dell'acqua necessaria attraverso pozzi artesiani per 40.000 metri cubi d'acqua, impoverendo la falda acquifera e provocando problemi seri di tipo geologico ed agricolo;

le emissioni dei rifiuti di lavorazione non si prestano ad un controllo certo e che comunque il termodistruttore provocherebbe uno sconvolgimento totale di un'area vastissima che non riguarda solamente la realtà locale, ma anche alcuni comuni limitrofi —;

se non ritenga di intervenire con urgenza in questa vicenda, sospendendo le procedure in atto ed acquisendo nuova documentazione per impedire la costruzione dell'impianto in oggetto su un'area vasta e vocata con successo (anche commerciale) all'agricoltura. (4-04368)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente la realizzazione di un impianto di termodistruzione di pneumatici esauriti, per ricavare energia elettrica, nella provincia di Rovigo, si riferisce quanto segue.*

Si premette che nella sfera di competenza del Ministero dell'Ambiente rientra l'ema-

nazione del parere di cui all'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 203/88 (relativamente alle emissioni); successivamente è il Ministero dell'Industria ad autorizzare l'installazione dell'impianto, sentito il parere della Regione che ha cognizione dello stato dei luoghi ed è tenuta ad informare la cittadinanza anche mediante pubblicazione sul FAL regionale.

Risulta dalle notizie qui pervenute dalla Prefettura di Rovigo, che la ditta VERONESI con sede in Occhiobello aveva presentato al Comune di Castelguglielmo un progetto per la realizzazione in località Perarolo del Comune medesimo di un impianto per la termodistruzione di pneumatici esauriti per ricavarne energia elettrica. Detto impianto, sarebbe sorto a ridosso della SS 434 « Transpolesana », strada ad alta densità di traffico ed avrebbe smaltito circa 24.000 tonnellate all'anno di materiale esausto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; inoltre l'impianto avrebbe utilizzato le acque del vicino « Canalbianco ».

Il progetto prevedeva l'utilizzo di 80.000 mq di terreno a ridosso della suddetta strada statale.

L'area interessata risulta destinata dal PRG comunale di Castelguglielmo ad uso agricolo per la coltivazione di mais ed altro.

I contatti, intercorsi tra la società « Veronesi » ed il Comune di Castelguglielmo non sono stati mai pubblicizzati atteso che quest'ultimo era in attesa di un parere tecnico della ULSS n. 18 di Badia Polesine (RO).

Risulta inoltre che il Sindaco del Comune di Castelguglielmo, in data 16 novembre 1996, a seguito di dissenso espresso dai cittadini, circa l'installazione dell'impianto in argomento, ha dichiarato di avere accolto la richiesta di ritiro del progetto di insediamento del termodistruttore da parte della ditta Veronesi.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO e TOSOLINI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il recupero di energia da prodotti esausti e rifiuti industriali è un obiettivo

che il nostro Paese deve assolutamente perseguire e raggiungere;

nel portare avanti questo processo e farlo sviluppare correttamente bisogna seguire strade, molto selettive, attuare misure vincolanti e rispettare confini estremamente definiti, per non generare danni maggiori di quelli che si vorrebbero evitare;

in questi anni, tale filosofia è rimasta puntualmente disattesa, anche quando si sono voluti realizzare progetti per diminuire lo sfavorevole impatto ambientale provocato delle attività lavorative;

un esempio chiaro ed esecutivo di questo paradosso è tutt'oggi constatabile a Castelguglielmo (Rovigo), dove la Veronesi srl, con sede in Santa Maria Maddalena - Occhiobello (Rovigo) deve realizzare un impianto ad uso industriale (Cat. A) di termodistruzione di pneumatici esauriti per ricavare energia elettrica e mescole nelle vicinanze della strada « Transpolesana » Verona-Rovigo (strada ad alta densità di traffico);

il progetto non è stato pubblicizzato dagli amministratori locali tra gli abitanti di Castelguglielmo;

l'impianto in questione avrà una modesta ricaduta occupazionale sul territorio, ma l'area individuata (ottantacinquemila metri quadri) non è prevista dall'attuale piano regolatore del comune ed è anzi zona vocata dal punto di vista agricolo - con produzioni note in Italia e all'estero di aglio, pere, meloni, radicchio;

il complesso in oggetto è stato sino ad ora respinto da molti comuni del Polesine;

l'insediamento industriale in oggetto smaltirà 24.000 t/a di pneumatici, sarà alimentato dell'acqua necessaria attraverso pozzi artesiani per 40.000 metri cubi d'acqua, impoverendo la falda acquifera e provocando problemi seri di tipo geologico ed agricolo;

le emissioni dei rifiuti di lavorazione non si prestano ad un controllo certo e che comunque il termodistruttore provoche-

rebbe uno sconvolgimento totale di un'area vastissima che non riguarda solamente la realtà locale, ma anche alcuni comuni limitrofi -:

se non ritenga di intervenire con urgenza in questa vicenda, sospendendo le procedure in atto ed acquisendo nuova documentazione per impedire la costruzione dell'impianto in oggetto su un'area vasta e vocata con successo (anche commerciale) all'agricoltura. (4-04375)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente la realizzazione di un impianto di termodistruzione di pneumatici esauriti, per ricavare energia elettrica, nella provincia di Rovigo, si riferisce quanto segue.*

Si premette che nella sfera di competenza del Ministero dell'Ambiente rientra l'emissione del parere di cui all'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 203/88 (relativamente alle emissioni); successivamente è il Ministero dell'Industria ad autorizzare l'installazione dell'impianto, sentito il parere della Regione che ha cognizione dello stato dei luoghi ed è tenuta ad informare la cittadinanza anche mediante pubblicazione sul FAL regionale.

Risulta dalle notizie qui pervenute dalla Prefettura di Rovigo, che la ditta VERNESI con sede in Occhiobello aveva presentato al Comune di Castelguglielmo un progetto per la realizzazione in località Perarolo del Comune medesimo di un impianto per la termodistruzione di pneumatici esauriti per ricavarne energia elettrica. Detto impianto, sarebbe sorto a ridosso della SS 434 « Transpolesana », strada ad alta densità di traffico ed avrebbe smaltito circa 24.000 tonnellate all'anno di materiale esusto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; inoltre l'impianto avrebbe utilizzato le acque del vicino « Cannabianco ».

Il progetto prevedeva l'utilizzo di 80.000 mq di terreno a ridosso della suddetta strada statale.

L'area interessata risulta destinata dal PRG comunale di Castelguglielmo ad uso agricolo per la coltivazione di mais ed altro.

I contatti, intercorsi tra la società « Veronesi » ed il Comune di Castelguglielmo non sono stati mai pubblicizzati atteso che quest'ultimo era in attesa di un parere tecnico della ULSS n. 18 di Badia Polesine (RO).

Risulta inoltre che il Sindaco del Comune di Castelguglielmo, in data 16 novembre 1996, a seguito di dissenso espresso dai cittadini, circa l'installazione dell'impianto in argomento, ha dichiarato di avere accolto la richiesta di ritiro del progetto di insediamento del termodistruttore da parte della ditta Veronesi.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

con nota n. 206/VA/lm del 17 marzo 1994, la Siefic spa di Isernia, a mezzo del proprio presidente ed amministratore delegato, signor Antonino Vacca, faceva presente di aver proposto, unitamente ad un produttore italiano di cemento, un importante progetto di investimento industriale, consistente nella costruzione di una moderna cementeria nel territorio del comune di Isernia, su terreni di proprietà comunale;

con deliberazione della giunta comunale di Isernia n. 973 del 3 novembre 1994, sarebbe stato dato l'incarico all'università del Molise per l'elaborazione di uno studio in merito all'insediamento della cementeria;

dallo studio preliminare condotto e coordinato dall'università del Molise, inviato al sindaco di Isernia in data 5 dicembre 1996, protocollo 19/36, risulterebbe che l'insediamento industriale dovrebbe comprendere una cava di calcare, una cava di scisto ed uno stabilimento di produzione per le varie fasi di lavorazione;

tale insediamento industriale dovrebbe sorgere in un'area situata a sud di Isernia;

l'area in esame è da considerarsi povera sotto il profilo industriale, ma ricca di risorse paesistiche ed ambientali;

l'area in oggetto è sede di un patrimonio boschivo di pregio e quindi sottoposta a regolamentazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939;

la zona interessata dall'insediamento industriale, sotto il profilo urbanistico, è priva di specifica regolamentazione, e quindi l'edificazione resta disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 o da eventuali norme fissate dalla legislazione regionale;

risulterebbe che il progetto non abbia i requisiti previsti dalla valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

nell'area interessata è presente una falda acquifera di fondo alla profondità di circa cento metri dal piano di campagna;

l'insediamento in questione produrrebbe un enorme quantitativo di emissioni gassose e di polveri, incidendo negativamente sull'ambiente;

le polveri potrebbero produrre per immissioni prolungate cambiamenti nelle condizioni nutrizionali del suolo e seri danni per le colture, in particolare quelle foraggere, presenti in zona;

a circa due chilometri dal luogo proposto per l'insediamento del cementificio, vi è un sito archeologico che verrebbe danneggiato nel tempo per il probabile accumulo di polveri che altererebbero le superfici lapidee;

nell'area predetta sono state rilevate presenze floristiche di rilevante importanza, quali il *lilium bulbiferum var. croceum* e la *serratula tinctoria subsp. *tinctoria* var. *pinnata**, che risultano essere inserite nella recente « lista rossa » edita dal

ministero dell'ambiente e che rendono l'area di elevato valore ambientale;

tal insediamento industriale rischierebbe di compromettere il delicato equilibrio ambientale dell'area —:

se i Ministri interrogati, per le rispettive competenze, non intendano avviare un'indagine conoscitiva per valutare l'impatto ambientale che il cementificio produrrebbe nell'area in questione;

se non intendano procedere ad acquisire tutta la documentazione prodotta dall'amministrazione comunale di Isernia e dall'università degli studi del Molise incaricata di uno studio specifico;

se i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali non intendano porre vincoli in riferimento al pregevole valore ambientale dell'area. (4-07676)

RISPOSTA. — *L'interrogazione presentata in oggetto concerne il progetto per la costruzione di un cementificio nel comune di Isernia.*

Al riguardo si riferisce che agli inizi del 1994 la Ditta SIEFIC Spa di Isernia, inoltrava richiesta al Comune per la costruzione di un moderno cementificio su terreni di proprietà comunale.

A seguito di tale proposta, la Giunta Comunale deliberava di affidare all'Università degli Studi del Molise, l'elaborazione di uno studio preliminare sugli effetti che la realizzazione del cementificio avrebbe provocato sull'ambiente circostante.

Nel dicembre 1996 la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali di detta università trasmetteva al Sindaco di Isernia la relazione finale, nella quale non veniva espresso alcun parere, ma si evidenziava che lo studio aveva avuto solo un carattere preliminare e che una eventuale decisione sulla realizzazione dell'opera avrebbe dovuto basarsi su ulteriori indagini e sperimentazioni.

Lo stabilimento dovrebbe occupare una superficie di circa 20 Ha, più un'area di circa 12 Ha di pertinenza, per il giacimento da coltivare durante l'intera vita del cementificio. In totale dovrebbe essere impegnata

una superficie di circa 120 Ha con un cantiere attivo (Cava).

L'ubicazione dell'impianto ricade in una zona, caratterizzata da un paesaggio collinare in cui risalta l'alternanza di aree coltivate con ampie macchie arbustive e boschive che nel loro insieme conferiscono al territorio un armonioso aspetto paesaggistico in cui l'utilizzazione dei suoli da parte dell'uomo si concilia con il carattere naturalistico della zona.

Le aree circostanti pur non immediatamente a ridosso del sito, sono caratterizzate da importanti ritrovamenti archeologici di epoca sannita e romana.

Tenuto conto delle valenze paesaggistiche dell'intero comprensorio comunale di Isernia, la Soprintendenza del Molise dal 1996 invitava la Regione Molise a procedere agli atti di competenza per sottoporre il detto comprensorio alle norme di tutela della L. n. 1497/39, mentre la Soprintendenza ha avviato la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico come previsto dalla normativa vigente.

Si rappresenta che la materia non rientra nelle competenze del servizio VIA e non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della L. 349/86; mentre è la Regione Molise che deve effettuare la verifica dell'applicabilità di detta procedura di propria competenza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento) concernente disposizioni in materia di VIA regionale che, all'Allegato A, lettera q), prevede la tipologia «Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi di materiale estratto con un'area interessata superiore a 20Ha» e all'allegato B, punto 8, lettera e) prevede la tipologia progettuale: «impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità produttiva supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno».

In ogni caso le attività di cava in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono regolate dal combinato disposto della LR 431/85 e dalla L 349/86 e pertanto ogni re-

lativa autorizzazione dovrà pervenire al Servizio Via di questo Ministero per le verifiche di competenza.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'ente Parco nazionale del Vesuvio è privo di personale e di sede ed è stato gravato della gestione di centosessantuno « lavoratori socialmente utili »;

L'Ente parco in questo periodo non ha avuto alcuna assistenza da parte degli organi competenti, provocando così momenti di forte tensione sociale tra i componenti dell'ente ed i lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili;

questo stato di cose pregiudica gravemente l'attività del consiglio direttivo e la stessa funzionalità del parco nazionale del Vesuvio —:

quali iniziative intenda adottare per garantire un valido apporto tecnico, organizzativo e gestionale affinché venga reso operativo e funzionale il progetto che vede impegnati centosessantuno lavoratori socialmente utili all'ente Parco nazionale del Vesuvio.

(4-08438)

RISPOSTA. — *L'interrogazione presentata riguarda l'utilizzo di lavoratori socialmente utili da parte dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.*

Il Comitato di gestione provvisoria dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio con proprio atto n. 39 del 5.6.96, procedeva all'approvazione di un progetto per Lavori Socialmente Utili per 185 lavoratori, avente la durata di cinque mesi decorrente dall'1.7.96.

Il Consiglio Direttivo, subentrato al Comitato di Gestione Provvisoria, con atto n. 76 del 29.11.96 procedeva all'approvazione di un ulteriore progetto L.S.U. per 181 lavoratori della durata di due mesi decorrenti dal 3.12.96, progetto successivamente

prorogato per un ulteriore mese con atto n. 16 del 28.2.97.

Detti progetti, scaturiti da una collaborazione tra il Comitato di gestione Provvisoria, GEPI e Legambiente, venivano regolarmente approvati dalla GEPI, e finanziati con i fondi del Ministero del Lavoro per un importo rispettivamente di lire 1.100.000.000 e di Lire 618.000.000.

L'8 aprile 1997 si è tenuta una riunione presso il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente cui hanno partecipato il rappresentante del Ministero del Lavoro, i Presidenti e direttori dei Parchi impegnati nei progetti LSU, il rappresentante della GEPI e delle RS Nazionali CGIL-CISL-UIL. In detta riunione si è ribadita la necessità di far partire il progetto LSU in data 1° marzo 1997 sia per evitare la fuoriuscita dei lavoratori dalle liste di mobilità sia per motivi di opportunità sociali, manifestati dai rappresentanti sindacali, oltre che per garantire la continuità operativa dei cantieri operanti a beneficio dei Parchi. In detta riunione sia il rappresentante del Ministero dell'Ambiente, sia il rappresentante del Ministero del Lavoro hanno convenuto sull'accoglimento di questa richiesta.

Il Ministero dell'Ambiente con propria nota dell'8.5.1997 ha comunicato l'avvenuta approvazione, in data 18.3.1997 di un progetto LSU interregionale nel Parco Nazionale del Vesuvio da parte della Sottocommissione per i lavori socialmente utili della Commissione Centrale per l'Impiego. Con detta nota il Ministero dell'Ambiente, prevedendo il DL n. 67 del 25.3.1997 all'articolo 7 comma 1, lett. F il mantenimento in bilancio dei fondi necessari al finanziamento del progetto LSU, fra l'altro informava che l'importo totale del progetto afferente al parco Nazionale del Vesuvio ammontava a lire 6.070.055.846 di cui L. 3.411.887.600 destinati all'acquisto o all'affitto di beni immobili e mobili e L. 2.658.168.246 al pagamento delle integrazioni salariali per i lavoratori utilizzati, chiedeva all'Ente di provvedere alle anticipazioni delle spettanze dovute ai lavoratori.

Doveva seguire l'approvazione e successiva stipula di una convenzione tra l'Ente Parco e il Ministero dell'Ambiente nonché

l'approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con la GEPI, individuata dalla Convenzione quadro Ministero dell'Ambiente-Gepi quale supporto tecnico-amministrativo necessario all'Ente ed al Nucleo Centrale del Ministero dell'Ambiente del 9.4.1996.

In data 13.5.1997 il Consiglio Direttivo con atto 66 approvava il Progetto, la variazione di bilancio e la Convenzione da stipulare con il Ministero dell'Ambiente indispensabile per poter gestire le anticipazioni di spesa relative al progetto.

Nelle more della definizione per l'avvio del progetto si è generato tra i lavoratori un forte clima di tensione nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio rappresentato dal solo Presidente, stante la carenza, in quei mesi, di altre figure istituzionali dell'Ente, al di fuori dei Componenti il Consiglio Direttivo non presenti.

In data 25.10.97, con la stipula della convenzione Ministero dell'Ambiente/Ente Parco Nazionale del Vesuvio, approvata con decreto del 29.10.1997 registrato il 13.11.97 è stato quantificato l'importo economico e parallelamente assicurato il supporto di competenza della GEPI spa.

Si soggiunge infine che, come risulta dall'ultimo piano d'impresa dell'11.1.2000 la stima effettuata dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio dei lavoratori socialmente utili da impegnare sul Paco è scesa a n. 130 unità circa.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che*

è stato accertato dal servizio ecologico della Asl di Ariano Irpino (Avellino) che il fiume Cervaro, che scorre in quel territorio, trasporta nelle sue acque eccessive quantità di pericolosissime sostanze tossiche;

la Asl ha verificato che il fiume Cervaro trasporta del percolato nocivo proveniente dalla discarica locale di Difesa

Grande, infiltratosi nel suolo e giunto nelle falde idriche che ne alimentano il flusso attraverso il Lavella;

il Cervaro rappresenta una preziosa fonte idrica per il territorio e garantisce la possibilità di effettuare gran parte delle locali attività agricole e zootecniche, oltre le tante altre di natura industriale e sociali, ma le recenti analisi hanno decretato che oggi quelle acque sono estremamente nocive ed al di fuori di ogni parametro consentito dalle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria;

l'inquinamento prodotto dalla discarica nell'ambiente circostante mette a rischio l'integrità igienica di tutta la zona pregiudicando la sicurezza sanitaria della sua vita civile e di quella delle attività produttive —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ripristinare lo stato di sicurezza ambientale e sanitario del fiume Cervaro e del territorio dove ha sede la discarica di Difesa Grande di Ariano Irpino (Avellino);

se risulti che la discarica in oggetto sia stata realizzata rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e sia in possesso di tutti i permessi per poter funzionare in sicurezza.

(4-18512)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda la Discarica Difesa Grande e la presenza di sostanze tossiche nel fiume Cervaro provenienti dalla medesima.*

Quanto all'idoneità del sito della discarica in parola, essa ha trovato ampio e documentato riscontro nell'attività di studio svolta per acquisire le necessarie conoscenze sulle caratteristiche idrogeologiche dell'area interessata e, in particolare, nelle positive risultanze emerse dalle indagini e dai sondaggi geognostici, nonché dalle verifiche effettuate dal Servizio geologico Nazionale.

L'approvazione pertanto, del progetto predisposto dalla Società concessionaria per la realizzazione della discarica in questione è avvenuto solo dopo lo svolgimento di specifici adempimenti tecnico-procedurali, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Inoltre specifiche prescrizioni tecniche in ordine alla gestione dell'impianto sono state previste nel provvedimento di approvazione del progetto e nell'atto di convenzione con la Soc. ASI-DEV-ECOLOGIA per l'affidamento in concessione, stipulato in data 05.12.1994.

Il rispetto delle modalità attinenti alla conduzione dell'impianto di smaltimento ha trovato riscontro nelle operazioni di monitoraggio e di controllo effettuate dall'Amministrazione provinciale, dall'Azienda sanitaria Locale, dalla Struttura Commissariale per la provincia di Avellino e dal Gruppo tecnico di Diagnostica.

Gli esiti dei controlli effettuati hanno evidenziato che viene regolarmente effettuata la copertura dei rifiuti, lo smaltimento del percolato e la captazione del biogas.

Per quanto concerne le analisi effettuate sui campioni prelevati dai pozzi spia della discarica, non sono risultate situazioni di pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.

In ordine alla complessiva situazione ed alle cause che hanno protratto ed aggravato la situazione di emergenza nell'ambito della provincia di Avellino, va sottolineato, che all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza (11.2.1994), nella provincia erano in esercizio due sole piccole discariche comunali (Contrada e Villanova del Battista) per cui la quasi totalità dei Comuni conferiva i rifiuti in discariche delle province di Napoli e Caserta.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario di Governo nella regione Campania e, successivamente, il Prefetto di Napoli furono delegati ad attivare, anche con l'attribuzione di poteri straordinari, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a determinare nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, assicurando la collocazione di tutti i rifiuti prodotti nel territorio regionale.

In relazione alle difficoltà incontrate dalla regione nel porre in essere iniziative correlate alle esigenze temporali imposte dallo stato di emergenza, il Governo effettuò in data 2 maggio 1997 un secondo commis-

sariamento, nominando il Presidente della regione, Commissario delegato per la redazione e l'attuazione di un piano di interventi idoneo ad assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi.

Con la stessa ordinanza venne confermata al Prefetto di Napoli la delega a realizzare ed attivare le discariche per far fronte allo stato di emergenza « limitatamente ai rifiuti urbani ed ai rifiuti assimilabili agli urbani ».

Con successiva ordinanza del 31 marzo 1998 fu disposto che entro il 31 dicembre 1998 il Commissario delegato — Presidente della regione Campania — avrebbe dovuto porre in esercizio gli impianti definitivi per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

Con il recente DPCM 3 dicembre 1999 lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2000 e con successiva ordinanza 21 dicembre 1999 il Prefetto di Napoli delegato e, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'articolo 3 a procedere « (...) mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio anche oltre i limiti assenti (...) » un quadro di adempimenti miranti a ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo (...) » e a « realizzare impianti di trattamento dei rifiuti per ricavarne combustibile ».

Il progetto di gestione commissariale parallela da parte del Prefetto di Napoli e del Presidente della regione ha la finalità di:

superare il grave momento iniziale di crisi sollevando le collettività da possibili gravi problemi igienico-sanitari;

attuare, anche con provvedimenti di natura coatta, il delicato passaggio della gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani dai soggetti privati a quelli pubblici, in conformità alle previsioni della legge regionale 10/93;

sancire il principio che i rifiuti si smaltiscono nell'ambito del territorio provinciale in cui si producono;

garantire la possibilità di smaltire in discarica solo per un periodo sufficiente a

consentire la realizzazione degli impianti definitivi così come previsti dal piano.

Il ricorso agli strumenti di gestione straordinaria fin qui descritti evidenzia la drammatica situazione nella quale versa il settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

Solo in questa regione, infatti, si producono oltre due milioni e cinquecentomila tonnellate annue di rifiuti solidi urbani che finiscono per oltre il 90% nelle nove discariche attualmente in esercizio e che, tra l'altro, esauriranno a breve la loro residua capacità.

È evidente, però, che la straordinarietà degli interventi resta tale solo se finalizzata al ripristino di condizioni che consentano una gestione ordinaria e ordinata di tutto il settore.

Con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, il Governo ha inteso fornire tutti gli strumenti possibili anche per la soluzione di tali situazioni di emergenza, fissando obiettivi di recupero, di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine del passaggio dal sistema delle discariche al sistema di ciclo integrato di gestione dei rifiuti con la redazione dei piani regionali.

Il Commissario delegato della regione Campania ha approvato, il 9 giugno 1997 con i poteri straordinari che gli sono conferiti, l'adeguamento del piano preesistente.

Il Servizio competente del Ministero dell'Ambiente, come peraltro è suo compito, ha espresso la propria intesa riguardo ad ogni attività posta in essere dal Prefetto di Napoli delegato (individuazione dell'impianto, esistente già nel piano di smaltimento dei rifiuti della regione Campania quale unica discarica dove collocare tutti i rifiuti raccolti nell'intero territorio provinciale, avvio alla realizzazione, modalità di funzionamento, proroghe all'esercizio) che, a sua volta, confortato da un gruppo di tecnici costituito da esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Servizio Geologico Nazionale, del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, ha svolto attività di controllo e monitoraggio della discarica Difesa Grande.

Tra gli impianti definitivi individuati nel suddetto piano è prevista, tra l'altro, la costruzione di una stazione di trasferimento, compattazione e valorizzazione dei rifiuti, localizzata in zona ASI Valle Ufita, in comune di Flumeri (AV), che contribuirà a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel bacino di utenza del consorzio AV2.

Nella discarica « Difesa Grande », il 27 maggio 1998 si è verificata una fuoriuscita di percolato da una delle due vasche, si notava che lungo la strada di accesso alla SMAE in contrada Difesa Grande all'interno della cunetta che costeggia la discarica di Rifiuti Solidi Urbani defluiva del liquido nerastro e nauseabondo che successivamente analizzato dal laboratorio di Igiene e Profilassi di Avellino veniva identificato quale percolato. Seguendo le tracce del succitato liquido si notava che lo stesso scorreva nel torrente Lavella affluente del fiume Cervaro.

Da ulteriori analisi presso il fiume Cervaro si evidenziava un forte inquinamento chimico-fisico nonché batteriologico.

I predetti inconvenienti sono stati rimossi. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL AV1 di Ariano Irpino, assicura una costante vigilanza al fine di scongiurare ipotetici pericoli per la salute dell'uomo degli animali nonché di prevenire pericoli per la salute dell'uomo degli animali nonché di prevenire inquinamenti del suolo, sotto-suolo e delle falde acquifere superficiali e profonde.

A seguito di ciò la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ariano Irpino ha disposto il sequestro dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dopo verifiche da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico ne ha disposto, dopo due giorni dal precedente provvedimento, il dissequestro, mantenendo il vincolo cautelare alla sola vasca esaurita.

Il Sindaco del comune di Ariano Irpino, per la parte di propria competenza, ha ordinato l'immediata interruzione del conferimento dei rifiuti in via cautelare e fino alla dimostrazione dell'inesistenza di pericoli ed al soggetto gestore di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutti

quegli inconvenienti che avevano causato la fuoriuscita del percolato.

A seguito della comunicazione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto, il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino ed il prefetto di Napoli delegato hanno invitato il Sindaco a sospendere l'ordinanza emessa, tenuto conto che la seconda vasca non risultava interessata dagli inconvenienti connessi allo smaltimento dei rifiuti.

Il Prefetto di Avellino ha quindi emesso per motivi di ordine pubblico ed igienico-sanitari, un provvedimento che autorizza il conferimento dei rifiuti nella vasca in esercizio nell'impianto in parola a tutti i comuni dell'avellinese a suo tempo autorizzati.

L'ulteriore richiesta d'intesa del Ministero dell'Ambiente da parte del Prefetto di Napoli delegato per la proroga dell'utilizzo della discarica « Difesa Grande » fino al 31 luglio 2000 è stata subordinata dal Ministero stesso all'adozione di misure di riduzione a monte dei quantitativi dei rifiuti da confluire in discarica e del miglioramento della loro « qualità », nonché della reale accelerazione della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione del CDR, che sostituirà la discarica. Tali prescrizioni sono contenute negli articoli 2 e 4 della su richiamata ordinanza 21 dicembre 1999.

Inoltre, è stato richiesto dal Ministero dell'Ambiente la garanzia di una radicale riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica oltre l'adozione di ogni misura per il ripristino ambientale e la gestione « post mortem » della discarica.

Il 2 febbraio 2000 è stata espressa l'intesa dal Ministero dell'Ambiente relativamente all'ordinanza del Prefetto delegato del 21 gennaio 2000 in quanto in essa sono state puntualmente riportate le prescrizioni richieste dal Ministero.

Il Sindaco di Ariano Irpino, con ordinanza del 27 gennaio 2000 ha disposto la chiusura della discarica « Difesa Grande » dal 28 gennaio 2000 fino a quando non si realizzino determinate condizioni: la raccolta differenziata, la certificata idoneità della discarica con riguardo agli effetti dell'abbancamento in sopraelevazione dei ri-

fiuti, la garanzia della gestione « post mortem » della discarica e il rispetto degli impegni assunti a livello istituzionale.

Il Prefetto delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di impugnare il provvedimento sindacale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Ritengo che ancor più in situazioni di emergenza e nel caso particolare l'utilizzo della discarica « Difesa Grande » le linee direttive del decreto legislativo n. 22/97 debbano essere puntualmente osservate, primi fra tutti gli obblighi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la realizzazione di impianti per recuperare tutto il combustibile dai rifiuti residuali rispetto alla raccolta differenziata con i conseguenti divieti, di conferimento in discarica di rifiuti opportunamente recuperabili, prevedendo pertanto l'utilizzo della discarica per limitate tipologie di rifiuti così come peraltro chiaramente individuato dal legislatore.

In tal senso ha operato il Prefetto delegato che dovrà adottare misure limitative relative al conferimento in discarica, vietando il conferimento stesso a qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari della sostanza organica, dei rifiuti assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, richiedendo ai comuni atti concreti e vincolanti affinché i produttori dei rifiuti operino il conferimento separato, stimolando il Commissario Presidente della Regione a sviluppare un grande sforzo per realizzare effettivamente la raccolta differenziata e per attivare l'impianto di produzione del combustibile.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel corso della campagna antibraccagnaggio organizzata dalla Lega per l'abolizione della caccia e supportata dalla Federazione internazionale contro la caccia (EFAH) e dal Komitee gegen den Vogelmord (Comitato tedesco contro l'uccella-

gione) nei giorni di 6, 7 ed 8 dicembre 1998 sono stati neutralizzati ben 6.000 lacci e trappole di vario genere per la cattura di cervi sardi (specie a rischio di estinzione) di cinghiali e di numerose specie di avifauna anche protetta;

le operazioni antibraccaggio sono avvenute sulle colline di Santa Barbara, in comune di Capoterra (Cagliari), mentre le trappole ritrovate sono state consegnate al corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, il quale è spesso impegnato per la repressione del braccaggio;

la pratica illegale del braccaggio, nelle sue diverse forme di cui alcune (quelle, ad esempio, con mezzi da sparo) pericolosa anche per le persone, risulta diffusa in Sardegna e in particolare nelle zone di Capoterra, Sarroch, Santadi, di Burcei, Maracalagonis, Sinnai e di Castiadas, in provincia di Cagliari -:

quali provvedimenti intenda adottare per predisporre speciali servizi di prevenzione e repressione del braccaggio nelle citate zone, in forma coordinata fra le varie forze dell'ordine e di polizia.

(4-21755)

RISPOSTA. — *La legge 157/92 recante per la protezione della fauna selvatica omeotermia e per il prelievo venatorio all'articolo 27 « vigilanza Venatoria », prevede che la vigilanza sulle applicazioni della sopracitata legge e delle leggi regionali sia affidata agli agenti degli enti locali delegati dalla regione, ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931 n. 773.*

La vigilanza è altresì affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai

parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Il fenomeno del braccaggio è piuttosto diffuso nella provincia di Cagliari ed in particolare in alcune aree che fanno prevalentemente parte della giurisdizione delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di Capoterra, Pula, Sinnai, Campu Omu, Castiadas e Villacidro.

Nelle zone boschive di detti territori il fenomeno riveste sovente carattere di professionalità. Per contrastarlo, negli ultimi anni, il personale delle stazioni forestali competenti, ha svolto un'attività repressiva particolarmente intensa. Nell'anno 1997, gli agenti della Stazione Forestale di Castiadas, in collaborazione con quelli della Stazione di Sinnai, hanno rinvenuto un numero consistente di armi da sparo rudimentali del tipo a scatto autoimpostato. Ciò rappresenta motivo di allarme sia perché il fenomeno è stato registrato in espansione sia per l'evidente pericolosità per le persone. La realizzazione di tali congegni da sparo pur rudimentali è sufficientemente sofisticata; ciò lascia supporre che chi li utilizza svolga attività di braccaggio in modo costante, determinato e spesso professionale. Anche in tempi recenti gli agenti della Stazione forestale di Sinnai hanno sequestrato alcune armi rudimentali del tipo descritto e denunciato i loro possessori.

Perdurano, inoltre, forme di braccaggio « tradizionali » fra le quali l'uccellazione con il sistema della rete e del laccio e la caccia agli ungulati con trappole del tipo a cavo d'acciaio. In merito a tali forme di braccaggio l'azione repressiva da parte dei reparti citati è stata particolarmente intensa.

Tuttavia emerge che gli stessi soggetti già denunciati dagli agenti del CFVA per violazioni venatorie, vengono spesso nuovamente colti in flagranza di reato per gli stessi fatti per i quali l'Autorità giudiziaria ha già esercitato l'azione penale e inflitto le relative condanne. Ciò fa supporre che gli strumenti legislativi a disposizione degli

operatori non siano in alcuni casi sufficienti a dissuadere taluni soggetti dal commettere detti reati per i quali come già detto sono stati denunciati e spesso condannati. Tale fenomeno, probabilmente e dovuto al fatto che il bracconaggio, per alcuni soggetti, rappresenta una fonte di reddito che giustificherebbe il rischio di una blanda sanzione, almeno nel caso in cui il reo non utilizzi anni da sparo. Inoltre il mercato clandestino della selvaggina appare quanto mai fiorente, soprattutto nel periodo invernale.

Sono stati inoltre registrati innumerevoli tentativi da parte di alcuni di organizzare delle correnti di pensiero volte a liberalizzare la caccia alla selvaggina migratoria col sistema delle trappole. Tali indirizzi di pensiero, che trovano molti consensi in determinate aree, adducono varie motivazioni fra le quali la principale e tale che consentirebbe di attenuare il fenomeno della disoccupazione.

I citati consensi popolari costituiscono per gli operatori un altro ostacolo da non sottovalutare. A ciò si aggiunga che in tempi recenti sono giunti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale segnali quanto mai preoccupanti, quali minacce da parte di ignoti di provocare incendi boschivi se ragione repressiva da parte del CFVA avesse continuato con la consueta intensità.

Ciò è significativo non solo degli interessi in gioco che sono la causa del diffuso fenomeno, ma anche del fatto che l'azione degli agenti del corpo è piuttosto incisiva e contrasta significativamente le attività illecite in questione.

Si precisa, infine che il Servizio Ispettivo regionale ha comunicato di aver organizzato recentemente un servizio composto da Sottufficiali e Agenti scelti fra i vari reparti, al fine di svolgere con la necessaria continuità ed intensità operazioni di polizia venatoria in collaborazione con i reparti periferici.

Il Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero delle Politiche agricole, per quanto di sua competenza cercherà, di incentivare il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b, della legge 157/92, richiamate in premessa.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PITTELLA, GATTO, JANNELLI, SIOLA, MARIO PEPE e ALBANESE. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sulla costa di Palinuro (Salerno) uno dei luoghi più suggestivi ed incantevoli del mondo, esiste un arco naturale nella roccia, unico nel suo genere in tutta l'area del Mediterraneo;

detto arco in calcare, fratturato a causa dell'azione corrosiva del mare che progressivamente nel tempo è avanzato sino a raggiungere l'anfratto naturale, ha fatto da ultimo registrare evidenti ed inequivoci segni di cedimento;

il problema, in tutti gli aspetti tecnici, scientifici e sociali, ha attratto — tra l'altro — l'attenzione del settore della ricerca (un gruppo di studiosi dal professor Franco Ortolani, direttore del dipartimento scienza della terra dell'università degli studi di Napoli e dei professori Benassai e Catalani, docenti nello stesso Ateneo);

il tanto vivo e giustificato interesse è espressione di consapevolezza del rischio che grava su un'eccezionale testimonianza ambientale dell'innegabile valenza di questa sul piano turistico;

però appare indispensabile un coordinamento delle iniziative già assunte o in atto perché possa realizzarsi una concentrazione degli anzidetti apprezzabili, generosi sforzi sì che non se ne vanifichino i risultati, ma anzi, essi risultino esaltati nel rigore scientifico e nell'apprestamento dei necessari mezzi finanziari —:

quali iniziative i Ministri interrogati ritengano assumere nel senso di una concreta attenzione e di un sostegno adeguato al fervore di studi, di ricerche e di individuazione di rimedi atti a salvare e conservare all'occhio ed alla sensibilità del mondo intero l'irripetibile, mitica bellezza dell'arco naturale di Palinuro. (4-02481)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda le problematiche legate alla conservazione dell'arco naturale nella roccia, esistente sulla costa di Palinuro (SA). Tale arco considerato*

di notevole valore paesaggistico e ambientale, anche per le ricadute sul piano turistico, è sottoposto all'azione erosiva del mare.

Il problema è molto sentito ed è stato oggetto di studi da parte dell'Università di Napoli.

L'interrogazione evidenzia le vaste e complesse problematiche dell'erosione marina che in pochi anni ha asportato la porzione di spiaggia che circondava l'arco naturale e chiede quali iniziative siano state intraprese e si preveda di intraprendere per la salvaguardia dell'insigne monumento naturale.

Il Ministero dell'Ambiente ha assunto le informazioni sulle problematiche legate all'interrogazione presso l'Autorità di Bacino Sinistra Sele e la Comunità Montana Lambro e Mingardo, Enti territoriali competenti.

La foce del Mingardo, ove si trova l'arco naturale, è inclusa tra le zone a rischio di erosione marina individuate dal Piano straordinario dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele, approvato il 31 ottobre 1999 ed è quindi all'attenzione per il successivo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico da realizzarsi entro il 30 giugno 2001.

L'arco era, a suo tempo, protetto dalla spiaggia; attualmente si trova circondato dalle acque marine che, tramite l'azione erosiva delle onde, ne provocano il degrado e lo sgretolamento.

La Comunità Montana Lambro e Montana, in qualità di Ente attuatore individuato dalla Regione Campania, ha predisposto un piano di interventi per il recupero ed il risanamento ambientale della foce del fiume Mingardo, comprendente il restauro dell'arco di Palinuro.

Con un primo lotto, per una spesa di un miliardo, sono stati eseguiti: gli studi specialistici, una prima scogliera antierosiva soffolta per il ripascimento naturale della spiaggia, una prima fase della messa in sicurezza della volta dell'arco, notevolmente fratturato, ed il monitoraggio per la scelta del sistema di consolidamento più idoneo.

Un secondo lotto, di importo di circa 4 miliardi, è stato appaltato recentemente e la consegna dei lavori è avvenuta nel mese di gennaio u.s. Le opere consistono in scogliere soffolte longitudinali, pennelli sommersi

trasversali, ripascimenti artificiali e naturali di materiale sabbioso e nella stabilizzazione dell'arco naturale con tecniche di restauro.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PITTELLA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la perimetrazione del parco dell'Alta Murgia prevista con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 426 del 1998, mette a rischio di chiusura numerose cave marmiferi comprese nell'area del Parco;

a seguito di tale chiusura si avrebbe una conseguenza gravissima sui livelli occupazionali non solo per ciò che riguarda gli operai delle cave, ma anche per i numerosi addetti dell'indotto impiegati nelle aziende tranesi e del circondario —:

poiché a tutt'oggi, l'attività estrattiva, grazie a moderne tecnologie, ha ridotto al minimo l'impatto ambientale e considerato che, a seguito della legge regionale n. 37 del 1985, esaurite le cave, deve esserne recuperato o ripristinato l'ambiente, quali iniziative intenda attuare affinché le aree interessate dall'attività estrattiva, non siano ricomprese nel perimetro dell'istituendo Parco.

(4-23086)

RISPOSTA. — La problematica relativa alla presenza di attività estrattive di materiali lapidei nei territori su cui presumibilmente insisterà l'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia è oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente nella fase di istruttoria articolo 2 L. 426/98 che prevede l'istituzione del Parco.

Si è pienamente consapevoli sia del grave problema ambientale costituito dalle attività estrattive sia delle complesse implicazioni di carattere economico e occupazionale ad esse sottese, ma in tale fase istruttoria, ancora in corso, non si è in grado di esprimersi circa l'eventuale inclusione o esclusione dal perimetro del Parco delle cave esistenti.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PORCU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante, che per essere ammessi al corso Allievi ufficiali di completamento (Auc) nella Guardia di finanza, è indispensabile avere una altezza non inferiore a metri 1,65;

pare invece che per quelli in Spe (servizio permanente effettivo), l'altezza richiesta sia essere non inferiore a metri 1,68 —:

quale sia la ragione di tale incongruenza (al di là dei recenti orientamenti del legislatore che ha stabilito l'eliminazione di tali discriminanti) che appare quanto meno inspiegabile, specie per quegli ufficiali che, dopo avere svolto servizio come Auc, si vedrebbero negare la possibilità di diventare effettivi;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per rimuovere tale discriminazione. (4-26266)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel rilevare che per essere ammessi al concorso per la nomina ad Allievo ufficiale di complemento (Auc) del Corpo della Guardia di finanza è indispensabile avere un'altezza non inferiore a metri 1,65, mentre per i concorsi per la nomina ad ufficiale in Servizio permanente effettivo (Spe) il limite suddetto è stabilito in metri 1,68, ha chiesto di conoscere quale sia la ragione di tale «incongruenza» e quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare tale discriminazione.*

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente osservato che i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo sono previsti dai relativi bandi che, per tale aspetto, si riferiscono alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Infatti, il predetto decreto fissa, come è noto, a metri 1,65 il limite minimo di altezza per gli allievi ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e a metri

1,68 il limite minimo di altezza per gli ufficiali del ruolo normale.

Ha precisato il suddetto Comando generale che tale differenza è determinata dai diversi profili fisici che sono richiesti per l'assolvimento degli obblighi di leva (quale il servizio di complemento) e per il servizio permanente effettivo. Per quest'ultimo tipo di servizio, infatti, in linea con le avvertenze generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, i requisiti fisici di idoneità sono fissati con criteri di maggior rigore, in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo.

Infine, in merito agli orientamenti del legislatore richiamati nell'interrogazione, è, come è noto, all'esame del Parlamento il disegno di legge (A.C. 6307) in tema di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale provvedimento, che interviene a modificare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede, ai fini del reclutamento del personale, l'eliminazione, tra l'altro, di ogni limitazione relativa all'altezza, qualora non sia requisito indispensabile in relazione alla natura del servizio o ad oggettive ed imprescindibili necessità delle amministrazioni stesse.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è in via di approvazione al Consiglio di Stato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per l'applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il suddetto articolo 8, comma 10, lettera c) prevede, per le zone montane, la Sardegna e le isole minori, un beneficio per il Gpl uso riscaldamento «anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate»;

il suddetto schema di decreto riconosce tale beneficio al Gpl soltanto se distribuito attraverso reti canalizzate, in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 8;

la suddetta errata interpretazione della citata disposizione crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini allacciati alla rete e quelli che, nello stesso comune, debbono utilizzare il Gpl in altre forme distributive, non avendo la possibilità di allacciarsi alla rete stessa -:

se non si ritenga necessaria una correzione dello schema di regolamento, affinché il beneficio, previsto per le zone montane, la Sardegna e le isole minori, venga riconosciuto al Gpl in quanto tale ed a prescindere, quindi, dalle modalità di distribuzione, in linea con quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lettera c). (4-22309)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che il regolamento recante norme per la riduzione, nelle zone montane, la Sardegna e le isole minori, del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto abbia limitato l'applicazione del beneficio, per quanto concerne il GPL, al prodotto movimentato attraverso reti canalizzate determinando, in tal modo, una disparità di trattamento fra i cittadini allacciati alla rete e quelli che utilizzano altre forme distributive. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1999), che prevede l'agevolazione per il GPL uso riscaldamento « anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate ».*

Come è noto, la legge collegata alla legge finanziaria per il 1999 (legge n. 448 del 1998), all'articolo 8, ha disposto la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta « carbon tax »). La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, ha previsto, tra l'altro, la riduzione del costo

del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto impiegati nei comuni espressamente indicati (ricadenti nelle zone climatiche F ed E limitatamente ai comuni non metanizzati, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, nonché i comuni della regione Sardegna e delle isole minori), da adottarsi mediante apposito regolamento, ora emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999, n. 361.

In merito alla specifica problematica sollevata nella interrogazione, il Dipartimento delle Dogane ha preliminarmente rilevato che la parola « anche », che figura nel testo del suindicato articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998; è volta ad estendere il beneficio, oltre che alle reti alimentate con GPL tal quale, pure alle reti alimentate con GPL miscelato ad aria.

Tale questione, inoltre, ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, in sede di richiesta del prescritto parere sullo schema del predetto regolamento. In tale occasione, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha prospettato le ragioni che hanno impedito l'adesione alle raccomandazioni espresse dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine alla possibilità di estendere l'agevolazione di che trattasi anche agli utilizzatori in forma non canalizzata ed a quelli residenti in zone non servite da rete di metanizzazione sebbene situati all'interno dei comuni metanizzati.

In proposito, il Consiglio di Stato, con parere reso dall'adunanza dell'8 febbraio 1999 (n. 21/99), nel rilevare che « la fonte regolamentare non può derogare alle prescrizioni ed ai criteri fissati dalla norma primaria, la quale, nella specie, parla espressamente esclusivamente di comuni e di reti canalizzate » (articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998), ha ritenuto non accoglibili le osservazioni della predetta Conferenza. Ciò proprio in considerazione del chiaro ed inequivoco testo « della norma primaria, che non tollera tra l'altro interpretazioni estensive in relazione al suo carattere derogatorio e perciò eccezionale ».

Pertanto, le disposizioni recate dal regolamento in parola (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999) devono ritenersi pienamente conformi al dettato del vigente articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998.

Invero, per la soluzione del problema, nel senso auspicato dall'interrogante, si è reso necessario uno specifico intervento legislativo.

Conte è noto, infatti, l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha modificato il suindicato articolo 8 della legge n. 448 del 1998, prevedendo l'agevolazione di che trattasi per i gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsti dallo stesso articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), emanato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488 del 1999.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sembra che il gruppo « Veronesi », che da anni costruisce pneumatici, abbia proposto alle amministrazioni comunali di Castelguglielmo e di Lendenara la realizzazione di un termodistruttore di pneumatici da ventiquattromila tonnellate, con relativa produzione di energia elettrica;

l'area di quarantamila metri quadrati, prescelta per l'impianto, sembra si trovi a ridosso del Po e nelle immediate vicinanze dal confine con Canaro;

il progetto presentato dalla ditta « Veronesi » presenterebbe molte analogie con quello precedentemente presentato dalla

« Seba », società ecologica di bonifica ambientale di Vicenza, tra il 1992 e il 1993;

il precedente progetto, dopo varie vicissitudini e polemiche, fu sottoposto e bocciato da un referendum popolare;

sembra che il gruppo « Veronesi » voglia creare nel Polesine un intero ciclo produttivo, dall'attività di ricostruzione dei pneumatici e relativa vendita, fino alla produzione di mescole di gomma e al termodistruttore con energia da recupero; quest'ultimo è un impianto industriale ad altissimo impatto ambientale —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se siano a conoscenza di studi effettuati dai proponenti sui rischi ambientali e sanitari connessi a tale impianto;

se il Ministro dell'ambiente non ritienga di dover comunque verificare se l'impianto proposto dal gruppo « Veronesi » abbia tutti i necessari requisiti tecnici e normativi.

(4-05261)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente la realizzazione di un impianto di termodistruzione di pneumatici esauriti, per ricavare energia elettrica, nella provincia di Rovigo, si riferisce quanto segue.*

Si premette che nella sfera di competenza del Ministero dell'Ambiente rientra l'emissione del parere di cui all'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 203/88 (relativamente alle emissioni); successivamente è il Ministero dell'Industria ad autorizzare l'installazione dell'impianto, sentito il parere della Regione che ha cognizione dello stato dei luoghi ed è tenuta ad informare la cittadinanza anche mediante pubblicazione sul FAL regionale.

Risulta dalle notizie qui pervenute dalla Prefettura di Rovigo, che la ditta VERNONESI con sede in Occhiobello aveva presentato al Comune di Castelguglielmo un progetto per la realizzazione in località Perarolo del Comune medesimo di un impianto per la termodistruzione di pneumatici esauriti per ricavarne energia elettrica.

Detto impianto, sarebbe sorto a ridosso della SS 434 « Transpolesana », strada ad alta densità di traffico ed avrebbe smaltito circa 24.000 tonnellate all'anno di materiale esausto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; inoltre l'impianto avrebbe utilizzato le acque del vicino « Canalebianco ».

Il progetto prevedeva l'utilizzo di 80.000 mq di terreno a ridosso della suddetta strada statale.

L'area interessata risulta destinata dal PRG comunale di Castelguglielmo ad uso agricolo per la coltivazione di mais ed altro.

I contatti, intercorsi tra la società « Veronesi » ed il Comune di Castelguglielmo non sono stati mai pubblicizzati atteso che quest'ultimo era in attesa di un parere tecnico della ULSS n. 18 di Badia Polesine (RO).

Risulta inoltre che il Sindaco del Comune di Castelguglielmo, in data 16 novembre 1996, a seguito di dissenso espresso dai cittadini, circa l'installazione dell'impianto in argomento, ha dichiarato di avere accolto la richiesta di ritiro del progetto di insediamento del termodistruttore da parte della ditta Veronesi.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SCALIA e PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le isole di Ponza e Palmarola (Latina) costituiscono, ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, una « zona di protezione speciale » in quanto siti di sosta e rifugio. Tutta la costa sud, sud-ovest, accessibile sia per mare sia via terra, è interessata al passaggio migratorio di numerosi uccelli selvatici;

i punti più alti delle isole, Monte Guardia, Punta Incenso e Zona Frontone, e le località come « Scrarrupata » e « Fieno », dove si registra il maggior passaggio migratorio, pur presentando un'elevata difficoltà di accesso anche per le guardie

forestali, sono teatro, ogni anno, di massacri di uccelli migratori ad opera di indisturbati bracconieri;

a Palmarola, in assenza delle guardie forestali, in zona « Grotta dell'Acqua », ci sono baracche e case inabitabili utilizzate come casine di caccia dai bracconieri. Sembra addirittura che le armi dei bracconieri vengano nascoste nelle stesse casine; nell'isola di Ponza da anni si manifesta un altro grave problema: quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Da anni l'appalto per la raccolta dei rifiuti viene gestito dalla ditta Massimo Franceschini. Puntualmente ogni anno durante la stagione estiva esplode il problema e nell'isola le discariche abusive non si contano; peraltro molto frequenti nel periodo invernale sono gli incendi dolosi delle discariche stesse;

ai sensi della direttiva 42/1993/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, le isole di Ponza e Palmarola sono state proposte quale « sito di importanza comunitaria » IT6004019. Indagini effettuate nell'ambito del progetto « BioItaly » — dalle università di Roma e di Viterbo — hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree;

intensa è stata la scorsa estate la polemica tra gli enti locali e il Ministero dell'ambiente in merito all'istituzione della Riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola, che ricopriva per intero il perimetro delle due isole con l'applicazione di specifiche norme di salvaguardia previste dall'articolo 6 della legge n. 394 del 1991;

il 25 febbraio 1999 sono scadute le specifiche norme di salvaguardia, su una parte dell'isola di Ponza e sull'intera Palmarola, emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi della legge n. 394 del 1986, con ordinanza 7 agosto 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1998;

questo stato di incertezza ha ridato vigore, con particolare intensità negli ul-

timi mesi, a numerosi episodi di abusivismo e di aggressione selvaggia al territorio;

per cercare una soluzione condivisa dai vari enti interessati è stato istituito, tra il Ministero dell'ambiente, la regione Lazio, la provincia di Latina e il comune di Ponza, un tavolo tecnico che ad oggi non ha portato ad alcuna conclusione -:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali interventi urgenti intendano adottare, ognuno per propria competenza, al fine di tutelare l'integrità di un territorio unico, nonché sottoposto a vincoli e di reprimere eventuali atti omissioni o illeciti;

se non ritengano di dover intensificare gli interventi di repressione del bracconaggio e di dislocare permanente nell'isola di Ponza un'unità delle guardie forestali per una più incisiva tutela del territorio. (4-23870)

RISPOSTA. — *L'atto parlamentare indicato concerne le Isole di Ponza e Palmarola (LT), sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/402/CEE (Uccelli selvatici)*

Il Ministero dell'Ambiente è a conoscenza dei fatti enunciati dall'interrogante poiché, da diversi anni, vengono effettuati controlli a sorpresa da parte del NOE, che puntualmente riscontra episodi di bracconaggio a danno di uccelli selvatici in migrazioni.

A tutela e a salvaguardia del territorio citato dall'interrogante, questo Ministero sta attuando le procedure per l'istituzione della Riserva Naturale Statale ed, inoltre, intende rinforzare i presidi su Palmarola distaccando unità del Corpo Forestale sull'isola, data la sua rilevanza naturalistica sia come SIC, sia come zona di protezione speciale, anche nel quadro della futura riorganizzazione del Parco Nazionale del Circeo.

Il procedimento istitutivo della Riserva si è attenuto scrupolosamente al dettato della vigente normativa che prevede un'ampia consultazione non solo con l'Ente Regione (legge 426/98) ma altresì con gli Enti Locali (Dlvg 112/98).

Pertanto al fine di acquisire l'intesa con la regione Lazio e il parere della Conferenza Unificata, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, è stato inviato il testo del decreto istitutivo della riserva e la pertinente cartografia, rispettivamente al Presidente della Giunta della Regione Lazio ed alla Conferenza unificata, sede istituzionale di consultazione e concertazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali.

In particolare, la sopracitata cartografia riguarda circa i due terzi della superficie dell'isola di Ponza e coincide con l'area oggetto dell'ordinanza ministeriale del 7.8.98.

Successivamente, da parte dell'amministrazione comunale di Ponza, è stata presentata un'ipotesi che si caratterizza per l'esiguità della superficie protetta (ca. il 20% dell'isola), oggettivamente inadeguata sul piano scientifico e conservazionistico.

Attualmente si è in attesa di una specifica riunione conclusiva presso la Conferenza Unificata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SCALTRITTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

le prestazioni di lavoro cosiddetto sommerso o in nero hanno raggiunto livelli di estrema gravità e sono aumentate, secondo un'indagine dell'Istat condotta per gli anni dal 1992 al 1997, mediamente del 16,5 per cento;

tale fenomeno ha raggiunto il 57,8 per cento in agricoltura, il 6,3 per cento nell'industria, il 22,7 per cento nel settore delle costruzioni, il 16,5 per cento nei settori del commercio, esercizi pubblici, trasporti e comunicazioni, il 21,9 per cento nel comparto delle assicurazioni e dei servizi alle imprese, e il 17,6 per cento relativamente ad altri servizi alla comunità;

dalla stessa indagine si apprende che oggi i lavoratori che operano nel sommerso o « in nero » sono circa 3 milioni e 300 mila, con un incremento costante del 6,2

per cento, e ciò accade soprattutto a causa della crisi economica che sta attraversando il Paese, ma anche a causa della pressione fiscale cui sono soggette le imprese, che preferiscono quindi pagare in nero e, non da ultimo, il fenomeno è dovuto anche all'aumento del numero di famiglie che vivono con un reddito inferiore alla soglia di povertà, costrette per questo a cercare una seconda ed a volte una terza occupazione, anche se sottopagata e in nero;

addirittura, da un recente controllo sulle imprese che operano per la realizzazione delle opere per il Giubileo del 2000, è risultato che gran parte delle aziende interessate impiegano personale « in nero », quindi non in regola, nemmeno a livello assicurativo e sanitario, nel rispetto del decreto legislativo n. 626 del 1994, con grave pericolo per la stessa incolumità di quegli stessi lavoratori che hanno accettato di lavorare in simili condizioni pur di avere un qualsivoglia reddito;

il fenomeno, oltretutto, comporta per lo Stato una rilevante evasione fiscale e un'evidente minore entrata di capitali dovuti per oneri sociali legati all'occupazione legalizzata -:

quali iniziative intendano assumere il Governo e i Ministri interessati e competenti e quali piani e programmi s'intenda attuare per creare un'inversione di tendenza rispetto alla situazione descritta, che riguarda gli anni passati, ma che nell'attuale non sembra possa migliorare senza un efficace programma di rilancio dell'intera economia nazionale. (4-26119)

RISPOSTA. — *In merito al documento parlamentare suindicato, nel quale, dopo aver segnalato l'incremento del fenomeno del lavoro nero nei vari rami di attività, desumibile dai dati ottenuti da un'indagine ISTAT sugli anni dal 1992 al 1997, si chiede di conoscere quali interventi intende attuare il Governo per eliminare tale fenomeno, che comporta una ingiustificata frode fiscale, si rappresenta quanto segue.*

Si osserva che sul fenomeno del cosiddetto lavoro sommerso, rilevante sul piano

sociale, sono state assunte diverse iniziative finalizzate ad incentivare l'assunzione di nuovi dipendenti (articolo 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) ed a favorire l'emersione del lavoro nero (articolo 75, della citata legge 448 del 1998).

Inoltre, come misura organizzativa a favore dei processi di emersione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1999 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A ciò si deve aggiungere che, al fine di programmare ed intensificare l'azione di vigilanza e controllo contro il citato fenomeno, il decreto del Ministro del lavoro del 23 settembre 1999 ha istituito la Commissione centrale di Coordinamento dell'attività di vigilanza in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi.

I risultati conseguiti dai competenti organi di vigilanza dimostrano la dovuta attenzione al problema. In particolare, nella città di Roma è stata effettuata, nel periodo compreso tra il 5 ottobre ed il 13 novembre 1998, una vigilanza sulle opere del « Giubileo 2000 », con il coinvolgimento di unità ispettive provenienti da altre province del Lazio per fronteggiare l'intensificazione delle attività lavorative presso i cantieri edili. Successivamente, si è resa necessaria una sospensione dell'attività di vigilanza per la necessità di riprogrammare gli interventi e coordinare le varie strutture coinvolte, allo scopo di realizzare una vigilanza maggiormente capillare ed incisiva.

Sono seguiti vari incontri tra gli organi di vigilanza sui cantieri, anche alla luce delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria 1999, che ha introdotto particolari misure organizzative, atte a fronteggiare il fenomeno del lavoro non regolare e sommerso.

Presso la Direzione Regionale del Lavoro di Roma — Settore Ispezione — si è tenuta, nel febbraio dello scorso anno una riunione programmatica tra i Direttori provinciali di

Roma e Frosinone, i Dirigenti regionali dell'INPS e dell'INAIL e la Guardia di Finanza.

È stato, quindi, attuato un programma di vigilanza mirata, che ha avuto inizio a partire dal 15 febbraio 1999, nella regione Lazio ed in particolare sul territorio di Roma e provincia. L'attività di vigilanza ha visto finora impegnati 15 gruppi ispettivi nei cantieri del «giubileo 2000», formati da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, ASL, militari dell'Arma dei Carabinieri e guardia di Finanza per l'accertamento delle connesse infrazioni in materia fiscale e tributaria.

Il modello organizzativo prescelto si è rivelato efficace in quanto, coinvolgendo tutti gli organi preposti alla vigilanza, mira a dare una risposta integrata prendendo in considerazione il sistema degli appalti, il lavoro nero, le norme di tutela contrattuale e quelle in materia di sicurezza.

Si sottolinea l'attenzione che il Governo presta, da sempre, al tema della sicurezza sul lavoro, al quale è stato dedicato il recente convegno di Genova e dal quale è scaturita la c.d. «Carta 2000», che contiene gli impegni che il Governo d'intesa con le Regioni e le parti sociali intende assumere e le iniziative da intraprendere per ridurre l'incidenza degli infortuni.

La vigilanza, che è tuttora in corso, secondo le modalità ed i criteri sopra indicati ha portato ad interessanti risultati, come di seguito specificato:

Provincia di Roma — Dati riepilogativi delle settimane,

dal 5 ottobre al 13 novembre 1998,

dal 15 febbraio al 31 dicembre 1999.

Vigilanza Cantieri Giubileo e ANAS — Contributiva

Gruppi Ispettivi: 15;

Lavoratori intervistati: 3.645;

Lavoratori irregolari: 1.154;

Lavoratori in nero: 225 (di cui 43 extracomunitari);

Aziende ispezionate: 1.015;

Sanzioni amministrative: 1.610.082.000 lire;

Illeciti penali: 79;

Recuperi intenzionalmente evasi: 8.307.225.000 lire;

Recuperi in ritardo: 2.173.547.000 lire;

Recuperi «Cassa Edile»: 254.055.000 lire;

Controlli fiscali effettuati (G.d.F.): 89;

Ritenute fiscali non operate e/o non versate: lire 1.235.661.000.

Di cui, Vigilanza ANAS, (Prevenzione infortuni),

Gruppi ispettivi: 5;

Aziende ispezionate: 388;

Violazioni sicurezza: 974;

Sanzioni comminate: 1.075.500.000 lire;

Cantieri sottoposti a sequestro: 22.

Da ultimo, il Ministero delle Finanze ha comunicato che la Guardia di Finanza, nell'ambito della prioritaria e rilevante attività di contrasto al fenomeno della evasione fiscale, estende normalmente l'azione ispettiva anche al riscontro del regolare assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei soggetti sottoposti al controllo. In tale quadro, l'attività svolta alla ricerca degli evasori ha consentito la scoperta, nel corso dei primi otto mesi del 1999 di n. 2.025 evasori totali (soggetti completamente sconosciuti al fisco ed agli enti previdenziali), n. 1.159 paratotali e basi imponibili ai fini delle imposte dirette per oltre 6.181 miliardi di lire. Il Corpo, inoltre, destina annualmente una specifica quota della propria capacità operativa per l'esecuzione di interventi congiunti con i Servizi ispettivi degli Enti previdenziali, nei vari settori economici. A tale riguardo, di seguito si espongono i dati inerenti all'esito complessivo dei controlli svolti nel corso del 1998, nonché nei primi otto mesi del 1999, comprensivo

anche delle risultanze conseguite nelle aree produttive indicate nell'atto parlamentare in oggetto:

	Anno 1998	Anno 1999
<i>Controlli</i>	<i>1.414</i>	<i>100</i>
<i>Lavoratori irregolari</i>	<i>2.235</i>	<i>2.222</i>
<i>Di cui « in nero »</i>	<i>700</i>	<i>977</i>
<i>Ritenute non operate elo non versate</i>	<i>42.825.000.000</i>	<i>39.260.373.160</i>
<i>Violazioni di imposizione diretta</i>	<i>23.033.000.000</i>	<i>31.943.171.502</i>
<i>Violazioni di imposizione indiretta</i>	<i>5.393.549.000</i>	<i>18.940.330.002</i>
<i>Denunce per violazioni alla legge 516/82</i>	<i>69</i>	<i>32</i>
<i>Denunce per violazioni penali comuni</i>	<i>5</i>	<i>16</i>
<i>Violazioni contributive</i>	<i>11.818.508.388</i>	<i>16.931.448.233</i>

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SCHMID. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni l'ente Parco naturale Adamello Brenta, la provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica si sono attivate per il progetto di reintroduzione dell'orso bruno in Trentino. La prima fase operativa di questo ambizioso progetto, prevista nei mesi di aprile e maggio, è basata sul rinsanguamento dei pochi esemplari presenti *in loco* per mezzo dell'introduzione temporanea di esemplari provenienti dalla Slovenia;

considerando questo progetto d'interesse e d'importanza internazionale,

l'Unione europea ha ritenuto di concedere allo scopo un finanziamento nell'ambito del progetto *Life*, finanziamento già previsto per il 1998 e slittato al corrente anno per problemi intercorsi con le autorità nazionali slovene;

il ministero dell'ambiente, venuto a conoscenza del progetto già a partire dal 1996, organizzò apposite riunioni di coordinamento per la verifica delle problematiche inerenti l'attuazione del progetto. Tali verifiche portarono il ministero a richiedere all'ente Parco Adamello Brenta approfondimenti e miglioramenti al progetto dopo i quali autorizzò l'intera operazione;

il progetto sembra però, probabilmente per la sua particolarità e singolarità, non finire mai la sua difficile fase istruttoria. Tanto è che a meno di un mese dall'inizio dell'operazione, che deve necessariamente svolgersi nel periodo primaverile, il difficile *iter* burocratico amministrativo non è ancora esaurito con gravi e serie preoccupazioni di veder persi i finanziamenti comunitari e l'intero progetto di ripopolamento dell'orso bruno sulle Alpi trentine;

in breve, il ministero dell'ambiente che aveva già autorizzato l'operazione, su richiesta del corrispondente ministero sloveno doveva stipulare un protocollo d'intesa che determinasse le modalità della cooperazione fra i due Paesi in relazione al progetto di reintroduzione degli orsi. In questa fase il Servizio conservazione della natura del ministero dell'ambiente, nonostante l'autorizzazione già accordata, ha sollevato ulteriori difficoltà in merito alle problematiche inerenti la sicurezza e l'incolumità delle popolazioni presenti nell'area del rilascio. In particolare solo a fine gennaio 1999 (nonostante il progetto fosse già previsto per il 1998 e già *in toto* autorizzato) il ministero ha ritenuto approfondire la necessità di autorizzazioni in relazione alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni, cosa che rischia di mettere in seria difficoltà la realizzazione del progetto;

è importante sul piano nazionale ed internazionale rinsanguare l'orso bruno nel Parco Adamello Brenta -:

se e come si intendano risolvere in tempo utile i problemi inerenti all'applicazione al progetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni, emersi solamente a inizio 1999, nella consapevolezza che il periodo utile per l'operazione è molto vicino e limitato;

se ci si renda pienamente conto del rischio di veder perso definitivamente il progetto stesso e la credibilità italiana in tela di finanziamenti *Life*;

se si abbia coscienza, infine, dei problemi che il mancato rispetto degli impegni assunti con terzi scaturiti dal decreto di autorizzazione possono comportare non solo in sede politica ma anche in sede di giustizia amministrativa;

per quali motivi il ministero, a conoscenza da anni della complessità e dell'importanza del progetto, non abbia ritenuto di facilitare e di assumersi la piena responsabilità del buon esito del progetto stesso, ma anzi abbia espresso perplessità e posto difficoltà quando la procedura sembrava fosse stata in *toto* completata.

(4-22854)

RISPOSTA. — *L'interrogazione indicata, riguarda la reintroduzione dell'orso bruno nel Parco dell'Adamello (Trentino).*

Il Ministero dell'Ambiente, tramite il Servizio Conservazione della Natura, al fine di promuovere ed agevolare tutte le azioni da intraprendere, sin dalla presentazione del Progetto, si è attivato per porsi come soggetto di coordinamento e di mediazione.

Nel 1995 le Autorità Sanitarie segnalavano i potenziali rischi circa la diffusione della « rabbia silvestre », che si sarebbero verificati a seguito della reintroduzione dell'orso, prevista dall'attuazione del progetto. A seguito di ciò il Servizio Conservazione della natura convocava alcune riunioni di coordinamento per sbloccare la situazione.

Nel corso di queste riunioni tenute negli anni 1996 e 1997, emergevano lacune di carattere operativo e logistico sia nel « Piano

di Recupero dell'orso bruno » curato nel 1993 dal prof. W. Schroder, che nel « progetto esecutivo » predisposto nel 1994 dal gruppo operativo Orso Trentino.

Il Ministero, quindi invitava il Parco Adamello Brenta ad approfondire tutti gli aspetti tecnico amministrativi dell'operazione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS) — organo consultivo previsto dalla legge n° 157/92 — nonché di propri consulenti.

L'INFS predisponiva all'uopo uno « studio di fattibilità » al fine di valutare l'esistenza delle condizioni ambientali ed antropiche necessarie alla ricostituzione della popolazione dell'orso bruno nelle Alpi Centrali, completando alcuni aspetti del progetto predisposto dal Parco, non sufficientemente approfonditi. Tali aspetti concernevano:

1) l'identificazione con maggior precisione dell'areale di distribuzione dell'orso sul territorio del Parco e fuori da esso, anche con riferimento all'antropizzazione locale; ciò come valutazione della probabilità di successo dell'immissione, da un punto di vista ambientale;

2) una più attenta considerazione rispetto alla originale stesura del Piano degli aspetti zooprofilattici dell'operazione, specie con riguardo all'eventuale diffusione in un territorio indenne, della « rabbia silvestre » di cui l'orso poteva essere portatore. A tale fine il Ministero della Sanità ha predisposto un protocollo sanitario di riferimento cui attenersi scrupolosamente e che fa parte integrante dell'ammissibilità alla reintroduzione, e stabilisce le misure operative di protezione e salvaguardia nei confronti di eventuali zoonosi. Questa valutazione era necessaria per considerare, da un punto di vista sanitario, l'opportunità dell'intervento;

3) più precise indicazioni sulle modalità di cattura, trasporto ed utilizzazione di eventuali carnai, sia all'origine che a destino, ciò al fine di evitare un eventuale pericolo di « imprinting » degli esemplari catturati;

4) una valutazione dell'impatto sulle attività dell'uomo e sulla sicurezza pubblica;

5) una più puntuale verifica dei passaggi autorizzativi derivanti dalla legge 150/92 e DPCM del 16 aprile 1999.

Inoltre il Parco Adamello Brenta per l'acquisizione degli esemplari, aveva condotto solo trattative bilaterali con i titolari di una Riserva di Caccia Slovaca, avvalendosi di intermediari stranieri, senza informare preventivamente le Autorità centrali Slovache del competente Ministero, non tenendo conto, evidentemente, che, per effettuare l'operazione di ripopolamento, ci si doveva avvalere di specie extracomunitarie, e delle necessarie autorizzazioni ministeriali di parte slovena, oltre che nazionali.

Tali circostanze hanno certamente generato ritardi, che si sarebbero potuti evitare se l'intera operazione fosse stata adeguatamente preparata, informandone per tempo tutte le Autorità competenti ai vari livelli.

Nel 1998, dopo aver verificato la fattibilità dell'operazione dal punto di vista zooprofilattico ed etologico ambientale, il Ministero con Decreto Direttoriale del SCN del 28 agosto 1998 approvava il Piano.

Nell'ultima riunione tenutasi presso il SCN il 21 gennaio 1999 il Direttore Generale ha evidenziato la necessità di provvedere ad una ultima ulteriore verifica relativa al completamento della prassi autorizzativa necessaria, con particolare riguardo agli obblighi derivanti dalla legge 150/92 del 7 febbraio 1992 in relazione agli aspetti di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica.

La questione riguardava la corretta applicazione della norma, dalla quale non era dato di evincere chiaramente se fosse, o meno necessario un nulla osta preventivo autorizzativo alla detenzione temporanea, prima di procedere all'immissione degli animali.

Si tratta, come si può comprendere, di una questione di non poco conto, riguardante il permesso che le Autorità di Fronteria devono rilasciare all'ingresso degli animali nel nostro Paese, sul quale il Ministero

ha ritenuto di dover acquisire un parere decisivo dal proprio Ufficio Giuridico.

Tale parere è stato richiesto non certo con l'intento di frapporre altro ostacolo all'operazione ma per garantirne, sino in fondo l'efficacia del risultato.

Sembra quasi superfluo, a questo punto, sottolineare che, poiché la legge è del 1992, tale verifica poteva essere espletata prima dalle parti promotrici del Progetto.

L'Ufficio Giuridico del Ministero ha ritenuto la necessità di richiedere il nulla osta per la detenzione, se pur breve e transitoria degli esemplari, da utilizzare per il ripopolamento.

A seguito di ciò è stata necessaria la convocazione di una riunione straordinaria dell'apposita Commissione Scientifica prevista dal DM del 19 aprile 1996, e successive modifiche, che si è riunita il 14 aprile 1998 e si esprimeva favorevolmente sull'argomento.

Allo stato attuale, nel corso dell'anno 1999 dopo la definizione dell'iter burocratico da parte di questo Ministero con la richiesta di collaborazione dell'Autorità slovaca ed il successivo rilascio nell'areale del Parco di n. 2 orsi (un maschio ed una femmina), tuttora in buono stato di salute e sotto monitoraggio continuo da parte della squadra di controllo come da protocollo d'intesa concordato tra le parti.

Per l'anno 2000 è già in atto la programmazione come da progetto di cattura e lascio di 3 esemplari di orso, da effettuarsi, probabilmente nel periodo primaverile.

Si rassicurano gli interroganti che il Ministero non è contrario a tale progetto, ormai in piedi da diversi anni, in quanto ritiene utile l'operazione di rinsanguamento dell'Orso Bruno nel Parco Naturale Regionale Adamello Brenta, anche perché ciò risponde in pieno agli obblighi che l'Italia ha sottoscritto e che derivano da Convenzioni Internazionali (Berna) e Direttive Comunitarie (92/43); tuttavia non può fare a meno di sottolineare che la conduzione dell'intera operazione, avvenuta tra l'altro, mentre il quadro normativo di riferimento mutava a seguito dell'emanazione del Regolamento attuativo della Direttiva 92/43 CEE, decreto del Presidente della Repubblica 357/97, avrebbe potuto avere un iter

meno travagliato e problematico, se le Autorità del Parco avessero operato una puntuale preventiva informazione e verifica ai vari livelli istituzionali preposti, delle varie fasi operative.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SETTIMI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 maggio 1997 è stato firmato un verbale di accordo presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte della ditta Abb Adda spa — unità operativa di Pomezia — e le organizzazioni sindacali;

detto accordo prevede, tra le altre cose, che l'individuazione del personale da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria avverrà, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, nell'ambito delle aree coinvolte dal programma di riorganizzazione —:

numerose unità sono già state poste in cassa integrazione;

è stata individuata come causa fondamentale della crisi dell'azienda una situazione di difficoltà nel mercato nazionale dei trasformatori;

l'Enel, principale cliente della Abb, ha in atto un profondo processo di riorganizzazione;

quali atti intendano porre in essere per verificare se già in questa prima fase siano stati rispettati i punti dell'accordo, per stabilire rapporti commerciali con altre nazioni, per la vendita di questa nostra produzione, e per sollecitare in fine l'Enel a tenere conto, nei suoi programmi, delle produzioni italiane. (4-11707)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

L'unità di Pomezia della ABB Adda S.p.a. (ex ABB Distribuzione T&C) è stata coinvolta, nel corso degli ultimi anni, in un processo di riorganizzazione e ristrutturazione, finalizzato alla ridefinizione del proprio ruolo produttivo nell'ambito del Gruppo ABB internazionale.

In relazione a tale processo, è stato richiesto il 19 maggio 1997, con il consenso delle organizzazioni sindacali, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo di 18 mesi. Durante questo periodo sono stati attivati investimenti sugli impianti produttivi, per la formazione del personale e sulla struttura commerciale pari a L. 2.780 miliardi. Nello stesso periodo, è stato, inoltre, raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali, per la gestione delle eccedenze strutturali di personale. Sono stati, pertanto, attivati esodi incentivati e si è fatto ricorso alla mobilità, di cui alla legge 223/91. Al termine del periodo di Cassa Integrazione tutti i lavoratori sono tornati al lavoro, ma nel febbraio 1999, a seguito di una carenza momentanea di lavoro, è stato concordato con le Organizzazioni Sindacali la trasformazione dei rapporti di lavoro, a part-time a 30 ore settimanali, per 12 mesi a far data dal marzo 1999.

Il miglioramento della situazione economico-produttiva ha permesso il ritorno di tutti i dipendenti al normale orario di lavoro, di 40 ore settimanali, a partire dal 1° giugno 1999.

Attualmente, lo stabilimento mantiene il pieno carico di lavoro, nonché buone prospettive di produzione.

Da ultimo, si precisa che, nel corso del 1999, sono stati assunti tre nuovi dipendenti (nell'area impiegatizia), con professionalità differenti da coloro che sono stati coinvolti nel processo di ristrutturazione. L'organico complessivo, al momento occupato presso l'unità operativa della Abb di Pomezia è di n. 57 dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TOSOLINI e GASTALDI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ed i mezzi di comunicazione portano all'attenzione dell'opinione pubblica le follie di mercato dei *club* della serie A nei bilanci dei quali, tra acquisti e cessioni di calciatori, ma anche attraverso accordi di sponsorizzazione e soprattutto con la cessione di diritti televisivi, si operano movimentazioni per centinaia di miliardi di lire;

i finanziamenti della Lega calcio per le squadre di serie C1 e C2 e del campionato nazionale dilettanti rappresentano una essenziale voce di entrata seppur modesta rispetto a quelle dei grandi *club* di serie A e B;

questa è l'unica forma di finanziamento pubblico alle società di calcio che giunge attraverso lo « strumento associativo » di categoria beneficiando dette società di una quota percentuale dei fondi provenienti dai concorsi a premi e di settore, Totocalcio *in primis*;

il volume delle giocate sui concorsi premi riferiti al Totocalcio nell'ultimo anno ha fatto registrare una sensibile contrazione a causa delle nuove offerte riferite al « prodotto scommessa » in generale, come Enalotto e Superenalotto, che hanno attratto fette importanti di scommettitori a discapito dei concorsi a premi e calcistici;

nel campionato 1998-1999 la crisi dei concorsi a premio calcistici ha prodotto pertanto un sensibile ridimensionamento della quota parte del contributo del Coni da distribuire attraverso la Lega alle società di calcio in genere;

la riduzione dei contributi alle società di serie C è stata quest'anno dell'ordine del 50 per cento rispetto al campionato 1997-1998 e tale cifra, probabilmente irrisoria per i *club* importanti di serie A e B, risulta essere vitale per molte società di serie C, rappresentando in media talvolta anche una quota del 20 per cento del bilancio di previsione;

nel campionato 1998-1999 gli incassi delle società di serie C1 e C2 hanno subito una contrazione superiore al 30 per cento in conseguenza della crescita dell'offerta delle *pay-tv* che, mentre comporta in termini di entrate un enorme beneficio economico alle serie A e B, causa invece grave danno alle serie C1 e C2;

in sede consuntiva di bilancio, per la stagione calcistica 1998-1999, le società professionistiche di calcio di serie C1 e C2 verranno inevitabilmente a trovarsi in una posizione di sofferenza tale da mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza qualora non trovi attuazione il meccanismo del finanziamento soci;

l'esiguità e l'incertezza dell'ammonitare del contributo della Lega alla serie C inaridiscono sempre più la presenza di operatori e di imprenditori nel mondo del « calcio minore » a cui fa capo la formazione calcistica professionistica;

le squadre di calcio delle « serie minori » costituiscono infatti per i grandi *club* un inesauribile serbatoio di atleti e di potenziali talenti proprio perché la piccola società di calcio tende a valorizzare al massimo il proprio settore giovanile ed i vivai di sodalizi ulteriormente « minori ». Non deve altresì essere ignorata la « funzione sociale » svolta dai *club* minori che avvicinano al calcio molte migliaia di giovani —:

se non ritenga, per le ragioni esposte in premessa, che sarebbe opportuno, attraverso apposita previsione normativa, riconoscere alle società cosiddette minori di serie C1 e C2 e al campionato nazionale dilettanti il ruolo di fondamentale strumento socio-sportivo, nonché supporto per tutto il sistema-calcio, attraverso l'indicazione certa di una quota fissa minima di finanziamento, adeguato alle reali esigenze delle società, da comunicare ad inizio della stagione calcistica, per consentire alle stesse una corretta stesura dei loro bilanci di previsione. (4-24470)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione citata, si fa presente che il problema*

di assicurare maggiori supporti finanziari al settore del calcio dilettantistico e alle squadre professionistiche di serie C è stato affrontato, come informa il CONI, in un incontro fra Presidenti delle tre leghe ed il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Nel corso di tale incontro è stata concordata una comune strategia per garantire alla Lega professionisti di serie C ed alla Lega Nazionale Dilettanti il sostegno finanziario adeguato alla loro attività fondamentale per lo sport calcistico nazionale.

Al riguardo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha rappresentato che nel corso della riunione del Consiglio Federale, tenutasi in data 7 dicembre 1999, è stato siglato un accordo definitivo che prevede un'equa distribuzione dei contributi federali in favore delle tre Leghe.

L'accordo ha trovato l'adesione di tutte le parti interessate ed è stato giudicato soddisfacente sia per la Lega Professionisti di Serie C sia per la Lega Nazionale Dilettanti.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Giovanna Melandri.

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, una società privata, la Ecodeco, ha proposto la realizzazione di una discarica di rifiuti tossico-nocivi in località Passo dei Rossi, in una zona di notevole pregio ambientale, caratterizzata dalle valli di Mirandola, per le quali esiste un piano di tutela e di protezione;

la zona nella quale è previsto l'intervento è caratterizzata da falde idriche superficiali, da terreni privi della portanza necessaria per lo stoccaggio ed è esondabile;

la regione Emilia-Romagna, la provincia di Modena ed i comuni vicini, a cominciare da quello di Mirandola, hanno espresso la propria contrarietà all'im-

pianto che verrebbe ad interessare un territorio fragile e di elevato pregio ambientale;

la regione Lombardia e la provincia di Mantova invece sembrano decisamente intenzionate a favorire l'insediamento della attività di discarica, accogliendo le richieste ed il progetto della ditta privata, senza tener conto della realtà del territorio interessato, della sua situazione geologica, idrogeologica ed ambientale;

nella zona è sorto un comitato di cittadini, molto attivo e numeroso, che ha prodotto importanti studi tecnici che dimostrano l'incompatibilità della discarica per rifiuti tossico-nocivi con il territorio interessato, con gli abitanti e con le stesse attività economiche in esso presenti —:

se sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga che l'intervento contrasti con le finalità, gli obiettivi e le norme del decreto legislativo sui rifiuti appena approvato;

se non ritenga che i tentativi ripetuti della società proponente e delle stesse amministrazioni lombarde di pervenire ad una rapidissima approvazione del progetto non siano un tentativo di mettere al riparo il progettato impianto da norme più restrittive in materia;

se non ritenga, anche in considerazione della delicatezza, della fragilità e del pregio ambientale dei territori interessati, di dover disporre la valutazione di impatto ambientale per la discarica in parola;

se non ritenga di dover acquisire la documentazione e le relazioni dei tecnici del comitato allo scopo di conoscere ulteriori elementi tecnici ed eventualmente disporre interventi per la tutela e la protezione dei luoghi, qualora l'opera prevista ne minacci le caratteristiche e le qualità fisiche ed ambientali. (4-07873)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto fa riferimento al progetto di una discarica di tipologia 2B da localizzare a Poggio Rusco*

in provincia di Mantova, destinata allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica della discarica di Quattrocase.

Si premette che, ai sensi della normativa vigente, qualora per una discarica di tipologia 2B non venga esplicitamente escluso nella documentazione progettuale e negli atti autorizzativi il conferimento di rifiuti «tossico-nocivi», il relativo progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86 e successivi decreti attuativi, nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 3-bis della legge 441/87.

Devono altresì essere sottoposte a detta procedura di valutazione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 460/91, le richieste di autorizzazione che estendono la tipologia di rifiuti ammessi, anche per rifiuti «tossici e nocivi», in impianti già approvati per lo smaltimento di rifiuti non tossici e nocivi.

Dalle notizie avute dalle Autorità locali risulta che l'Amministrazione Comunale di Poggio Rusco (MN) fin dal 1960 ha utilizzato un proprio terreno in località Quattrocase, frazione del limitrofo Comune di Mangiacavallo (MN), come discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel 1980, a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la discarica fu sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria di Mantova, non essendo presente alcuna delle autorizzazioni previste.

Successivamente nel 1991 la Regione Lombardia, in attuazione di leggi regionali, individuò nell'area di Poggio Rusco, una possibile sede di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali, indicati come materiale di 2^a categoria gruppo B (tossico-nocivi).

Nell'ambito della procedura di assegnazione del relativo appalto fu presentato un progetto dalla ditta ECOTRANS Srl di Abati Madrino & c. con sede legale il Ceresara (MN) che, in cambio di un appezzamento di terreno di circa 240.000 metri quadrati in località Passo dei Rossi, frazione di Poggio Rusco, proponeva la bonifica della succitata discarica di Quattrocase.

Tale progetto fu immediatamente osteggiato non solo dagli abitanti delle frazioni interessate, ma anche da quelli dei comuni limitrofi.

Sono nati a questo scopo dei comitati spontanei tra gli abitanti dell'area per la tutela del territorio ed al fine di contrastare il progetto della Regione Lombardia.

In particolare il Comitato per la tutela delle «Valli di San Martino Spino e Gavello» in provincia di Modena, preparava una documentazione tecnica, basata su accertamenti geologico-ambientali, per dimostrare la non idoneità del terreno identificato dalla Regione per la costruzione della discarica dei rifiuti speciali.

Anche le Amministrazioni Comunali interessate, sia quelle della Provincia di Mantova che quelle di Modena aderirono alla protesta dei Comitati sottolineando il grave impatto ambientale della discarica ed il contrasto che il progetto della Regione avrebbe avuto con quelli di valorizzazione delle valli della bassa pianura modenese tendenti a sviluppare sia la produzione agricola sia il valore storico ed archeologico.

Il tono delle polemiche fu placato dall'interruzione che il piano regionale subì per vicende giudiziarie che coinvolsero alcuni rappresentanti della Regione Lombardia.

Alla fine del 1995 detta Amministrazione decise di dare nuovo impulso al progetto affidandone la realizzazione alla ditta Ecotrans aggiudicataria dell'appalto.

A seguito di questa nuova iniziativa dell'Amministrazione Regionale, il Comune di Poggio Rusco decise di intraprendere sia azioni giudiziarie sia iniziative pubbliche di opposizione. Anche il Comitato dei cittadini di Poggio Rusco e quello per la tutela delle Valli di Gavello e San Martino Spino manifestarono immediatamente il loro malcontento.

Nel 1997 tutta questa serie di proteste si è concretizzata nella presentazione di un corposo memoriale tendente all'annullamento della decisione di realizzare la discarica di Passo Rossi. Contemporaneamente l'Assessorato al territorio, Programmazione

e Ambiente della Regione Emilia Romagna comunicava formalmente all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lombardia il proprio dissenso al progetto, minacciando di rimettere in discussione il piano infraregionale per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, preso in considerazione dalla Regione Emilia Romagna su richiesta di quella lombarda.

Anche il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Mantova, ha manifestato il proprio dissenso alla costruzione della discarica in oggetto.

In data 3 marzo 1997 la ditta SOECO (che ha assorbito il 70 per cento della EcoTrans) ha presentato le proprie controdeduzioni alle opposizioni avanzate dai vari comitati e dai Comuni interessati.

La Regione Lombardia ha comunque fatto presente che in data 12.6.97 la Conferenza dei Servizi si è conclusa con i pareri negativi espressi da tutti i rappresentanti degli enti convenuti. Successivamente nella seduta dell'8.7.97 il Comitato Tecnico Regionale ex articolo 17 della LR 94/80 ha esaminato il progetto ed ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto la Giunta Regionale della Lombardia con delibera 30497 dell'1.8.1997 ha negato il rilascio dell'autorizzazione alla ditta SOECO srl per la realizzazione e l'esercizio della discarica in oggetto.

Per quanto di competenza, comunque il Servizio VIA di questo Ministero in data 14 aprile 1997 aveva inviato alla Regione Lombardia una richiesta al fine di conoscere lo stato autorizzatorio dell'impianto nonché la posizione procedimentale nei confronti dell'applicazione della procedura VIA, in relazione alla tipologia dei rifiuti ammessi, nonché notizie circa la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, secondo le competenze previste nell'ambito della conferenza regionale ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 441/87, con riguardo per le alternative eventualmente esaminate e le misure cautelative di carattere progettuale e di controllo ambientale da adottare.

Tale richiesta, vista la negazione dell'autorizzazione regionale alla realizzazione alla ditta SOECO, risulta, pertanto, superata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 maggio 1993, la società « Silone e Savitri » (del gruppo Monteschell) e l'ente autonomo del porto di Trieste hanno presentato una domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto relativo alla costruzione di un deposito costiero di Gpl nell'area dell'ex raffineria « Aquila » in comune di Muggia (provincia di Trieste);

il Ministro dell'ambiente, a seguito di un'istruttoria condotta dalla Commissione nazionale per la valutazione d'impatto ambientale, ha espresso in data 30 dicembre 1994 un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in questione;

il suddetto provvedimento ministeriale è stato assunto autonomamente dal Ministro per l'ambiente, ignorando la concertazione con il Ministro dei beni culturali e ambientali prescritta dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 349 del 1986, pur trattandosi di un progetto che insiste sulla fascia costiera soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431 del 1985;

l'area interessata dal progetto in questione si trova a ridosso di una fascia costiera in comune di Muggia, assoggettata — con avviso n. 22, in data 26 marzo 1953, del governo militare alleato — a vincolo paesaggistico puntuale ai sensi della legge n. 1497 del 1939, vincolo successivamente precisato ed esteso dalla regione Friuli-Venezia Giulia con deliberazione della giunta regionale n. 963, in data 23 marzo 1994;

alle società Silone e Savitri è successivamente subentrata, nella titolarità del

progetto di deposito costiero per Gpl e dei terreni sui quali il medesimo dovrebbe essere realizzato, la società « Seastok », alla quale il ministero dell'industria, commercio e artigianato — Direzione generale fonti di energia e industrie di base ha rilasciato in data 27 marzo 1997, il decreto n. 16253 (successivamente integrato e confermato dal decreto n. 16323 del 24 giugno 1997) ai sensi della legge n. 367 del 1934, in virtù del quale alla medesima società è concesso di installare ed esercire il deposito costiero di cui trattasi;

il suddetto decreto del ministero dell'industria assume come presupposto fondamentale per l'appunto il citato decreto del Ministro dell'ambiente, in data 30 dicembre 1994, sulla compatibilità ambientale del progetto Silone-Savitri;

avverso il più volte citato decreto del Ministro dell'ambiente, nonché contro i decreti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato presentato nei giorni scorsi ricorso avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, da parte del WWF Italia e di Legambiente, con esplicita menzione — tra i motivi per i quali si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati — della mancata concertazione con il ministero dei beni culturali e ambientali —;

se condivida il giudizio circa l'illegittimità del decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 dicembre 1994, per le ragioni esposte in premessa;

se il Governo ritenga di dover annullare il provvedimento autorizzatorio di cui, trattasi, per l'assenza del necessario concerto con il competente ministero dei beni culturali;

se ritenga di intervenire nel giudizio avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, a sostegno della richiesta di annullamento dei decreti del ministro dell'ambiente e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero sollecita i ministri competenti ad annullare i medesimi atti.

(4-16708)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare relativa al deposito costiero di GPL nell'area dell'ex raffineria Aquila di Muggia, si comunica quanto segue.*

Nel 1988 furono presentate al Ministero dell'Industria due domande di concessione (ai sensi del RDL 1741/33, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367) da parte delle Società SILONE-SAVITRI e SEASTOK, entrambe per depositi di GPL posti in aree limitrofe, rispettivamente nelle aree di Muggia e di Trieste.

Nel corso dell'istruttoria, la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Ministero dell'industria di sospendere l'eventuale emissione dei decreti di concessione, poiché — data la rilevanza degli insediamenti in parola — riteneva opportuno promuovere uno studio ad hoc sulle eventuali conseguenze ambientali delle opere.

In tale contesto si è inserita anche la procedura di valutazione d'impatto ambientale, affidata al Ministero dell'Ambiente. Tale procedura si è conclusa favorevolmente nel 1994 per entrambi i progetti, ma con alcune prescrizioni; in particolare, il Ministero dell'Ambiente chiedeva al Ministero dell'Industria di provvedere all'unificazione dei due progetti, in modo da evitare duplicazioni tra impianti aventi la stessa funzione e congestioni di impianti a rischio nell'area interessata.

A conclusione di accordi commerciali tra i due gruppi interessati, nel 1996 la Società SILONE-SAVITRI cedeva alla SEASTOK il proprio progetto originario (da realizzare a Muggia); mentre la SEASTOK rinunciava a realizzare il deposito di Trieste ed subentrava nel procedimento di concessione.

Nel marzo 1998, dopo un supplemento di istruttoria relativa alla voltura del progetto veniva rilasciata la concessione ministeriale (DM 16253) a favore della SEASTOK per la costruzione del deposito di Muggia.

Dopo l'emanazione dell'atto di concessione, si veniva al corrente di una delibera del Comune di Muggia, risalente al 1992, relativa all'installazione in parola e mai pervenuta al Ministero dell'Industria. Pertanto dopo un riesame del procedimento amministrativo, al fine di valutare la legittimità dell'atto emanato, anche alla luce di

tale ultima delibera, veniva emesso un secondo provvedimento (DM 16323 del 24 giugno 1997), di conferma della concessione già emanata.

Circa la mancata concertazione nell'emanazione del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale con l'allora Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, si sottolinea che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 della legge n. 349/1986, rientrando la fattispecie nell'ambito di applicazione della legge 28 febbraio 1992, n. 220 (interventi per la difesa del mare); la quale all'articolo 1, comma 1 dispone che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tra gli altri interventi, anche le costruzioni di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e sostanze pericolose. Nel caso di specie, atteso che l'impianto progettato è localizzato in zona costiera, il concerto previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 (tra il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dei Beni Culturali) « si attua tra il Ministro dell'Ambiente e il Ministro della Marina Mercantile » (articolo 1, comma 1, della legge n. 220/1992). A tale proposito vi è da aggiungere che, a seguito della soppressione del Ministero della Marina Mercantile (I. n. 5371/1993), le funzioni di quest'ultimo Ministero in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'Ambiente. Pertanto in tale materia, alla data della firma del decreto n. 2029, era venuto meno l'obbligo di concerto previsto ex articolo 1, comma III, della legge 220/1992 per le valutazioni di impatto ambientale.

A tale riguardo si informa che il Ministero dell'Ambiente ha dato mandato alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di resistere al ricorso promosso da alcune associazioni ambientaliste, presso il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'annullamento del decreto di cui sopra.

L'interrogante sostiene che il decreto di concessione del Ministero dell'Industria assume come « presupposto fondamentale » il decreto del Ministro dell'Ambiente del 30.12.1994, relativo alla compatibilità ambientale dell'opera. In realtà l'illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale pregiudicherebbe la realizzazione del deposito

ma non la legittimità del provvedimento emanato dal Ministero dell'Industria che riguarda aspetti diversi da quello ambientale.

Al riguardo, si precisa, che il procedimento previsto per il rilascio delle concessioni petrolifere (decreto del Presidente della Repubblica 420/94) ha una formale autonomia rispetto alla procedura di V.I.A.: la compatibilità territoriale dell'impianto viene valutata sotto il profilo urbanistico (e non ambientale in senso allargato) dei progetti, attraverso il parere espresso dai Comuni interessati. Con riferimento al deposito in parola, il Comune di Muggia si è espresso favorevolmente.

L'illegittimità del provvedimento di concessione non può essere dedotta esclusivamente da analogo vizio del citato giudizio ambientale, per i motivi già detti, relativi alla reciproca indipendenza dei due procedimenti. In ogni caso, per i noti principi di carattere giuridico, qualunque provvedimento amministrativo deve essere considerato legittimo e, dunque, pienamente efficace, fino a caducazione o revoca dell'atto, in via giurisdizionale o amministrativa.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno 18 ottobre 1999, nei locali del Centro internazionale del parco nazionale d'Abruzzo a Villetta Barrea, dove ha sede provvisoria la comunità del Parco, il segretario della medesima dottore Edoardo Giandonato è stato aggredito e malmenato;

alcuni testimoni presenti nello stesso edificio al momento dell'accaduto hanno dichiarato di aver visto il dottore Giandonato scendere precipitosamente le scale tenendosi le mani su una ferita alla testa e ripetere agitatissimo: « mi hanno menato, mi hanno menato »;

secondo quanto si apprende da notizie stampa i responsabili sarebbero due amministratori del Comune di Pescasseroli;

il dottore Edoardo Giandonato ha denunciato l'accaduto alla direzione del parco ed ha sporto denuncia ai carabinieri di Villetta Barrea;

una delle due persone denunciate per aggressione è consigliere del Parco nazionale e presidente della comunità del parco;

il personale del parco ha immediatamente sospeso il lavoro chiudendo gli uffici in segno di protesta, manifestando solidarietà verso il proprio collega —:

se sia informato dei fatti accaduti e quale sia la sua valutazione;

se ove quanto riportato corrisponda al vero:

ritenga compatibile il ruolo di consigliere dell'Ente parco e di presidente della comunità del Parco con comportamenti e azioni che paiono aver assunto caratteristiche di particolare gravità nei confronti di un dipendente dell'ente;

ritenga che sarebbero opportune le dimissioni del rappresentante di Pescasseroli all'interno del consiglio del parco, per il clima intollerabile che il modo di interpretare il proprio ruolo di eletto ha determinato e che è sfociato nell'episodio in parola;

ritenga di doversi costituire parte civile nel procedimento a carico degli aggressori del dottore Giandonato, anche alla luce del clima di intolleranza creatosi per evidenti responsabilità di amministratori locali che in altri atti di sindacato ispettivo presentati dal sottoscritto interrogante sono stati individuati come sostenitori di impianti sciistici e di interessi che corrispondono oggettivamente a quelli della speculazione edilizia;

se non ritenga che l'episodio rientri in una ben orchestrata campagna volta a screditare l'operato del parco, della sua dirigenza al fine di provocarne la rimozione e la sostituzione con persone più disponibili ad accettare le pressioni di coloro che Antonio Cederna definiva «gli energumeni del cemento armato».

(4-26798)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda l'episodio avvenuto tra il Dottor Carmelo Giura, Presidente della Comunità del Parco Nazionale d'Abruzzo, e il segretario della Comunità Parco signor Edoardo Giandonato, riportato dagli organi di stampa del 20 ottobre 1999; nonché problemi di compatibilità di cariche nell'ambito dell'Ente Parco.*

Per quanto riguarda il predetto episodio, l'Amministrazione scrivente, non può che deplorarlo, così come non può che rimanerne estranea, dovendosi ricercare l'intervento solutore nella competente sede giudiziaria.

Circa la compatibilità tra la carica di Presidente della Comunità e quella di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente nella persona del Dr. Carmelo Giura, si è del parere che non sussista incompatibilità.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'Art. 9 c. 4 legge 394/91 «è formato dal Presidente del Parco e da dodici componenti nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10»; che ne designa cinque, con voto limitato.

La legge 426 del 1998, con l'articolo 2 comma 24, ha riconosciuto che «rappresentante» della Comunità (ai fini della sua designazione a componente del Consiglio Direttivo) può anche essere un assessore o consigliere altrimenti detto; ha escluso che la provvista dei designati debba essere reperita tra i soli membri della comunità del Parco.

Pertanto all'eventuale principio di carattere generale «della distinzione degli Organi dello stesso Ente aventi funzioni diverse», invocato dall'Ente a supporto dell'applicazione, dell'ulteriore principio dell'incompatibilità tra le cariche di cui si discute, si oppone la stessa lettera della legge che esplicitamente prevede e consente (articolo 2 c. 24 citato) che uno dei membri della Comunità svolge anche la funzione di componente del Consiglio Direttivo, senza escludere, da tale duplice funzione il solo Presidente e Vice Presidente della Comunità.

Ad ogni buon conto, si ricorda che, in merito alla permanenza del Dott. Giura Carmelo nella carica di componente del Consiglio Direttivo, è stato investito il Consiglio di Stato che ha chiesto, in via interlocutoria, copia del regolamento della Comunità del Parco.

Per quanto attiene la presunta incompatibilità del Presidente della Comunità del Parco con i presunti atti e comportamenti nei confronti del dipendente dell'Ente Parco Giandonato, si riferisce che il TAR dell'Aquila si è recentemente pronunciato per una sospensiva delle risultanze dell'Assemblea del 13.9.1999 con cui la Comunità del Parco, aveva proceduto all'elezione del dott. Carmelo Giura a Presidente della Comunità del Parco.

Con riferimento alla costituzione di parte civile di questo Ministero, si fa presente che l'episodio in questione, come sopra già riportato, esula da qualsivoglia possibile intervento essendo la responsabilità penale di natura strettamente personale e le eventuali sanzioni ad essa collegate competono alle opportune sedi giudiziarie.

In merito all'opportunità o meno delle dimissioni da parte del rappresentante di Pescasseroli all'interno del Consiglio del Parco, si ritiene che le stesse, costituiscano un atto strettamente personale.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, premesso che:

l'istituto Bancario San Paolo di Torino ha incorporato la Banca provinciale Lombarda, istituto storico della realtà bergamasca;

in occasione della fusione l'istituto bancario San Paolo di Torino, aveva garantito la salvaguardia dell'occupazione del personale, concordando sulla rilevanza strategica delle risorse umane e sulla necessità della loro valorizzazione nell'ambito del nuovo, garantendo il decentramento e il conseguente massimo utilizzo

delle strutture aziendali già esistenti, nell'ambito anche di limitare il più possibile la mobilità del personale;

nel dicembre 1994 la banca si impegnava ad individuare alcune attività allocabili a Bergamo con carattere di stabilità;

in data 5 giugno 1997 azienda e sindacati si erano dati reciprocamente atto in modo formale che erano 230 i lavoratori destinati a permanere a Bergamo;

in data 3 novembre 1998 l'azienda comunicava la propria intenzione di ridurre la propria presenza su Bergamo da 230 a 190 lavoratori, determinando una controversia sindacale che già ha portato a due giornate di sciopero;

quindi, dopo la precedente già avvenuta perdita di 358 posti di lavoro (più una cinquantina nell'indotto), si dovrebbero aggiungere nell'immediato le 40 persone di cui sopra, portando la perdita occupazionale a sfiorare le 400 unità;

se risponda al vero che la politica di graduale disimpegno su Bergamo si è accelerata con l'avvento dell'IMI, che tende a privilegiare il suo rispetto al Nord;

se non ritenga accettabile il disimpegno dell'Istituto bancario San Paolo di Torino dalla importante realtà economica bergamasca, dove la incorporata banca provinciale Lombarda ha anche una importante storia da tutelare;

se non ritenga opportuno che il San Paolo-IMI, nel rispetto degli impegni assunti, confermi la città e la provincia di Bergamo nelle scelte strategiche dell'azienda;

se non creda che il San Paolo-IMI, nel riconfermare le attuali attività di sede centrale presenti a Bergamo, si debba impegnare a trovare per le 40 persone considerate in esubero attività di sede centrale aventi carattere di stabilità nel tempo (ufficio corrispondenti banche, nuovi prodotti assicurativi, ufficio tesoreria, piattaforma di lavoro collegata alla banca telefonica, eccetera);

se risulti che il San Paolo-IMI consideri il palazzo Uffici di Via dei Caniana parte integrante delle scelte strategichelegate alla città di Bergamo e quindi lo ritiri dal mercato, almeno per quella parte riguardante i 230 lavoratori, ivi compresa la banca telefonica;

se non creda opportuno che il San Paolo-IMI salvaguardi la presenza della mensa sulla piazza di Bergamo con il relativo personale e che il San Paolo-IMI si impegni, nella sua politica di sviluppo, a ricomprendere anche la provincia di Bergamo relativamente alla apertura di nuovi sportelli;

se intenda, assunte le necessarie informazioni, accertare tutte le responsabilità nell'accaduto e prestare il suo intervento per la positiva soluzione del problema, nella tutela e nella difesa più assoluta ed immediata del posto di lavoro.

(4-21979)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo.*

L'Istituto S. Paolo di Torino, concluso l'iter deliberativo della fusione per incorporazione del Banco Lariano S.p.a. e della Banca Provinciale Lombarda S.p.a. con « protocollo quadro d'intesa » del 18/11/1993, sottoscritto anche dalle Organizzazioni sindacali, al fine di affrontare gli effetti della fusione, fissava alcuni criteri di carattere generale quali:

la salvaguardia, la valorizzazione e la professionalità delle risorse umane presenti,

l'utilizzo delle strutture esistenti.

La fusione aziendale doveva necessariamente comportare interventi di ristrutturazione e riorganizzazione, al fine di ricercare un assetto normativo tecnico e organizzativo unico per le tre banche. L'istituto manifestava, altresì, l'impegno a far ricorso a forme di pensionamento incentivato, i suddetti interventi hanno comportato, secondo le Organizzazioni sindacali, una razionaliz-

zazione delle risorse umane della Banca Provinciale Lombarda, di circa 339 dipendenti. La società comunicava la chiusura del centro elettronico di Bergamo per ragioni organizzative e confermava, nel frattempo, la volontà di individuare attività connesse a specifiche esigenze aziendali, con carattere di stabilità nel tempo, nell'ambito della sede di Bergamo.

Con il verbale d'incontro del 5/6/1997, l'azienda ribadisce gli impegni assunti, al termine dei complessi interventi effettuati come quelli dell'unificazione delle procedure di rete e la concentrazione delle attività della sede centrale. Di seguito si fornisce un dettaglio delle risultanze:

Area applicativa — Organico a regime

— n. 32 Addetti;

Area applicativa — Organico a regime

— n. 4 (operanti a Torino)

Area esercizio — Organico a regime —

n. 5 Addetti;

Sistemi — Organico a regime — n. 4

Addetti;

Nucleo TLC — Organico a regime —

n. 7 Addetti.

Da quanto esposto l'organico a regime risulta di n. 52 unità rispetto alle 54 occupate. N. 2 addetti sono messi a disposizione per la rete.

Servizi amministrativi

Anagrafe: n. 32 addetti;

Organizzazione personale n. 04;

Centralino n. 05 addetti;

Servizi ausiliari n. 09 addetti (incluso archivio).

Cessano le attività svolte dagli Uffici:

Esterio e rapporti di conto;

Centro titoli;

Contabilità assegni ed effetti;

Tesoreria Enti;

incassi e pagamenti;

Prod. Elaborati, smist. Corrispondenza, modulistica e archivi, centro stampa;

con messa a disposizione di n. 94 addetti.

L'intero organico (n. 15 unità) appartenenti al servizio cassa centrale viene messo a disposizione della rete.

I servizi ispettivi, gestione del personale, banca telefonica e tecnico provveditorato rimangano invariati.

Completata questa fase di « migrazione » procedurale di tutte le reti, l'Istituto ritiene conclusa l'operazione di fusione ed esaurite le intese che la regolavano.

Dal verbale di incontro del 25/2/98, si ribadisce da parte dell'Istituto il proposito d'incentivare il collocamento a riposo del personale in possesso dei requisiti. Per la valutazione dei riflessi occupazionali in rapporto alla nuova organizzazione, la società si riserva un periodo di tempo valutabile in circa 4 mesi.

Intanto, nell'aprile 1998 viene approvata l'operazione di incorporazione dell'Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. (786 addetti) nell'Istituto Bancario S. Paolo (23.000 addetti). Da tale incorporazione è scaturita una riorganizzazione dei settori, che secondo la società non ha comportato effetti negativi sugli Uffici di Bergamo.

La verifica operativa effettuata sui back office operativi di Bergamo ha portato al recupero di 30 addetti, da inserire nella rete operativa. L'istituto conferma che la politica aziendale attuata a Bergamo è comune alle altre realtà in cui l'azienda opera ed anche per Bergamo, le risorse che si rendono disponibili saranno reimpiegate nelle filiali dello stesso ambito territoriale, previa effettuazione di un progetto di riconversione professionale.

Le Organizzazioni sindacali temono che detto progetto di riorganizzazione comporti il trasferimento del lavoro della sede centrale e questo potrebbe già essere testimoniato dal fatto che nel giugno 1998 sono state trasferite su Torino le attività dei servizi amministrativi allocate a Grandate, con il trasferimento in rete dell'intero personale addetto. Si teme che la stessa cosa avvenga anche per Bergamo. Le già citate organizzazioni sindacali precisano che in un incontro avvenuto a Torino il 29/4/99, l'azienda, in antitesi a quanto si sta verificando a Bergamo, ha confermato la presenza del polo informatico su Roma,

nonché la presenza dell'intero organico nell'ex Palazzo IMI, di Via dell'Arte, con lavoro di sede centrale ad alto contenuto professionale e con carattere di stabilità nel tempo.

L'Istituto, poi, in ordine alla Banca Telefonica pur riservandosi valutazioni di merito, sottolinea che presenta ampi spazi di crescita.

Per quanto riguarda l'immobile di Via dei Caniana, l'azienda precisa che la scelta di alienare l'immobile costituisce una strategia del patrimonio immobiliare, diretta a razionalizzare e contenere i costi, e nel caso questo avvenisse le residue attività di sede troverebbero una idonea nuova collocazione a Bergamo.

In ordine alla mensa, sita nel complesso di Via dei Caniana, l'Istituto precisa che la stessa non è gestita dal Sanpaolo IMI, ma dalla Cooperativa Lavoratori B.P.L. (soci gli stessi utenti) e l'immobile, oggetto di contratto di comodato gratuito, seguirà la destinazione dell'immobile principale in caso di alienazione. Le organizzazioni sindacali avvertono che nella citata cooperativa lavorano n. 7 dipendenti e l'eventuale assenza della mensa comporterebbe serie difficoltà sia per i soci che usufruiscono del servizio che per gli addetti.

Da ultimo la Direzione Sanpaolo IMI S.p.a. precisa che:

viene confermata l'alienazione dell'immobile in Via dei Caniana, anche se, al momento non sono state concreteamente definite le trattative;

sono state realizzate, nel corso del 1999, le programmate uscite di personale per riconversione in rete operativa.

La banca telefonica forma tuttora oggetto di analisi organizzativa.

In data 3/6/1999 è stato sottoscritto, dalla Direzione aziendale e dalle organizzazioni sindacali, un verbale di accordo con il quale veniva dato atto del percorso formativo di riconversione professionale, dell'interesse dell'istituto allo sviluppo operativo in Bergamo e provincia, nonché dell'attenzione aziendale al canale distributivo della

banca telefonica. Secondo le Rappresentanze sindacali unitarie aziendali detto accordo prevedeva anche due lettere di impegno in ordine alla collocazione in Bergamo della banca telefonica e all'individuazione di due idonei locali, in città, per le attività allocate in Bergamo e per il servizio di mensa (a seguito della possibile alienazione dell'immobile di via Caniana). Tali comunicazioni non sono state formalizzate.

Dal piano dettagliato, per area, presentato dall'azienda nel giugno 1999, di assunzioni a tempo determinato ed il piano nuovi sportelli del 2000 risulta che nelle proiezioni dell'istituto non compaiono future assunzioni né apertura di nuovi sportelli nella provincia di Bergamo.

Infine, di seguito si espone la situazione occupazionale relativa alla provincia di Bergamo:

	31/12/98	30/11/99
Sede centrale	229	203
Di cui C/o via Caniana	225	196
Filiali	839	855
Totale	1069	1058

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VALPIANA. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

in località Camposilvano di Velo Veronese esiste un territorio unico per bellezza e importanza naturalistica: il Covolo di Camposilvano, cavità naturale di estrema suggestione naturalistica ed archeologica;

nelle immediate vicinanze, a ridosso di questo sito naturalistico, segnalato sulle carte turistiche di tutta Europa, è insediata dai primi anni '70 una cava per l'attività estrattiva del marmo pregiato « giallo reale »;

l'attività della cava, autorizzata dal luglio '79 fino al 1990, è stata sospesa per alcuni anni ma è stata poi prorogata, su richiesta della ditta vicentina proprietaria della concessione « Cugini Rancan » fino al

dicembre '96, quando una ulteriore proroga ha portato la scadenza della concessione al 2004;

oltre ai pericoli per l'oasi naturale è da segnalare che le presenze nel paese — quaranta residenti durante tutto l'anno — diventano oltre un migliaio durante l'estate e le ferie invernali; dalla metà di giugno a circa duecento metri dal museo dei fossili e dal Covolo è ripresa l'attività estrattiva e le mine fatte brillare hanno creato preoccupazione per la sicurezza del Covolo e dei villeggianti;

la legge della regione Veneto n. 44 del 1982, che disciplina l'attività di cava, sottolinea l'obiettivo della « rigorosa salvaguardia dell'ambiente nel rispetto del ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio »;

la cava suddetta si trova al confine del parco regionale della Lessinia —:

se intenda approfondire la situazione e intervenire di conseguenza perché sia garantita la sicurezza dei visitatori di un sito naturalistico di enorme importanza e suggestione. (4-13123)

RISPOSTA. — L'interrogazione indicata riguarda l'attività di cava svolta in località Camposilvano nel Comune di Velo Veronese (VR).

Da informazioni assunte presso le autorità locali è risultato che non si tratta dell'apertura di una nuova cava, ma della prosecuzione di una attività esistente prima del 1975, anno di entrata in vigore della prima legge regionale sulle cave.

L'attività originaria di cava è stata autorizzata dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR 5519 del 25.10.1979 e con provvedimento n. 3984 del 27.7.1982 è stato autorizzato un ampliamento della cava. Il citato provvedimento specificava che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava dovevano essere portati a termine entro il 31.12.1990.

L'area di cava originaria, relativa alla DGR n. 5519 del 25.10.1979 è stata ricomposta e sistemata, come da progetto autorizzato per quasi la totalità fatta eccezione

per la parte più prossima alla zona di escavazione relativa all'ampliamento.

Successivamente su istanza della ditta, sempre la Giunta Regionale, con provvedimento n. 764 del 23.12.1991, concedeva la proroga dei termini di coltivazione fissando la scadenza degli stessi al 31.2.1996 (estrazione) e 31.3.97 (sistematizzazione).

In data 8.3.1996 la ditta richiedeva alla Regione una ulteriore proroga dei termini che la Giunta Regionale concedeva con provvedimento 6161 del 23.12.96, fissando i nuovi termini al 31.12.2004 e 31.3.2005 rispettivamente per l'estrazione e la sistemazione della cava.

Si aggiunge infine che non è mai pervenuta al servizio Via di questo Ministero alcuna autorizzazione ai sensi della L. 1497/39 per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal combinato disposto delle LL. 431/85 e 349/86.

Risulta, inoltre, secondo quanto comunicato dal Dirigente Generale del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive della Regione Veneto, che l'area sulla quale insiste la cava in questione non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e 431/85.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

ZACCHEO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 marzo presso la sede del Parco nazionale del Circeo, in attuazione al reg. (CEE) n. 1872/24 del 28 giugno 1984, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente, la direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - gestione ex Asfd, ha convocato una conferenza di servizi per l'attuazione del piano di gestione del Parco nazionale del Circeo;

nella convocazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241 del 1990 e con ulteriori modalità di svolgimento previste dall'articolo 1 comma 59 della legge 549 del 1995, si fa riferimento alla soluzione degli annosi problemi di viabilità all'in-

terno del parco, in primo luogo quelli inerenti la strada provinciale Migliara 53;

il suddetto documento pianificatorio per il Parco nazionale del Circeo con co-finanziamento comunitario prende in considerazione la razionalizzazione della fruizione turistica e delle attività divulgative didattiche e promozionali in relazione ai flussi di visitatori nel parco e delle attrezzature ricettive;

il movimento turistico complessivo nella provincia di Latina per l'anno 1987, come riscontrabile dai dati ufficiali dell'Ente provinciale per il turismo è stata pari a oltre 21 milioni di persone con grande incidenza nel territorio del Parco nazionale del Circeo;

gli interventi progettuali di viabilità del documento pianificatorio comprendono, in sintesi, la chiusura della Migliara 53 (dalla strada statale Pontina alla strada provinciale Litoranea) e il suo smantellamento, nonché la chiusura al traffico veicolare della strada lungomare —:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di evitare l'interdizione agli autoveicoli, soprattutto per quanto concerne la Migliara 53, importante strada di accesso alla città di Sabaudia, con conseguente ingolfamento delle Migliara 49 e 51 che per le loro condizioni non sarebbero adatte a sostenere il traffico suddetto, con grave nocimento per il turismo e l'economia delle popolazioni locali. (4-16166)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente la Conferenza di Servizi sulla viabilità del Parco Nazionale del Circeo indetta per il 16 marzo 1998 dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche del Ministero per le Politiche Agricole e successivamente differita ad altra data da definire, si riferisce, che la predetta Conferenza fu indetta a seguito di un incontro con il responsabile della DG. XI « Ambiente » della Commissione Europea nel corso del quale, tra i vari argomenti affrontati, fu fatta esplicita richiesta ai rappresentanti della Gestione ex ASFD, quale organismo responsabile della gestione dei*

Parco Nazionale del Circeo, di attivarsi per definire la problematica della viabilità all'interno del Parco, peraltro emersa particolarmente nell'attuazione di alcuni Progetti Life nell'ambito del Parco sostenuti finanziariamente dalla Comunità Europea, anche alla luce di quanto previsto da uno studio del 1988, denominato « Redazione di un Piano di Gestione del Parco Nazionale del Circeo », realizzato con un cofinanziamento Comunitario ai sensi del Regolamento CEE 1872/84 relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente.

È utile fare presente secondo quanto riferito anche dal Comitato di Gestione del parco che lo spirito della Conferenza convocata era quello del confronto dei vari Organismi istituzionali interessati sulle soluzioni poste dal documento pianificatorio su menzionato, quello del 1988, il cui valore è puramente orientativo in quanto, esso, pur essendo frutto di una positiva iniziativa « pionieristica » di revisione in chiave pianificatoria della base normativa storica del Parco Nazionale del Circeo, non ha avuto e non potrà avere alcuna ricaduta gestionale e giuridica concreta, in quanto non conforme alle procedure previste dalla Legge 394/91 articolo 12 sulle aree protette, che prescrive il « Piano del Parco » come documento di base e di riferimento.

Tale studio, tuttavia, al pari di numerosi altri studi di dettaglio condotti nel Parco Nazionale del Circeo da vari Istituti Universitari ed Organismi di Ricerca, sarà utile per le conoscenze acquisite e le ipotesi di soluzioni gestionali ai fini della redazione del « Piano Parco ». Organismo di indirizzo gestionale, in cui trovano opportunamente espressione sia le esigenze amministrative e scientifiche che quelle proprie delle Comunità locali nella dimensione attuale e per il futuro.

Definita, pertanto, la valenza del documento pianificatorio oggetto del quesito parlamentare è possibile argomentare, in risposta alla richiesta puntualizzazione dei provvedimenti connessi all'interdizione al traffico veicolare della SP Migliara 53, che contestualmente ad interventi di dismissione, smantellamento e recupero ambientale della suddetta strada, erano previsti,

adeguati interventi compensativi di potenziamento della viabilità alternativa, SP Migliara 49 ed SP Migliara 51, citata dall'interrogante.

Ovviamente, in sede di Conferenza, quando essa sarà nuovamente convocata, facendo seguito al motivato rinvio a data da definire, sarà opportuno confrontarsi, portando eventualmente altre ipotesi alternative, su tali soluzioni, mirate al recupero dell'integrità ambientale della Riserva Naturale della Biosfera « Selva di Circe », attualmente attraversata e divisa dalla SP Migliara 53, che costituisce però, la principale via di accesso al centro abitato di Sabaudia, è nel piano del Parco che potranno, a tal proposito, essere individuate formule di accesso rispettose dell'ambiente e delle esigenze dei cittadini anche con interventi originali che esaltino i valori ambientali.

Si rappresenta che la revoca della conferenza fu chiesta dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio adducendo a motivazione la presunta « incompetenza del Ministero » ad indirla, essendo tale funzione, in base alla normativa vigente, competenza esclusiva del Comitato di Gestione del Parco Nazionale del Circeo.

Si osserva che l'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell'8.10.94 n. 207, istitutivo del Comitato di Gestione del Parco Nazionale del Circeo dice che « La sorveglianza e la gestione dei territori del Parco Nazionale del Circeo sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato ».

Appare evidente che esiste una competenza del CFS nella gestione dei territori in questione che, ovviamente, non è esclusiva né avulsa dalle scelte operate dalle altre Amministrazioni aventi competenze su tali territori.

È proprio nella consapevolezza di dover raccordare il proprio operato con quello di tutte le altre amministrazioni aventi a qualsiasi titolo competenza su iniziative riconducibili nel territorio del Circeo, che il Corpo Forestale dello Stato ha affrontato l'annosa questione della viabilità del Parco attraverso lo strumento che in via ordinaria dovrebbe essere seguito dalle Pubbliche Amministrazioni per il superamento dei problemi che

vedono proprio nelle molteplici competenze l'ostacolo principale per la loro soluzione, e cioè la conferenza di servizi.

Il Ministero per le Politiche Agricole — Corpo Forestale dello Stato Gestione ex ASFD Parco Nazionale del Circeo, ha ritenuto di rinviare lo svolgimento della conferenza a data da destinarsi, in attesa della riforma dell'assetto giuridico normativo del parco che dovrà necessariamente tener conto della normativa CEE.

Comunque, si fa presente che, quale che siano le determinazioni che saranno eventualmente assunte in sede di Conferenza dei Servizi, sarà necessario che le stesse siano sottoposte al successivo esame del Comitato di Gestione del Parco, per valutare l'opportunità di un loro eventuale recepimento con stralcio del Piano del Parco.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*